Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C. La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXX - N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 17 settembre 2003 € 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:
http://www.regione.fvg.it
L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2003, n. 0300/Pres.

Modifica al Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province e dei Comuni - con popolazione superiore a 5.000 abitanti - della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita.

pag. 10315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2003, n. 0301/Pres.

Regolamento disciplinante il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, relativi agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 22/1996. Approvazione.

pag. 10316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2003, n. 0302/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, lettera a) della legge regionale 18/1972 per la promozione della sicurezza stradale. Approvazione.

pag. 10319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0303/Pres.

Legge regionale 23/1997, articolo 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Sutrio (Udine).

pag. 10321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0304/Pres.

Legge regionale 23/1997, articolo 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Reana del Rojale (Udine).

pag. 10322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0305/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 47, comma 2. Comitato di gestione per l'Amministrazione del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia. Sostituzione Segretario.

pag. 10323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0307/Pres.

Legge 185/1992, articolo 2, comma 1. Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi in Provincia di Udine il 15 giugno 2003 e delimitazione dei territori danneggiati.

pag. 10323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0308/Pres.

Legge regionale 45/1981. Approvazione del Regolamento comunale per il servizio di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto del Comune di Romans d'Isonzo.

pag. 10324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0309/Pres.

Legge regionale 3/1996. Comunella - Srenja Vicinia «La Comune di Borst» con sede in San Dorligo della Valle (Trieste), località S. Antonio in Bosco, n. 136. Riconoscimento personalità giuridica.

pag. 10326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0310/Pres.

Legge regionale 3/1996. Jus - Comunella denominata «Občina Slivno» con sede in Duino Aurisina (Trieste), località Slivia, n. 6. Riconoscimento personalità giuridica.

pag. 10338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0313/Pres.

Proroga rapporto contrattuale del Direttore dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli».

pag. 10349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0314/Pres.

Proroga rapporto contrattuale del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine.

pag. 10349

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, PARCHI, CACCIA, PESCA E PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 25 agosto 2003, n. 858.

Approvazione del calendario dell'attività di cattura di uccelli a fini di richiamo per l'anno 2003.

pag. 10350

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, PARCHI, CACCIA, PESCA E PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 12 settembre 2003, n. 903.

Sospensione dell'attività venatoria per l'annata 2003-2004 su tutto il territorio regionale per le specie Pavoncella (Vanellus vanellus) e per la specie Frullino (Lymnocryptes minimus)

pag 10351

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 30 luglio 2003, n. 1202/DRPC.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, 2° comma. Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare una situazione di grave emergenza sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia derivante dal continuo ripetersi di gravi ed estesi incendi boschivi e dall'aggravarsi della crisi idrica dovuta alla perdurante siccità.

pag. 10352

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 29 agosto 2003, n. 1580/DRPC.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, 2° comma. Dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale in conseguenza delle intense ed eccezionali precipitazioni conseguenti alla perturbazione che ha investito la Regione il giorno 29 agosto 2003.

pag. 10353

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 giugno 2003, n. ELP. 655-D/ESP/4732. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Udine, per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto.

pag. 10354

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 26 giugno 2003, n. ELP. 681-D/ESP/4753. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Udine, per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto.

pag. 10355

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 24 luglio 2003, n. ELP. 758-D/ESP/4692. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Trieste, per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto.

pag. 10359

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 28 luglio 2003, n. ELP. 769-D/ESP/4755. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione di un parcheggio a S. Caterina.

pag. 10362

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 28 luglio 2003, n. ELP. 770-D/ESP/4745. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura, da parte del Comune di Campoformido, per la realizzazione dei lavori di costruzione del 7° lotto della fognatura di Basaldella.

pag. 10363

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DELL'OSSERVATORIO PER LA MALATTIE DELLE PIANTE DI PORDENONE 26 agosto 2003, n. 2921.

Ulteriore variazione al decreto del Direttore sostituto dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Pordenone 25 settembre 2002, n. 3527: «Applicazione del D.M. 21 agosto 2001 recante misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera LeConte).

pag. 10364

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2003, n. 2088.

Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 13. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori dei comprensori montani istituiti con legge regionale n. 33/2002. Modifiche alla D.G.R. n. 613/2003.

pag. 10364

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 2444.

Decreto legislativo 22/1997. Società S.p.A. - EXE. Approvazione della variante non sostanziale n. 4 al progetto di realizzazione della discarica di I categoria sita in Comune di Trivignano Udinese (Udine), località Merlanis e autorizzazione all'esecuzione delle opere ivi previste.

pag. 10365

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Buja. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10368

Comune di Chiusaforte. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10368

Comune di Cividale del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale.

pag. 10368

Comune di Fiumicello. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10368

Comune di Forgaria nel Friuli. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10369

Comune di Gorizia. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10369

Comune di Palazzolo dello Stella. Avviso di adozione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10369

Comune di Palmanova. Avviso di adozione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10369

Comune di Paularo. Avviso di adozione della variante n. 25 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

pag. 10369

Comune di Pocenia. Avviso di adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10370

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 49 al Piano regolatore generale.

pag. 10370

Comune di Porpetto. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone A.

pag. 10370

Comune di Pradamano. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10370

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 136 al Piano regolatore generale.

pag. 10370

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Comune di Moruzzo (Udine):

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'alienazione di un fabbricato e di un terreno edificabile.

pag. 10370

Comune di Azzano Decimo (Pordenone):

Classificazione della struttura alberghiera denominata «Al Portico».

pag. 10371

Comune di Buja (Udine):

Avviso di deposito della variante n. 5 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica della strada provinciale «Osovana».

pag. 10371

Comune di Cormòns (Gorizia):

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. Attività di ospitalità in «appartamenti per vacanze». Classificazione.

pag. 10371

Comune di Lestizza (Udine):

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica nella «zona produttiva D2 - della Ferrata» (P.I.P.).

pag. 10372

Comune di Muggia (Trieste):

Delibera della Giunta comunale 19 agosto 2003, n. 239. Classificazione di strutture ricettivo-turistiche.

pag. 10372

Comune di Trieste:

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata del Convento Frati Minori Cappuccini e dell'Istituto del Sacro Cuore di Montuzza.

pag. 10373

Consorzio di bonifica pianura isontina - Gorizia:

Avviso di partecipazione al procedimento amministrativo e conferimento della pubblica utilità per i lavori di trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia nell'Agro Cormonese-Gradiscano nei Comuni di Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Moraro e Mariano del Friuli - Bacino n. 7 - I stralcio.

pag. 10373

Direzione provinciale dei servizi tecnici - Udine:

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 10373

Provincia di Pordenone:

Delibera della Giunta provinciale 7 agosto 2003, n. 193. Ditta Boz Carta S.r.l. di San Vito al Tagliamento. Approvazione del progetto di variante non sostanziale riguardante l'impianto di aspirazione del centro di stoccaggio-cernita-trattamento, recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

pag. 10374

Delibera della Giunta provinciale 7 agosto 2003, n. 194. Approvazione variante non sostanziale relativa alla discarica di 2ª cat., tipo A sita in via Troiat in Comune di Azzano Decimo.

pag. 10377

Provincia di Udine:

Determina del Dirigente Area ambiente 16 maggio 2003, n. 207/2003. (Estratto). EXE S.p.A. di Udine, discarica in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla ditta EXE S.p.A. di Udine a ricevere il conferimento di rifiuti urbani raccolti da AC.E.GA.S S.p.A. di Trieste presso la discarica di 1ª categoria di Trivignano Udinese (Udine).

pag. 10379

Determina del Dirigente Area ambiente 26 maggio 2003, n. 223/2003. (Estratto). EXE S.p.A. di Udine, discarica in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Proroga termine autorizzazione concessa alla ditta EXE S.p.A. di Udine con determinazione dirigenziale n. 207/2003 del 16 maggio 2003 prot. n. 47192/UOC40722/rp/2003.

pag. 10380

Determina del Dirigente Area ambiente 30 maggio 2003, n. 232/2003. (Estratto). EXE S.p.A. di Udine, discarica in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Assenso al conferimento di rifiuti provenienti da fuori bacino n. 5 «Bassa Friulana» - anno 2003. Integrazione n. 1.

pag. 10381

Determina del Dirigente Area ambiente 9 giugno 2003, n. 250/2003. (Estratto). Caffaro S.p.A. di Milano - stabilimento sito in Comune di Torviscosa (Udine). Rinnovo autorizzazione all'esercizio di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi costituiti da grafite inquinata da mercurio e materiali isolanti contenenti amianto prodotti della ditta Caffaro S.p.A. con sede legale a Milano via Borgonuovo n. 14 per i rifiuti prodotti nello stabilimento sito in Comune di Torviscosa (Udine) via Marinotti n. 1.

pag. 10383

Determina del Dirigente Area ambiente 16 giugno 2003, n. 256/2003. (Estratto). Corte Roberto & C. S.n.c. - Tavagnacco (Udine). Autorizzazione all'inserimento di nuovi codici CER alle tipologie di rifiuti già autorizzate con determinazione n. 15095/2001 del 9 febbraio 2001.

pag. 10384

Determina del Dirigente Area ambiente 18 giugno 2003, n. 265/2003. Società Dinamite Dipharma S.p.A. - Basiliano (Udine). Rinnovo autorizzazione all'esercizio di un deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi per una quantità complessiva di 30 ton. di cui 25 ton. di rifiuti liquidi e 5 ton. di rifiuti solidi, presso lo stabilimento sito in Comune di Mereto di Tomba (Udine).

pag. 10385

Determina del Dirigente Area ambiente 20 giugno 2003, n. 266/2003. (Estratto). Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla Cartiera Romanello S.p.A. di Udine a smaltire 2000 ton. di rifiuti solidi urbani raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste presso la discarica di 1ª categoria sita in Comune di Campoformido (Udine) loc. Prati di San Daniele fino al 31 luglio 2003.

pag. 10386

Determina del Dirigente Area ambiente 24 giugno 2003, n. 276/2003. (Estratto). Ditta Eredi Raffin E. di Luigi Raffin & C. S.a.s. - Stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami metallici ferrosi e non, ubicato in Comune di Udine via Umago n. 7. Proroga autorizzazione alla gestione.

pag. 10387

Determina del Dirigente Area ambiente 30 giugno 2003, n. 283/2003. (Estratto). Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido (Udine). Rideterminazione al 31 gennaio 2004 della scadenza dell'autorizzazione rilasciata con determina n. 171/1999 del 15 aprile 1999 per l'esercizio di operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi in conto terzi rilasciata ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 0192/Pres. del 3 giugno 1998.

pag. 10387

Determina del Dirigente Area ambiente 1° luglio 2003, n. 290/2003. (Estratto). EXE S.p.A. Udine, discarica sita in Trivignano Udinese (Udine). Assenso al conferimento di rifiuti provenienti da fuori bacino n. 5 «Bassa Friulana» - anno 2003. Integrazione n. 2.

pag. 10388

Determina del Dirigente Area ambiente 3 luglio 2003, n. 303/2003. (Estratto). Ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Udine, discarica in Comune di Campoformido (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Udine a smaltire 3500 ton. di rifiuti solidi urbani raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste presso la discarica di 1ª categoria sita in Comune di Campoformido (Udine) località Prati di San Daniele fino al 31 luglio 2003. Integrazione precedente determinazione dirigenziale n. 266/2003 del 20 giugno 2003 prot. n. 59852/2003.

pag. 10389

Determina del Dirigente Area ambiente 7 luglio 2003, n. 308/2003. (Estratto). Ditta Ecogest S.r.l. - Discarica 1ª categoria sita in Comune di Corno di Rosazzo (Udine). Autorizzazione all'esercizio della fase n. 7.

pag. 10390

Determina del Dirigente Area ambiente 18 luglio 2003, n. 319/2003. Ditta Fingel S.r.l. di San Giorgio di Nogaro (Udine). Autorizzazione all'esercizio di un impianto di depurazione reflui sito in San Giorgio di No-

garo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 22/1997.

pag. 10391

Determina del Dirigente Area ambiente 31 luglio 2003, n. 329/2003. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. - impianto in Comune di Bagnaria Arsa (Udine). Seconda proroga, nelle more del perfezionamento dell'iter istruttorio delle domande di rinnovo dell'autorizzazione e di autorizzazione ex legge 443/2001, dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto per stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi in conto terzi, sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano fino all'1 novembre 2003.

pag. 10404

Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» - Trieste:

Sorteggio Commissione esaminatrice dei concorsi per n. 1 posto di dirigente medico in disciplina cardiologia e n. 1 posto di dirigente medico in disciplina diabetologia.

pag. 10404

Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Palmanova (Udine):

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista.

pag. 10405

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 20 posti di operatore socio sanitario (O.S.S.).

pag. 10406

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di psichiatria.

pag. 10414

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica.

pag 10414

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente farmacista.

pag 10414

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente psicologo della disciplina di psicoterapia.

pag 10414

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di operatore tecnico specializzato-livello Bs - elettricista.

pag 10415

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, presso l'ospedale di Latisana.

pag 10415

Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura - Pordenone:

Bando di selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel triennio 2004-2006 nella categoria «B3».

pag. 10415

Centro di riferimento oncologico - C.R.O. - Aviano (Pordenone):

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico (ex I livello) a tempo indeterminato presso l'Unità operativa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva (disciplina: anestesia e rianimazione).

pag. 10416

Comune di Trieste:

Selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento di n. 1 posto di «direttore di servizio» - qualifica dirigenziale - a tempo indeterminato, da assegnare quale primo incarico al Servizio controllo di gestione, bilancio e programmazione finanziaria.

pag. 10425

Fondazione filantropica «Ananian» - Trieste:

Estratto dell'avviso di selezione per assumere un Direttore a tempo determinato, triennale, con orario part-time di trenta ore settimanali e contratto pubblicistico.

pag. 10425

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2003, n. 0300/Pres.

Modifica al Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province e dei Comuni - con popolazione superiore a 5.000 abitanti - della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) che all'articolo 29, comma 18 così dispone: «Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni e Province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.»;

DATO ATTO che le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, 2° comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 3, comma 16, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che dispone: «Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilità interno per gli Enti territoriali, in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria statale per l'anno 2003, l'Amministrazione regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, con Regolamento da adottarsi entro il 31 marzo 2003, determina i criteri e le modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione del patto di stabilità e crescita, tenuto conto delle peculiarità degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce, laddove non diversamente disposto, le modalità per l'erogazione dei trasferimenti agli Enti locali.»;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003 recante il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province e dei Comuni - con popolazione superiore a 5.000 abitanti - della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e di crescita»;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres. del 6 maggio 2003 di definizione delle modalità e dei termini per l'attivazione del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità da parte degli Enti locali della Regione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del succitato Regolamento, approvato con decreto n. 091/Pres. del 2003, ogni successiva modifica migliorativa disposta in materia di patto di stabilità interno con legge statale comporta una modifica del Regolamento medesimo;

RICHIAMATA, la legge n. 116 del 20 maggio 2003, di conversione del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, all'articolo 1 quater, comma 13, che ha apportato modifiche al comma 17, dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituendone il terzo periodo, operando una modificazione migliorativa della precedente disciplina in materia di patto di stabilità interno;

ACCERTATO che il testo originario del terzo periodo del comma 17 dell'articolo 29 della citata legge 289/2002, è stato riproposto dalla previsione di cui all'articolo 5, comma 5 del Regolamento approvato con decreto presidenziale 091/Pres. del 2003;

RITENUTO, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 091/Pres., di apportare una modifica migliorativa al Regolamento medesimo nel senso introdotto dalla normativa di cui all'articolo 1 quater, comma 13, della legge di conversione n. 116 del 2003;

SENTITA l'Assemblea delle Autonomie locali, che si è espressa favorevolmente nella seduta del 9 luglio 2003;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2273 del 25 luglio 2003;

DECRETA

E' approvata la sostituzione dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, relativamente all'anno 2003, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 20 agosto 2003

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE:
MORETTON

Sostituzione dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, relativamente all'anno 2003, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003.

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 091/Pres. del 31 marzo 2003)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003 è sostituito dal seguente:

«5. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo di cui al comma 4, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a riassorbire, nel periodo successivo, lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo.».

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2003, n. 0301/Pres.

Regolamento disciplinante il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, relativi agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 22/1996. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 il quale ha escluso dagli impianti di smaltimento di rifiuti, sottoposti alla normativa regionale, «gli impianti di depurazione di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, ricadenti esclusivamente nella regolamentazione di quest'ultima, con l'eccezione di quelli che trattano reflui tossici e nocivi»;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 173 dell'8 maggio 1998 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione normativa nella parte in cui escludeva dagli impianti di smaltimento di rifiuti gli impianti di depurazione, per conto terzi, di rifiuti liquidi, esonerandoli dall'obbligo di autorizzazione;

VISTA l'ordinanza 3 giugno 1998, n. 0192/Pres. recante la disposizione agli Enti ed imprese esercenti attività di trattamento di acque reflue in impianti di depurazione alla medesima data di continuare, seppure in assenza della prescritta autorizzazione, l'attività stessa dal 4 giugno 1998 al 4 dicembre 1998, prescrivendo ai titolari di presentare la sola istanza di autorizzazione all'esercizio, ex articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 ed ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. all'Amministrazione provinciale competente entro 60 giorni dall'ordinanza stessa;

CONSIDERATO che i termini previsti da tale ordinanza sono stati successivamente prorogati con ordinanza 27 luglio 1998, n. 0282/Pres. e con ordinanza 11 settembre 1998, n. 0332/Pres.;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dalle ordinanze sopra citate, le Amministrazioni provinciali hanno provveduto al solo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di trattamento di acque reflue, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/

1997, ai soggetti interessati, senza provvedere all'approvazione dei progetti e ad autorizzare gli impianti medesimi ai sensi l'articolo dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997;

CONSIDERATA l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla tutela delle acque dall'inquinamento di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»;

VISTO in particolare l'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, il quale prevede che, in deroga al divieto di utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, l'autorità competente ai sensi del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento può autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione;

VISTO il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 8749 del 12 agosto 2002, con il quale è stata chiarita la inammissibilità di sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere già eseguite, e la necessità di sottoposizione ad accertamento di compatibilità ambientale delle medesime, al fine di porre in essere verifiche volte a individuare tutte le prescrizioni ancora attuabili per mitigare l'impatto ambientale o determinare l'eventuale danno ambientale arrecato per le parti per le quali non è possibile alcun utile intervento;

RITENUTO necessario, per addivenire al rilascio di un provvedimento espresso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, in tempi compatibili, disciplinare specificamente i procedimenti autorizzatori relativi agli impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti liquidi in conto terzi fin qui descritti;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere a regolamentare tali procedimenti con un apposito Regolamento che disciplini altresì l'accertamento della compatibilità ambientale degli impianti esistenti;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», ed in particolare gli articoli 27 e 28;

VISTO l'articolo 36 del decreto legislativo 152/1999, relativo agli impianti di trattamento di acque reflue urbane che trattano rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione;

VISTA la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 recante «Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale», ed in particolare l'articolo 1 il quale prevede che, con regolamenti di esecuzione della legge stessa, da adottare previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, sono emanate misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. di approvazione del «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti», adottato in applicazione della suddetta legge regionale 23/1997, che contiene la disciplina semplificata ordinariamente applicabile ai procedimenti autorizzatori in materia di smaltimento dei rifiuti;

RITENUTO di dover sottoporre anche il nuovo Regolamento alla procedura prevista dalla legge regionale 23/1997, relativamente all'acquisizione del previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in quanto costituente deroga alla disciplina ordinaria applicabile ai procedimenti autorizzatori in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/ Pres.;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 recante «Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale», ed in particolare l'articolo 21 relativo alla vigilanza ed al controllo sull'esecuzione delle opere;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 recante «Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali», ed in particolare l'articolo 9, comma 2 il quale prevede che l'Assemblea delle Autonomie locali interviene nei processi decisionali della Regione riguardanti il conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi;

VISTO l'articolo 77 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 che individua le competenze della Direzione regionale dell'ambiente, nonché l'articolo 85 bis, così come modificato da ultimo dalla D.G.R. 28 agosto 2002, n. 2937, che disciplina le competenze del Servizio autonomo per l'emergenza ambientale;

VISTO il testo del «Regolamento disciplinante il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, relativi agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22» approvato in via

preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1614 del 30 maggio 2003, e costituente allegato alla medesima;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Assemblea delle Autonomie locali, all'unanimità, sul Regolamento sopra citato, in data 31 luglio 2003;

ATTESO che la IV Commissione permanente del Consiglio regionale, ha espresso a maggioranza, nella seduta del 31 luglio 2003 parere vincolante favorevole;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2400 dell'1 agosto 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento disciplinante il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, relativi agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 20 agosto 2003

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE:
MORETTON

Regolamento disciplinante il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, relativi agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22.

Art. 1

1. Il presente Regolamento si applica, in deroga alle disposizioni del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 giugno 1996 n. 22, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 1998, n. 173, nonché autorizzati all'esercizio ai sensi dell'ordinanza 3 giugno 1998, n. 192/Pres. successivamente modificata e prorogata.

Art. 2

1. Al fine del rilascio di un provvedimento espresso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, i soggetti interessati presentano alla Provincia territorialmente competente, istanza di autorizzazione corredata dalla seguente documentazione:

a) documentazione tecnica ed amministrativa prevista per la realizzazione dell'impianto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, come stabilito dall'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 22/1997;

b) relazione tecnica descrittiva dell'impianto esistente;

c) relazione tecnica finalizzata alla valutazione della compatibilità del trattamento delle diverse tipologie di rifiuti liquidi con la tecnologia dell'impianto;

d) elaborati grafici illustranti l'impianto esistente;

2. La medesima documentazione, a cura dell'istante, è contestualmente inviata alla Direzione regionale dell'ambiente, unitamente ad una relazione di compatibilità ambientale contenente gli elementi indicati nell'allegato A al presente Regolamento, ai fini dell'accertamento della valutazione di compatibilità ambientale.

Art. 3

1. Il Direttore regionale dell'ambiente, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 2, accerta l'inesistenza di decisivi danni ambientali e la compatibilità ambientale dell'impianto, individuando, ove necessario, tutte le prescrizioni ancora attuabili per mitigare l'impatto ambientale dell'opera.

2. L'accertamento di cui al comma 1 costituisce parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

3. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1990 n. 43.

Art. 4

1. Il Direttore regionale dell'ambiente, ove non vengano assunti i provvedimenti inibitori previsti dall'articolo 21 della legge regionale 43/1990, trasmette l'accertamento di compatibilità ambientale alla Provincia.

2. La Giunta provinciale, entro 60 giorni dall'acquisizione dell'accertamento stesso, verificata la regolari-

tà della realizzazione dell'impianto sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'articolo 2, rilascia il provvedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

Allegato A

La relazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 2 contiene i seguenti elementi:

a) la descrizione analitica dello stato dei luoghi e dell'ambiente;

b) la descrizione delle finalità dell'opera e dei motivi della localizzazione prescelta;

c) la descrizione dell'opera con particolare riferimento:

   1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme;

   2) alla qualità e quantità dei residui ed emissioni previsti, nel rispetto della normativa vigente, relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo, da rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, rischio di incendi, risultanti dall'opera;

   3) alla qualità e quantità dei materiali in ingresso e in uscita dagli impianti e alla specificazione dei mezzi di trasporto previsti;

d) la descrizione delle componenti dell'ambiente soggette al potenziale impatto dell'opera, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo, all'acqua, all'aria, agli elementi climatici, ai beni storico-culturali e ambientali, ai fattori socio-economici ed all'interazione tra essi;

e) l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla gestione e abbandono dell'opera per quanto riguarda:

   1) il prelievo e l'utilizzo di risorse naturali;

   2) l'emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti;

f) la descrizione delle misure attuate e/o previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell'opera sull'ambiente, e dei sistemi di monitoraggio attuati e/o previsti;

g) un riassunto, di agevole interpretazione e riproduzione, delle informazioni trasmesse, corredato dagli elaborati grafici essenziali.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2003, n. 0302/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, lettera a), della legge regionale 18/1972 per la promozione della sicurezza stradale. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere sovvenzioni e contributi e, ove occorra, anche ad effettuare spese dirette per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti nonché per corsi di educazione stradale e per manifestazioni di educazione e propaganda all'uso del trasporto pubblico;

- l'articolo 2 della medesima legge regionale 18/1972 come modificato dall'articolo 16, comma 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003» dispone che le sovvenzioni e i contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi ad enti pubblici, compresi i Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l' organizzazione e lo sviluppo dei trasporti o che abbiano assunto od assumano iniziative rivolte a favorire il conseguimento di tali obbiettivi;

- ai fini dell'applicazione delle sopra richiamate disposizioni normative e per il finanziamento di progetti in materia di sicurezza stradale, con legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 16 è stato istituito un apposito capitolo di spesa del bilancio regionale;

VISTO l'articolo 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» che stabilisce che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di nuovi incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTO il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2385 dell'1 agosto 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, lettera a) della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 per la promozione della

sicurezza stradale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 20 agosto 2003

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE:
MORETTON

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, lettera a) della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 per la promozione della sicurezza stradale.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione dei contributi in materia di promozione della sicurezza stradale di cui all'articolo 1, lettera a) della legge regionale 10 aprile 1972 n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti) come integrata e rifinanziata dalla legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione), articolo 16, comma 41 e come modificata e integrata dalla legge regionale 30 aprile 2003 n. 12, articolo 16, comma 4.

Art. 2

(Beneficiari)

1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi ad enti pubblici, compresi Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro, che operino per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale e che abbiano assunto od assumano iniziative rivolte a favorire il conseguimento di tali obiettivi.

Art. 3

(Interventi ammissibili)

1. Sono ammesse a contribuzione le iniziative presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 finalizzate allo sviluppo e alla promozione della sicurezza stradale attraverso la sensibilizzazione e l'istruzione degli utenti della strada.

2. Possono essere ammessi a contribuzione, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, anche gli interventi iniziati entro l'anno precedente alla data di presentazione della domanda di contributo e non ancora conclusi alla medesima data.

Art. 4

(Presentazione delle domande e documentazione)

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità e trasporti entro il 1° marzo di ciascun esercizio finanziario.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione, pena la loro inaccoglibilità:

a) Relazione tecnico-illustrativa che descriva dettagliatamente le iniziative e gli interventi proposti;

b) distinta degli interventi e analitico preventivo di spesa con l'indicazione dell'importo complessivo dell'intervento;

c) dichiarazione del legale rappresentante sulla sussistenza o meno di eventuali ulteriori contribuzioni per la medesima finalità.

Art. 5

(Criteri di concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi nel rispetto dei seguenti criteri di priorità e con l'attribuzione delle risorse a fianco indicate:

a) per attività e interventi didattici diretti alla diffusione tra i giovani di una cultura della sicurezza stradale attraverso il coinvolgimento delle scuole e strutture anche di tipo ricreativo, il 50% delle risorse disponibili;

b) per attività di formazione per aggiornamento di patentati con particolare riferimento ai portatori di handicap, il 25% delle risorse disponibili;

c) per studi sistematici e raccolta di dati finalizzati alla conoscenza del fenomeno della sinistrosità stradale, il 15% delle risorse disponibili;

d) per altri interventi il 10% delle risorse disponibili.

2. Per «risorse disponibili» di cui al comma 1 s'intende la parte di risorse allocate sul corrispondente capitolo di bilancio che la Giunta regionale, in sede di definizione degli obiettivi e dei programmi di competenza della Direzione della viabilità e dei trasporti ai sensi della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, articolo 6 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), ritiene di attribuire alla contribuzione, esclusa la parte assegnata all'intervento diretto.

3. Qualora le domande riferite alle singole iniziative di cui al comma 1 non esauriscano le corrispondenti risorse, le quote rimanenti vengono riassegnate secondo l'ordine delle priorità indicate.

Art. 6

(Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa complessivamente ammissibile e comunque per un importo non superiore a euro 40.000,00.

2. In sede di istruttoria delle domande, per ciascun beneficiario è determinata la spesa complessiva ammissibile a contribuzione.

3. Qualora gli importi complessivi ammissibili eccedano le risorse previste per ogni singola priorità si procede alla riduzione della percentuale contributiva fino a un minimo non inferiore al 35% della spesa ammissibile. Se le risorse risultassero ancora insufficienti, i contributi sono assegnati, nel rispetto della percentuale del 35%, sulla base cronologica di presentazione delle domande.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 non è comunque finanziabile più di un intervento per beneficiario.

5. Qualora l'iniziativa benefici di altra sovvenzione, la somma di questa e del contributo concesso non potrà superare la spesa ammissibile.

6. Gli interventi ammessi a contribuzione devono concludersi comunque entro due anni dalla data del decreto di concessione del contributo e il contributo è erogato al momento della rendicontazione. Per la rendicontazione delle spese effettuate si applica la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, articoli 41, 42 e 43 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato il contributo è revocato.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. Il presente Regolamento si applica anche alle risorse finanziarie per le quali non sia stato ancora assunto il provvedimento formale di ripartizione al momento della sua entrata in vigore.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0303/Pres.

Legge regionale 23/1997, articolo 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Sutrio (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali amministrative del 13 giugno 1999 sono stati eletti il Consiglio comunale di Sutrio (Udine) ed il Sindaco del medesimo Comune nella persona del sig. Enzo Marsilio;

PRESO ATTO che in data 24 giugno 2003 il Sindaco del Comune di Sutrio (Udine) ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

CONSIDERATO che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

CONSTATATO, quindi, che le dimissioni del Sindaco del Comune di Sutrio sono divenute irrevocabili essendo decorso il ventesimo giorno successivo alla loro presentazione e che si è verificata la fattispecie che dà luogo alla decadenza della Giunta comunale ed allo scioglimento del Consiglio comunale prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 1 (dimissioni del Sindaco) della legge 8 giugno 1990, n. 142;

ATTESO che il Consiglio e la Giunta del Comune di Sutrio (Udine) rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, che avrà luogo, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, fra il 15 aprile ed il 15 giugno 2004, e che sino alla predetta elezione le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTO, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della

Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2365 dell'1 agosto 2003;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Sutrio (Udine) è sciolto.

2. Il Consiglio e la Giunta del Comune di Sutrio (Udine) rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, che avrà luogo, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, fra il 15 aprile ed il 15 giugno 2004. Sino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Sutrio (Udine), al Commissario di Governo nella Regione e all'Ufficio territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 agosto 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0304/Pres.

Legge regionale 23/1997, articolo 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Reana del Rojale (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali amministrative del 13 giugno 1999 sono stati eletti il Consiglio comunale di Reana del Rojale (Udine) ed il Sindaco del medesimo Comune nella persona del sig. Franco Iacop;

PRESO ATTO che in data 24 giugno 2003 il Sindaco del Comune di Reana del Rojale (Udine) ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

CONSIDERATO che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

CONSTATATO, quindi, che le dimissioni del Sindaco del Comune di Reana del Rojale sono divenute irrevocabili essendo decorso il ventesimo giorno successivo alla loro presentazione e che si è verificata la fattispecie che dà luogo alla decadenza della Giunta comunale ed allo scioglimento del Consiglio comunale prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 1 (dimissioni del Sindaco) della legge 8 giugno 1990, n. 142;

ATTESO che il Consiglio e la Giunta del Comune di Reana del Rojale (Udine) rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, che avrà luogo, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, fra il 15 aprile ed il 15 giugno 2004, e che sino alla predetta elezione le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTO, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2364 dell'1 agosto 2003;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Reana del Rojale (Udine) è sciolto.

2. Il Consiglio e la Giunta del Comune di Reana del Rojale (Udine) rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, che avrà luogo, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, fra il 15 aprile ed il 15 giugno 2004. Sino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Reana del Rojale (Udine), al Commissario di Governo nella Regione e all'Ufficio territoriale del Governo di

Udine, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 agosto 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0305/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 47, comma 2. Comitato di gestione per l'Amministrazione del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia. Sostituzione Segretario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 45 della stessa legge regionale, ai sensi del quale è stato istituito il Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

VISTO il comma 1 dell'articolo 47 della citata legge regionale 12/2002, il quale dispone che l'Amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione avente sede presso la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo ed organizzativo al Comitato stesso;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 47 ai sensi del quale il citato Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 48 della sopra indicata legge regionale, il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. assicura il supporto tecnico, amministrativo ed organizzativo al sopraccitato Comitato;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0238/Pres. dell'1 luglio 2003 con il quale è stato costituito il Comitato medesimo;

CONSIDERATO che, con tale provvedimento, sono stati nominati, quale Segretario e Segretario sostituto del Comitato, rispettivamente il rag. Gianni Renzulli ed il dott. Sergio Tamburlini;

VISTA la nota del 7 luglio 2003 della banca interessata, in cui viene comunicato che, con decorrenza 30 giugno 2003, il rag. Gianni Renzulli ha cessato di prestare servizio per quiescenza e che, analogamente, a far data dal 31 luglio 2003, cesserà dal servizio il dott. Sergio Tamburlini;

ATTESA la necessità, per il regolare funzionamento del Comitato, di provvedere alle sostituzioni del Segretario e del Segretario sostituto;

VISTA la sopra indicata nota del Mediocredito, in cui vengono altresì segnalati il dott. Vincenzo Spinelli ed il dott. Alessandro Marchetti, rispettivamente come Segretario e Segretario sostituto;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2368 dell'1 agosto 2003;

DECRETA

Il dott. Vincenzo Spinelli e il dott. Alessandro Marchetti sono nominati, rispettivamente, Segretario e Segretario sostituto del Comitato di gestione del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia in sostituzione del rag. Gianni Renzulli e del dott. Sergio Tamburlini, collocati in quiescenza.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 agosto 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0307/Pres.

Legge 185/1992, articolo 2, comma 1. Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi in Provincia di Udine il 15 giugno 2003 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 15 giugno 2003 la Provincia di Udine è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle produzioni;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale di Udine;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2373 del 1° agosto 2003, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. AGR/1-8/18371 del 20 agosto 2003;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 15 giugno 2003;

DECRETA

1) A' sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «grandine» verificatosi nella provincia di Udine il 15 giugno 2003.

2) Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente punto 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 15 giugno 2003. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 agosto 2003

ILLY

GRANDINE DEL 15 GIUGNO 2003

PROVINCIA DI UDINE

Comuni, località, fogli di mappa interessati dall'evento e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	**Località danneggiate**	**Numero dei fogli di mappa interessati dall'evento**	**Provvidenze invocate legge 185/1992 art. 3, così come modificato dal D.L. 200/2002**
Cividale del Friuli	Druga, Madriolo, Ancona, Purgessimo	Fogli di mappa *interamente delimitati:* n. 17, 23 Fogli di mappa *parzialmente delimitati:* n. 12 (a sud strada statale 54), 18 (a ovest dell'abitato di Purgessimo, Purgessimo compreso)	articolo 3, comma 2, lettere a) e b) legge 185/1992
Prepotto	Bodigoi, Fragelis, Cladrecis, S. Pietro Chiazzacco, Cialla, Bucovizza, Tercimonte, Casali Brischis	Fogli di mappa *interamente delimitati:* n. 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23	articolo 3, comma 2, lettere a) e b) legge 185/1992
Pulfero	Lasiz, Tarcetta, Brischis	Fogli di mappa *interamente delimitati:* n. 33, 34	articolo 3, comma 2, lettere a) e b) legge 185/1992
San Pietro di Natisone	Ponteacco, Clenia, Vernasso, Tobarna, Sorzento	Fogli di mappa *interamente delimitati:* n. 6, 9, 12, 15, 16, 17	articolo 3, comma 2, lettere a) e b) legge 185/1992

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0308/Pres.

Legge regionale 45/1981. Approvazione del Regolamento comunale per il servizio di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto del Comune di Romans d'Isonzo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, Capi V e V bis;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano generale per il risanamento delle acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che, in data 28 ottobre 2002, sono pervenuti alla Direzione regionale dell'ambiente gli atti riguardanti il Regolamento di fognatura comunale di Romans d'Isonzo per il previsto parere del Comitato tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 e che gli stessi sono stati integrati in data 18 marzo 2003 e 22 aprile 2003 con la documentazione e le integrazioni richieste dalla citata Direzione;

VISTO il testo, adottato dal Consiglio comunale di Romans d'Isonzo con deliberazione n. 26 del 23 settembre 2002, del «Regolamento comunale per il servizio di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto» e la nota del Comune stesso prot. n. 4745 del 22 aprile 2003 che viene a far parte integrante del Regolamento, dove risultano recepite le disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/1999, nonché le normative del settore non in contrasto;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dall'Amministrazione comunale per la gestione dei pubblici servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 152 e delle norme del Piano regionale di risanamento delle acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b) della citata legge regionale 45/1981, così come modificata dall'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di competenza, l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi per gli scarichi che recapitano nelle fognature pubbliche;

VISTO il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 3/2001, con cui è stato abolito l'organo consultivo del Comitato tecnico regionale, già preposto ad emettere il parere sui regolamenti di fognatura prima dell'approvazione degli stessi da parte del Presidente della Giunta regionale;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta regionale n. 0367 del 12 febbraio 2002, assunta su proposta dell'Assessore regionale dell'organizzazione e del personale, dove sono state apportate le modifiche sulle competenze della dirigenza regionale con l'attribuzione delle funzioni consultive già espletate dal Comitato tecnico regionale, soppresso a far data dall'1 gennaio 2002;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- disciplinare gli scarichi provenienti dagli insediamenti di qualunque tipo, aventi recapito nella rete fognaria comunale;
- definire i valori limite di emissione, le norme e le prescrizioni riguardanti gli scarichi nella rete fognaria comunale;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;
- fissare le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni per allacciamento, scarico, ispezioni e controlli per insediamenti di tipo residenziale e industriale nella rete fognaria comunale;
- definire le modalità di pagamento per i servizi tecnici e amministrativi prestati;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Comune, ente gestore e le utenze;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Romans d'Isonzo ha acquisito per il Regolamento comunale in esame il parere favorevole dell'A.R.P.A, prot. 1.1.M11127/2002 di data 25 marzo 2002;

VISTO il parere n. 06/03 di data 2 aprile 2003, con il quale il Direttore del servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione regionale dell'ambiente si è espresso favorevolmente sul Regolamento comunale di fognatura di Romans d'Isonzo, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 di data 23 settembre 2002 così come integrato con nota del Comune stesso, prot. n. 4745 del 22 aprile 2003, che viene a far parte integrante del Regolamento medesimo;

RILEVATO che la deliberazione del Consiglio comunale di Romans d'Isonzo n. 26 di data 23 settembre 2002, di approvazione del testo del Regolamento comunale di fognatura è assoggettabile, senza controllo preventivo del Comitato regionale di controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, articolo 15, comma 1, lettera b) è approvato il «Regolamento comunale per il servizio di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto» del Comune di Romans d'Isonzo, adottato con deliberazione consiliare n. 26 di data 23 settembre 2002, come integrato con nota del Comune stesso, prot. n. 4745 del 22 aprile 2003, che viene a far parte integrante del Regolamento medesimo.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, lì 29 agosto 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0309/Pres.

Legge regionale 3/1996. Comunella - Srenja Vicinia «La Comune di Borst» con sede in San Dorligo della Valle (Trieste), località S. Antonio in Bosco, n. 136. Riconoscimento personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 3/1996 che stabilisce che con il provvedimento di concessione della personalità giuridica è approvato anche lo Statuto dell'associazione;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 3/1996 che prevede l'istituzione del pubblico elenco regionale delle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;

VISTA la domanda del 29 novembre 2001 del Presidente della Comunella - Srenja Vicinia «La Comune di Borst» con sede in San Dorligo della Valle (Trieste), località S. Antonio in Bosco, n. 136, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Comunella;

VISTO l'atto di ricognizione di data 7 novembre 2001, rogito del notaio dott. Roberto Comisso, rep. 90902, rac. 7478 ed i successivi atti integrativi di data 19 dicembre 2001, rogito del notaio dott. Roberto Comisso, rep. 91102, rac. 7550 e di data 4 novembre 2002, rogito del notaio dott. Roberto Comisso, rep. 92136, rac. 8004;

VISTO lo Statuto, allegato all'atto integrativo di data 4 novembre 2002, rogito del notaio dott. Roberto Comisso, rep. 92136, rac. 8004;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTA la nota prot. n. 3525 UL-c/51-7633/2, del 14 giugno 2002 dell'Ufficio legislativo e legale con cui si invita la Direzione regionale delle foreste ad approfondire l'istruttoria relativa alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica da parte della Comunella;

VISTA la nota prot. n. F/6-3/11189, del 30 luglio 2002 della Direzione regionale delle foreste con cui si richiede alla Comunella in questione di integrare la documentazione già presentata;

VISTE le note di data 19 dicembre 2002 e 19 maggio 2003 con cui la Comunella ha provveduto a inoltrare la documentazione integrativa richiesta ed in particolare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli consorti, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 3/1996, articolo 2, comma 2, lettera a);

CONSTATATO che la Comunella in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale n. 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio;

RITENUTO che, le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Comunella - Srenja Vicinia «La Comune di Borst» con sede in San Dorligo della Valle (Trieste), località S. Antonio, n. 136, come Consorzio di Comunioni familiari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2259 del 25 luglio 2003;

VISTO il Codice civile e le relative disposizioni d'attuazione;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;

VISTO lo Statuto di autonomia;

DECRETA

- E' riconosciuta la personalità giuridica della Comunella - Srenja Vicinia «La Comune di Borst» con sede in San Dorligo della Valle (Trieste), località S. Antonio in Bosco, n. 136.

- E' approvato lo Statuto della Comunella - Srenja Vicinia «La Comune di Borst» con sede in San Dorligo della Valle (Trieste), località S. Antonio in Bosco, n. 136 nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

- Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3/1996 la Comunella «La Comune di Borst» sarà iscritta nel pubblico elenco regionale delle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 agosto 2003

ILLY

STATUTO
della

COMUNELLA-SRENJA VICINIA
denominata
«LA COMUNE DI BORST»
anche
«COMUNE DI BORST»
anche
«FRAZIONE DI S. ANTONIO IN BOSCO-COMUNE AMMINISTRATIVO DI S. DORLIGO DELLA VALLE»
anche
«BORST COMUNE»
anche
«COMUNE CENSUARIO DI BORST»
anche
«BORST COMUNE CENSUARIO»
anche
«DAVČNA OBČINA BORST»

CAPITOLO I

NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Natura

La Comunella - Srenja Vicinia denominata «La Comune di Borst» anche «Comune di Borst» anche «Frazione di S. Antonio in Bosco - Comune Amministrativo di S. Dorligo della Valle» anche «Borst Comune» anche «Comune Censuario di Borst» anche «Borst Comune Censuario» anche «Davčna občina Borst» poiché negli atti pubblici si riscontrano le denominazioni suindicate per il medesimo soggetto, è una comunione familiare di diritto privato senza fini di lucro, costituita dai Capifamiglia dei Comunisti (in seguito detti Consorti) di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che esercitano in comune il diritto di proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o successivamente acquistati.

Art. 2

Sede, denominazione

La Comunella - Srenja Vicinia ha la sua sede in località S. Antonio in Bosco - Boršt n. 136 nel Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina (Trieste).

La denominazione ufficiale della Comunella - Srenja Vicinia è «La Comune di Borst» anche «Comune di Borst» anche «Frazione di S. Antonio in Bosco - Comune Amministrativo di S. Dorligo della Valle» anche «Borst Comune» anche «Comune Censuario di Borst» anche «Borst Comune Censuario» anche «Davčna občina Borst» poiché negli atti pubblici si riscontrano le denominazioni suindicate per il medesimo soggetto.

Art. 3

Finalità

La Comunella - Srenja Vicinia si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di assoluta proprietà e di organizzare, in comune e a favore dei Consorti, l'esercizio di attività volte alla cura, alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune, in base alle consuetudini e alle tradizioni.

La Comunella - Srenja Vicinia può inoltre promuovere autonomamente o favorire le iniziative di altre organizzazioni, dirette alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale nell'ambito del Comune censuario di appartenenza, purché non contrastanti con le finalità primarie di cui al capoverso precedente.

Art. 4

Beni della Comunella - Srenja Vicinia

Il patrimonio antico è costituito dai beni pervenuti in proprietà in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare P.T. 169, 173, 214, 282, 283, 452, 335 del C.C. di S. Antonio in Bosco - Boršt, P.T. 1471 del C.C. di Basovizza - Bazovica, P.T. 487 del C.C. di S. Giuseppe della Chiusa - Ricmanje, P.T. 289 del C.C. di Grozzana - Gročana e P.T. 267 del C.C. di Draga S. Elia e sono iscritti al nome di:

a) la Comune di Borst,

b) Comune di Borst,

c) Frazione di S. Antonio in Bosco - Comune amministrativo di S. Dorligo della Valle,

d) Borst Comune,

e) Comune Censuario di Borst,

f) Borst Comune Censuario,

g) Davčna Občina Borst.

I beni della Comunella - Srenja Vicinia, chiamati tradizionalmente «proprietà assoluta» sono costituiti:

a) dai beni allodiali (tramandati da padre a figlio) appresi per decreto dell'Autorità statale o comunque acquistati a qualsiasi titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952.

   Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Comunella - Srenja Vicinia, sono indivisibili, inalienabili e indisponibili, in quanto soggetti a vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali.

b) dai beni acquistati successivamente al 31 dicembre 1952, chiamati «nuovo patrimonio», i quali possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non soggetti ai vincoli imposti al bene antico.

L'utilizzazione del bene comune avviene in conformità alla sua destinazione in modo indiviso, cioè per quote.

Art. 5

Occasioni di lavoro

Con la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune, la Comunella - Srenja Vicinia promuove occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività di interesse per la Comunella - Srenja Vicinia.

Art. 6

Soggetti

I Soggetti sono i Consorti della Comunella - Srenja Vicinia portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Comunella - Srenja Vicinia e costituiscono comunione di persone e di beni in base allo Statuto ed alle consuetudini. Essi esercitano in comune, da tempo immemorabile, il diritto di proprietà sul patrimonio della Comunella - Srenja Vicinia.

Art. 7

Acquisto dello stato di Consorte della Comunella - Srenja Vicinia

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservate per l'acquisizione del titolo di Consorti della Comunella - Srenja Vicinia hanno diritto di chiedere l'iscrizione nel libro catastale quei cittadini che:

a) per donazione o alla morte dei propri ascendenti legittimi risultino legittimi discendenti di un Consorte.

   Alla morte di un Consorte pertanto, tutti i suoi figli, conviventi o non, cioè Capifamiglia, possono chiedere l'iscrizione nel libro catastale.

   Il Regolamento può prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione e ritardare fino ad un anno l'esercizio dei diritti di Consorte, quando i figli siano più di uno e tutti Capifamiglia.

   I figli naturali riconosciuti e quelli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purché residenti nella Provincia di Trieste.

   Per i figli minorenni la domanda è proposta da chi esercita la patria potestà; eccezionalmente l'iscrizione può essere disposta d'ufficio dal Consiglio direttivo della Comunella - Srenja Vicinia;

b) hanno acquisito tale diritto, adempiendo alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Comunella - Srenja Vicinia.

Art. 8

Sospensione dall'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia

Vengono sospesi dall'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia i Consorti che:

a) non risultano residenti nella Provincia di Trieste la sospensione opera automaticamente, tuttavia decade dopo sei mesi di stabile residenza nella Provincia di Trieste;

b) palesemente danneggiano o pregiudicano la conservazione del patrimonio della Comunella - Srenja Vicinia;

c) contravvengono alle disposizioni del presente Statuto o alle consuetudini.

Le sospensioni di cui alle lettere b) e c) vengono deliberate dall'Assemblea della Comunella - Srenja Vicinia, con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei sindaci.

Art. 9

Perdita dell'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia

Perdono il diritto all'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia i Consorti che:

a) per 20 anni consecutivi non abbiano esercitato alcuno dei diritti ed adempiuto ad alcuno dei doveri a loro spettanti, presumendosi la loro rinuncia;

b) omettono di presentare la domanda di iscrizione nel libro del Catasto nei 5 anni successivi alla morte di un Consorte, del quale risultano essere legittimi discendenti.

La perdita dei diritti di cui sopra viene deliberata dall'Assemblea della Comunella - Srenja Vicinia, a maggioranza di due terzi dei partecipanti e comporta la cancellazione dal libro del Catasto. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei sindaci.

Non perde lo stato di Consorte chi dopo l'iscrizione nel libro del Catasto venga adottato da persona non appartenente alla Comunella - Srenja Vicinia.

Art. 10

Catasto della Comunella - Srenja Vicinia

Per Catasto o libro dei soci della Comunella - Srenja Vicinia si intende il ruolo dei Consorti della Comunella - Srenja Vicinia con l'indicazione del titolo di appartenenza alla Comunella - Srenja Vicinia.

L'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia spetta soltanto agli iscritti nel libro del Catasto, a decorrere dal momento dell'iscrizione stessa.

Il libro del Catasto della Comunella - Srenja Vicinia è depositato presso la sede della Comunella - Srenja Vicinia o presso il Presidente in carica e ogni Consorte può prenderne visione o chiederne copia a proprie spese.

L'Assemblea procede alla revisione generale del libro del Catasto almeno ogni dieci anni, su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 11

Diritti e doveri dei Consorti

I Consorti della Comunella - Srenja Vicinia che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della Comunella - Srenja Vicinia e alla partecipazione attiva alle adunanze dell'Assemblea generale, nonché al godimento dei beni della Comunella - Srenja Vicinia, ai sensi delle determinazioni degli organi sociali e nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie.

I Consorti hanno il dovere di ottemperare alle norme del presente Statuto, alle regole consuetudinarie e alle decisioni degli organi della Comunella - Srenja Vicinia, nonché di partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dagli stessi, con particolare riguardo a quelle dirette alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune.

CAPITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO E RAPPRESENTANZA DELLA COMUNELLA - SRENJA VICINIA

CAPO PRIMO

DEFINIZIONE

Art. 12

Organi della Comunella - Srenja Vicinia

Gli organi della Comunella - Srenja Vicinia sono:

a) l'Assemblea generale della Comunella - Srenja Vicinia;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei sindaci.

CAPO SECONDO

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13

Competenze

All'Assemblea generale, costituita da tutti i Consorti, sono attribuite le seguenti competenze:

a) approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;
b) approvazione delle variazioni al libro del Catasto;
c) approvazione del conto consuntivo dell'esercizio annuale e della relazione sullo stato della Comunella - Srenja Vicinia (in seduta ordinaria);
d) approvazione dei Regolamenti di attuazione dello Statuto e delle relative modifiche;
e) surrogazione dei Consiglieri e dei Sindaci che siano venuti a mancare per qualsiasi causa;
f) accordi di tipo associativo con altre organizzazioni della medesima natura;
g) trattazione e decisione degli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.

Ogni 4 anni l'Assemblea, costituita in seggio elettorale, procede all'elezione per alzata di mano o a scrutinio segreto del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci.

L'Assemblea può inoltre sostituire in ogni momento l'intero Consiglio, quando i suoi componenti elettivi

siano ridotti a tre oppure in base a deliberazione motivata da gravi violazioni statutarie.

Art. 14

Funzionamento

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per gli adempimenti di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, e in seduta ordinaria o straordinaria su eventuale richiesta del Consiglio direttivo, del Collegio dei sindaci o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Consorti iscritti nel libro del Catasto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale - indicante luogo, ora e Ordine del giorno della seduta - viene redatto dal Consiglio direttivo ed affisso all'Albo della Comunella - Srenja Vicinia almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente convocate deliberano validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, su tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, fatta eccezione per le maggioranze previste in materie specifiche.

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati con la presenza - anche a mezzo delega - di almeno la maggioranza dei Consorti e con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Le deliberazioni in materia statutaria devono essere verbalizzate da un notaio: tutte le altre dal Segretario della Comunella - Srenja Vicinia, con la controfirma del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto, scegliendolo tra i membri del Consiglio direttivo.

Le sedute dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Comunella - Srenja Vicinia.

Art. 15

Partecipazione alle sedute

Ciascun Consorte ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale, di intervenire nella discussione e di formulare proposte sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il minore ed il Consorte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può essere rappresentato, in base a delega scritta, da altro Consorte non componente il Consiglio.

Nessun Consorte può avere più di quattro deleghe.

Il Consorte che senza motivo giustificato non partecipi, direttamente o per delega, per 3 anni consecutivi alle riunioni, perde il diritto al godimento del patrimonio comune.

CAPO TERZO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Composizione e competenze

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 Consiglieri, eletti dall'Assemblea generale, tra i quali vengono ripartite, in base alle norme del presente Statuto, le funzioni di Presidente, Vice - Presidente, Segretario e Tesoriere della Comunella - Srenja Vicinia.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione del patrimonio comune. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che per Statuto sono di esclusiva competenza degli altri organi della Comunella - Srenja Vicinia.

Il Consiglio direttivo si riunisce, in particolare, per:

a) proporre, all'unanimità, le variazioni al libro del Catasto;

b) eleggere il Presidente ed il vice Presidente, fissandone i relativi onorari;

c) assumere e licenziare il personale;

d) provvedere a tutti gli affari correnti, nonché alle liti attive e passive;

e) approvare eventuali piani o progetti pluriennali;

f) deliberare, previa pubblicazione all'Albo della Comunella - Srenja Vicinia, in materia di patrimonio disponibile, con particolare riguardo alle compravendite, agli atti ed ai contratti di qualsiasi natura;

g) redigere il rendiconto dell'esercizio annuale con la relazione sullo stato della Comunella - Srenja Vicinia;

i) deliberare in ordine ai rapporti con altri Enti pubblici e privati;

l) convocare le Assemblee, determinandone l'Ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo provvede altresì alla raccolta, conservazione e pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni.

Art. 17

Funzionamento

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso recapitato al domicilio almeno 3 giorni prima con la precisazione dell'Ordine del giorno:

a) almeno ogni quattro mesi,

b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno,

c) su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera validamente, con la presenza di almeno tre Consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, mentre quelle di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

Art. 18

Partecipazione alle sedute

Decade dall'incarico il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive: trascorso un mese dalla notifica della decadenza, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente coopta un Consorte fino alla prima Assemblea dei Consorti.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano i soli Consiglieri ed in via eccezionale le persone ammesse dal Consiglio stesso per esprimere pareri su singole questioni, senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio possono, per deliberazioni non riservate, presenziare senza diritto di voto e di parola tutti i Consorti.

CAPO QUARTO

PRESIDENTE

Art. 19

Competenze

Il Presidente è il legale rappresentante della Comunella - Srenja Vicinia. Accettando l'incarico s'impegna solennemente a difendere i diritti della Comunella - Srenja Vicinia e dei Consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti; vigilando sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività dei dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e del libro del Catasto.

Il Presidente è inoltre competente a nominare il Segretario e il Tesoriere della Comunella - Srenja Vicinia, scegliendoli tra i Consiglieri, e a fissarne i relativi onorari.

Art. 20

Durata in carica, sostituzione

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile per più di due volte.

In caso d'impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, con l'obbligo di assumere lo stesso impegno e la stessa responsabilità.

CAPO QUINTO

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 21

Composizione e competenze

Il Collegio dei sindaci è composto da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti.

Il Collegio dei sindaci controlla l'attività degli organi della Comunella - Srenja Vicinia e le relative deliberazioni, soprattutto per verificarne la compatibilità con lo Statuto, con i Regolamenti e con le regole consuetudinarie, partecipa alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, e può chiederne la convocazione ogni qualvolta dall'esame dei libri sociali o comunque dall'esercizio della sua attività di controllo risultasse necessario proporre particolari provvedimenti.

Il Collegio dei sindaci può inoltre fungere da Collegio arbitrale, con compiti di composizione delle eventuali controversie nella interpretazione e nella applicazione dello Statuto, delle consuetudini e di liti comunque relative all'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22

Incompatibilità con le cariche sociali

Non può essere eletto Presidente, Consigliere o Sindaco e se già eletto decade, chi abbia rapporti di lite o di lavoro dipendente fisso con la Comunella - Srenja Vicinia.

Non può essere eletto come Presidente chi già riveste tale carica in altre Vicinie-Srenje-Comunelle.

Art. 23

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni approvate dagli organi della Comunella - Srenja Vicinia sono pubblicate all'Albo della Comunella - Srenja Vicinia per 7 giorni consecutivi e diventano esecutive al termine della pubblicazione e una copia e trasmessa alla Comunanza Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Ciascun organo della Comunella - Srenja Vicinia può in caso di urgenza e con separata votazione dichiarare l'immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni.

CAPITOLO III

RAPPORTI DELLA COMUNELLA - SRENJA VICINIA CON LA COMUNANZA-AGRARNA SKUPNOST DELLE COMUNELLE JUS VICINIE SRENJE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Art. 24

Associazione

Ferma la propria autonomia, della singola Comunella - Srenja Vicinia è associata alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Il Presidente della Comunella - Srenja Vicinia fa parte del Consiglio della Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Art. 25

Finalità

La Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste si propone di coordinare le iniziative e le attività delle Comunelle - Jus Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste, sia in via generale che per materie dalle stesse definite di comune interesse.

Una copia di ciascuna deliberazione approvata dagli Organi collegiali della Comunella - Srenja Vicinia viene, a tal fine, trasmessa per controllo alla Comunanza - Agrarna Skupnost.

I rapporti della Comunella - Srenja Vicinia con la Regione, la Provincia, il Comune di appartenenza e con la Comunità montana possono essere instaurati attraverso la Comunanza-Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje.

Art. 26

Conferimento di compiti specifici

La Comunella - Srenja Vicinia può conferire alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, in forza di apposita deliberazione, i seguenti compiti:

a) la ricognizione dello Statuto, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;

b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del Catasto della Comunella - Srenja Vicinia;

c) la ricognizione generale del patrimonio, indicandone la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

Art. 27

Esercizio del pascolo su beni di altre Comunelle e Vicinie su quelli della Comunanza-Agrarna Skupnost

La Comunella - Srenja Vicinia può assumere, in tutto o in parte, l'organizzazione e la gestione del pascolo non più esercitato da altre Comunelle - Jus o Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste sui beni propri e su quelli della Comunanza- Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, secondo le tradizioni e il presente Statuto.

Art. 28

Norma finale

Per tutto quanto non è regolato o previsto nel presente Statuto valgono le regole consuetudinarie, le norme del codice civile e altre norme legislative e regolamentari applicabili alle organizzazioni di questo tipo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

STATUT

SRENJA poimenovana «LA COMUNE DI BORST»
tudi
«COMUNE DI BORST»
tudi
«FRAZIONE DI S. ANTONIO IN BOSCO-COMUNE AMMINISTRATIVO DI S. DORLIGO DELLA VALLE»
tudi
«BORST COMUNE»
tudi
«COMUNE CENSUARIO DI BORST»
tudi
«BORST COMUNE CENSUARIO»
tudi
«DAVČNA OBČINA BORST»

I. POGLAVJE
SPLOŠNA NAČELA

1. Člen

Predmet

Srenja poimenovana «La Comune di Borst» tudi «Comune di Borst» tudi «Frazione di S. Antonio in Bosco - Comune Amministrativo di S. Dorligo della Valle» tudi «Borst Comune» tudi «Comune Censuario di Borst» tudi «Borst Comune Censuario» tudi «Davčna občina Borst», ker se v javnih aktih uporabljajo navedene nazive za isti subjekt, je po zasebnem pravu neprofitna družinska skupnost, ki jo sestavljajo družinski poglavarji udov (v nadaljnem tekstu Člani) starodavnih naseljencev, ki si sledijo z dedovanjem v skladu s tradicijami in uveljavljajo skupno pravico do starodavnega kmetijsko-gozdno-pastirskega imetja in do povezanih ali pozneje kupljenih posesti in uslug.

2. Člen

Sedež, ime

Srenja ima svoj sedež v kraju Boršt št. 136 - Občina Dolina.

Uradno ime Srenje je «Comunella - Srenja Vicinia - poimenovana «La Comune di Borst» tudi «Comune di Borst» tudi «Frazione di S. Antonio in Bosco - Comune Amministrativo di S.Dorligo della Valle» tudi «Borst Comune» tudi «Comune Censuario di Borst» tudi «Borst Comune Censuario» tudi «Davčna občina Borst», ker se v javnih aktih uporabljajo navedene nazive za isti subjekt.

3. Člen

Cilji

Srenja si zastavlja cilj, da nedeljivo upravlja in uživa premoženje izključne lastnine in organizira, skupno s člani in v njihovo korist, uveljavljanje dejavnosti, ki teži k upravljanju, ohranjevanju in razvoju skupnega premoženja, na podlagi navad in običajev.

Srenja, poleg navedenega, lahko tudi samostojno sproži ali podpira pobude drugih organizacij, ki težijo k valoriziranju naravnega, zgodovinskega in kulturnega premoženja v okviru pripadajoče davčne Občine pod pogojem, da niso v nasprotju s primarnimi cilji, ki jih navaja prejšnji odstavek.

4. Člen

Imetje Srenje

Starodavno premoženje sestavlja imetje, ki je prešlo v last preko vpisa v zemljiških knjigah, s priposestvovanjem (usucapione), in katerih celotna sestava in opis sta razvidni iz zemljiške knjige PT 169, 173, 214, 282, 283, 452, 335 K.O. Boršt, P.T. 1471 K.O. Bazovica, P.T. 487 K.O. Ricmanje in P.T. 289 K.O. Gročana in P.T. 267 K.O. Draga in je vpisano na ime:

a) la Comune di Borst
b) Comune di Borst
c) Frazione di S. Antonio in Bosco - Comune amministrativo di S. Dorligo della Valle
d) Borst Comune
e) Comune censuario di Borst
f) Borst Comune censuario
g) Davčna Občina Borst»

Imetje Srenje, ki se tradicionalno imenuje «absolutna lastnina», sestavljajo:

a) alodialno imetje (izročeno iz roda v rod) pridobljeno z odloki državne oblasti ali kakorkoli kupljeno v kakršnekoli namene pred datumom 31. decembra 1952.

   Omenjeno imetje, ki sestavlja starodavno imetje Srenje, je nedeljivo, neodtuljivo in nerazpoložljivo, v kolikor je podvrženo namenski služnosti za kmetijske-gozdne-pastirske dejavnosti.

b) imetje kupljeno po 31. decembru 1952., imenovano «novo premoženje», ki je lahko predmet svobodnega pogajanja in ni torej podvrženo služnostim, s katerimi je obremenjeno starodavno imetje.

   Uporaba skupnega imetja se uresniči v skladu z njegovo namembnostjo in sicer nedeljivo, oziroma po deležih.

5. Člen

Možnosti dela

Z ohranjevanjem in izboljšavo skupnega premoženja Srenje spodbuja možnosti dela za družine svojih članov in dejavnosti, ki so v interesu Srenje.

6. Člen

Upravičenci

Upravičenci so člani Srenje, nosilci družinskih interesov, združeni v Srenje, ki sestavljajo skupnost oseb in imetja na podlagi statuta in običajev. Ti skupno uživajo, od zdavnaj, pravico lastnine na premoženje Srenje.

7. Člen

Pridobitev statusa člana Srenje

V skladu s starodavnimi običaji, katerih so se zmeraj držali za pridobitev naživa člana Srenje, imajo pravico, da vprašajo za vpis v zemljiško knjigo tisti državljani, ki:

a) se preko donacije ali po smrti njihovih zakonitih prednikov izkažejo kot zakoniti potomci nekega člana.

Po smrti nekega člana, vsi njegovi sinovi, sožitelji ali ne, torej družinski poglavarji, lahko vprašajo za vpis v zemljiško knjigo.

Pravilnik lahko določa izplačilo vpisne pristojbine in lahko zakasni največ za eno leto uživanje članskih pravic, ko je več sinov in so vsi družinski poglavarji.

Priznani nezakonski in posvojeni sinovi imajo iste pravice kot zakoniti sinovi pod pogojem, da bivajo v Tržaški Pokrajini.

Za mladoletne sinove vloži prošnjo, kdor izvaja očetovsko oblast; Upravni svet Srenje lahko izjemno odloči vpis uradno.

b) so pridobili to pravico z izpolnjevanjem pogojev časa, načina, prispevkov v denarju ali v delu, ki so določeni v vsakem posameznem primeru na podlagi posebne odločbe Skupščine Srenje.

8. Člen

Začasna prepoved uživanja pravic Srenje

Uživanje pravic Srenje je začasno prekinjeno tistim članom:

a) za katere se ugotovi, da nimajo stalnega bivališča v Tržaški Pokrajini; prekinitev je avtomatska, vendar preneha po šestih mesecih stalnega bivališča v Tržaški Pokrajini;

b) ki očitno škodujejo premoženju Srenje ali otežkočijo njegovo ohranjanje;

c) ki prekršijo določbe tega Statuta ali običajem.

Začasne prepovedi navedene pod črkami b) in c) odloči Skupščina Srenje z dvotretjinskimi glasovi udeležencev. Zoper tej odločbi, o kateri je treba seznaniti naslovljenca v teku tridsetih dni po odobritvi, se prizadeti lahko pritoži pri Nadzornem odboru v teku tridesetih dni po uradnem obvestilu.

9. Člen

Izguba uživanja pravic Srenje

Pravico do uživanja pravic Srenje izgubijo člani:

a) ki niso 20 let zaporedoma uživali nikakršne pravice in niti izvajali nobene dolžnosti, ki jim je pripadala, domnevno, ker so se jim odpovedali;

b) ki niso vložili prošnje za vpis v Zemljiški knjigi v teku petih let po smrti člana, od katerega so bili zakoniti potomci.

Izgubo pravic, kot zgoraj navedeno, odloči Skupščina Srenje z dvotretjinsko večino udeležencev in ima kot posledico izbris iz Zemljiške knjige. Zoper tej odločbi, o kateri je treba seznaniti naslovljenca v teku tridesetih dni po odobritvi, se prizadeti lahko pritoži pri Nadzornem odboru v teku tridesetih dni po uradnem obvestilu.

Status člana ne izgubi, kdor je bil po vpisu v Zemljiški knjigi posinovljen od osebe, ki ni pripadnik Srenje.

10. Člen

Zemljiška knjiga Srenje

Kot Zemljiška knjiga ali Knjiga članov se razume razpored članov Srenje z navedbo pravice pripadnosti Srenji.

Uživanje pravic Srenje pripada samo vpisanim v Zemljiški knjigi začenši z dnevom samega vpisa.

Zemljiška knjiga Srenje je shranjena na sedežu Srenje ali pri Predsedniku, ki opravlja to dolžnost in vsak član ima pravico, da vpogleda vanjo ali da vpraša, na lastne stroške, za kopijo.

Splošno revizijo Zemljiške knjige izvaja Skupščina vsaj vsakih desetih let na predlog Upravnega odbora.

11. Člen

Pravice in dolžnosti članov.

Člani Srenje, ki niso dokončno ali začasno izgubili svojih pravic, imajo aktivno in pasivno volilno pravico v notranjosti Srenje in pravico k aktivni udeležbi pri zborovanjih Občnega Zbora, ter k uživanju imetja Srenje v skladu z določbami članskih organov in ob spoštovanju pravil Statuta in običajev.

Člani so dolžni spoštovati predpise pričujočega Statuta, običajna pravila in odločitve organov Srenje in se aktivno udeležiti pri vseh pobudah, ki jih ti organi sprožijo, s posebno pažnjo na tiste pobude, ki so usmerjene k ohranjanju in razvoju skupnega premoženja.

II. POGLAVJE

NOTRANJA UREDITEV IN PREDSTAVNIŠTVO SRENJE

PRVI ODSTAVEK

DEFINICIJA

12. Člen

Organi Srenje

Organi Srenje so:

a) Občni Zbor Srenje;

b) Upravni Svet;

c) Predsednik;

d) Nadzorni Odbor.

DRUGI ODSTAVEK

OBČNI ZBOR

13. Člen

Pristojnosti

Občnemu Zboru, ki jo sestavljajo vsi člani, so poverjene sledeče pristojnosti:

a) odobri Statut in odgovarjajoče spremembe;

b) odobri spremembe v Zemljiški knjigi;

c) odobri letni zaključni račun in poročilo stanja Srenje (na redni seji);

d) odobri pravila izvajanja Statuta in odgovarjajoče spremembe;

e) nadomešča Svetovalce in člane Nadzornega Odbora, ki so zmanjkali iz kateregakoli razloga;

f) sklepa o dogovorih asocijaciske narave z organizacijami iste namembnosti;

g) obravnava in odloča o drugih zadevah, ki so bile stavlejne na Dnevni red.

Vsaka štiri leta se Občni Zbor sestane kot volilni sedež in izvoli, z dviganjem rok ali s tajnim glasovanjem, Upravni Svet in Nadzorni Odbor.

Poleg tega, v vsakem trenutku, lahko Občni Zbor nadomesti celotni Svet, ko se njegovi izvoljeni člani skrčijo na tri ali na podlagi odločitve, ki temelji na težkih prekrških Statuta.

14. Člen

Delovanje

Občni Zbor se sestaja na redni seji enkrat na leto, pred koncem meseca aprila, da izpolni pristojnosti pod črko c) prejšnjega člena, in na redni ali na izredni seji na morebitno zahtevo Upravnega Odbora, Nadzornega Odbora ali na utemeljeno zahtevo vsaj desetine članov vpisanih v Zemljiški knjigi.

Obvestilo o sklicanju Občnega Zbora - z navedbo kraja, ure in Dnevnega reda seje - sestavi Upravni Odbor Srenje in je izobešeno na oglasni deski Srenje vsaj deset dni pred zborovanjem.

Redne in izredne skupščine, ki so sklicane po pravilih, veljavno odločajo, neodvisno od števila prisotnih, o vseh zadevah Dnevnega reda, z izjemo večine, ki jo predvidevajo specifični argumenti.

O Statutu in o njegovih spremembah odloča prisotnost - tudi preko pooblastila - vsaj večine članov, ki to odobrijo z dvotretjinskimi glasovi.

Odločitve o zadevah Statuta mora dati na zapisnik notar; vse druge odločitve da na zapisnik Tajnik Srenje s sopodpisom Predsednika.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti Tajnika, Prdsednik imenuje namestnika, ki ga izbere med člani Upravnega Odbora.

Seje Občnega Zbora predseduje Predsednik Srenje.

15. Člen

Udeležba na sejah

Vsak član ima pravico, da se udeleži Občnih Zborov, da sodeluje pri razpravah in da izoblikuje predloge o argumentih, ki so na dnevnem redu.

Mladoletnika in člana, ki je onemogočen, da se udeleži Skupščine lahko predstavlja, na podlagi pismenega pooblastila, drugi član, ki ni v Odboru.

Noben član ne sme imeti več kot štiri pooblastila.

Član, ki se brez upravičenega razloga ne udeleži sej, neposredno ali preko pooblastila, za tri leta zaporedoma, zgubi pravico do uživanja skupnega premoženja.

TRETJI ODSTAVEK

UPRAVNI SVET

16. Člen

Sestava in pristojnosti

Upravni Svet sestavlja vsaj 5 do največ 8 Svetovalcev, ki jih izvoli Občni Zbor. Med temi so razdeljene, na podlagi norm pričujočga Statuta, funkcije Predsednika, Podpredsednika, Tajnika in Blagajnika Srenje.

Razen drugačnega določanja Skupščine, Upravni svet razpolaga polnomočno z upravljanjem skupnega premoženja. Iz tega izhaja, da lahko odloča o vseh aktih rednega in izrednega upravljanja, z izjemo tistih, ki so po Statutu v izključni pristojnosti ostalih organov Srenje.

Upravni Svet se izrecno sestane, da:

a) predlaga, enoglasno, spremembe v Zemljiški knjigi;

b) izvoli Predsednika in Podpredsednika in jima določi odgovarjajoči honorar;

c) vzame v službo in odpušča osebje;

d) poskrbi za vse tekoče zadeve in za aktivne in pasivne spore;

e) odobri morebitne plane ali dolgoletne načrte;

f) odloča, po izobešenju na oglasni deski Srenje, o zadevah razpoložljivega premoženja, s posebno pažnjo na kupoprodaje, na akte in na pogodbe katerekoli narave;

g) sestavi letni zaključni račun s poročilom stanja Srenje;

i) odloča o odnosih z drugimi javnimi in zasebnimi Ustanovami;

l) skliče Skupščine in jim določi dnevni red.

Upravni Svet skrbi tudi za zbiranje, ohranjevanje in objavo običajev in tradicij.

17. Člen

Delovanje

Predsednik skliče Upravni Svet z vabilom, ki mora biti dostavljen na članovem bivališču vsaj 3 dni prej in ki mora natančno določati dnevni red:

a) vsaj vsake štiri mesece,

b) vsakikrat, ko se Predsedniku zdi umestno,

c) na zahtevo vsaj 3 Svetovalcev.

Upravni Svet veljavno odloča, ko so prisotni vsaj 3 Svetovalci, med katerimi Predsednik ali Podpredsednik; ko so zadeve izrednega upravljanja odloča večina članov Upravnega Sveta, medtem ko za zadeve rednega upravljanja odloča večina prisotnih.

Zapisnik sej sestavi Tajnik in ga sopodpiše Predsednik.

18. Člen

Udeležba na sejah

Svetovalec izgubi funkcijo, če se ne udeleži, brez utemeljenega razloga, treh zaporednih sej: po enem mesecu po obvestilu zapadlosti, Upravni svet, na predsednikov predlog, kooptira enega člana do prve Skupščine članov.

Sej Upravnega Sveta se udeležijo samo Svetovalci in samo izjemno osebe, ki jih pripusti sam Svet, da izrazijo svoja mnenja o posameznih argumentih, a brez pravice glasovanja.

Za netajne odločbe lahko prisostvujejo sejam Sveta vsi člani, a brez pravice glasovanja in besede.

ČETRTI ODSTAVEK

PREDSEDNIK

19. Člen

Pristojnosti

Predsednik je zakoniti predstavnik Srenje. S prevzemom funkcije se svečano obveže, da bo branil pravice Srenje in članov in spodbujal njihove interese s pravočasnim sklicanjem Upravnega Sveta in z njegovim rednim delovanjem. Prav tako bo skrbel za takojšnje izvajanje odgovarjajočih odločb, tudi v postopkih zemljiškega vknjiženja, in vseh obveznosti, ki jih predvidevajo pravilniki. Pazil bo na ohranjanje premoženja, na potek del in na dejavnost uslužbencev, na ažuriranje arhiva in Zemljiške knjige.

Predsednik je tudi pristojen, da imenuje Tajnika in Blagajnika Srenje, ki ju izbere med Svetovalci, in določa njuna odgovarjajoča honorarja.

20. Člen

Trajanje funkcije, nadomestitev

Predsednik opravlja svojo funkcijo štiri leta in več kot dvakrat ne more biti takoj na novo izvoljen.

V primeru, da je zadržan, ga nadomešča Podpredsednik, ki je dolžan, da prevzame isto nalogo in isto obveznost.

PETI ODSTAVEK

NADZORNI ODBOR

21. Člen

Sestava in pristojnosti

Nadzorni Odbor sestavlja Predsednik, 2 redna člana in dva nadomestna člana.

Nadzorni Odbor nadzoruje dejavnost organov Srenje in odgovarjajoče odločitve predvsem, da preverja kompatibilnost s Statutom, s pravilniki in z običajnimi pravili, se udeležuje sej Sveta in Skupščine, in lahko zahteva njuno sklicanje vsakikrat, ko bi se ob pregledu družbenih registrov ali kakorkoli že pri opravljanju svoje nadzorne dejavnosti zdelo potrebno, da predlaga posebne ukrepe.

Nadzorni Odbor lahko deluje kot Arbitražna Komisija, ki ima nalogo, da poravnava morebitne spore pri interpretaciji in izvajanju Statuta, običajev in kakorkoli že spore, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic Srenje.

ŠESTI ODSTAVEK

RAZNA DOLOČILA

22. Člen

Nezdružljivost s članskimi funkcijami

Ne more biti izvoljen za Predsednika, Svetovalca ali Nadzornika, in če je bil že izvoljen to funkcijo izgubi, kdor je v spornem razmerju ali v stalnem službenem razmerju z Srenjo.

Ne more biti izvoljen za Predsednika, kdor že to funkcijo izvaja v drugi Srenji.

23. Člen

Objava in izvajanje odločitev

Odločitve, ki jih organi Srenje odobrijo, so objavljene na oglasni deski Srenje za 7 zaporednih dni in postanejo eksekutivne ob koncu objave; ena kopija se odpošlje Agrarni Skupnosti Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine.

Vsak organ Srenje lahko, v primeru nujnosti in z ločenim glasovanjem, izjavi takojšnjo izvršljivost svojih odločitev.

III. POGLAVJE

ODNOSI SRENJE Z AGRARNO SKUPNOSTJO JUSOV - SRENJ TRŽAŠKE POKRAJINE

24. Člen

Združenje

Kljub načelni avtonomiji posamezne Srenje je ta združena v Agrarni Skupnosti Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine.

Predsednik Srenje je istočasno član Sveta Agrarne Skupnosti Jusov Srenj Tržaške Pokrajine.

25. Člen

Cilji

Agrarna Skupnost Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine ima namen usklajevati pobude in dejavnosti Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine bodisi na splošno bodisi v zadevah, ki jih same označijo, da so skupnega interesa.

V ta namen se kopija vsake odločitve kolegijskih organov Srenje odpošlje Agrarni Skupnosti, v pregled.

Odnosi med Srenjo in Deželo, Pokrajino, Občino, kateri Srenja pripada, in Gorsko Skupnostjo se lahko vzpostavijo preko Agrarne Skupnosti Jusov - Srenj.

26. Člen

Podeljevanje posebnih nalog

Srenja lahko dodeli Agrarni Skupnosti Jusov - Srenj, na osnovi posebne odločbe, naslednje naloge:

a) preverjanje Statuta, njegovo pripravo ali predelavo, na osnovi lastnih običajev.

b) preverjanje in periodično ažuriranje Zemljiške knjige Srenje.

c) splošno preverjanje premoženja z navedbo njegove velikosti in, kjer je možno, tudi z navedbo izvora in namembnosti.

27. Člen

Izkoriščanje paše na imetjih drugih Jusov - Srenj in na tistih, ki so last Agrarne - Skupnosti

Srenja lahko prevzame, delno ali v celoti, organizacijo in upravljanje paše, ki je ne izkoriščajo več druge Srenje Tržaške Pokrajine na lastnih imetjih in na tistih, ki so last Agrarne Skupnosti Jusov - Srenj, in to na osnovi običajev ali po tem Statutu.

28. Člen

Končna določba

Za vse, kar ni urejeno ali predvideno po tem Statutu, veljajo običajna pravila, določbe Civilnega Prava in druge zakonske in urejevalne norme, ki se lahko nanašajo na tovrstne organizacije.

VIDEL: PREDSEDNIK: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0310/Pres.

Legge regionale 3/1996. Jus - Comunella denominata «Občina Slivno» con sede in Duino Aurisina (Trieste), località Slivia, n. 6. Riconoscimento personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 recante la disciplina delle Associazioni e dei Consorzi di comunioni familiari montane;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 3/1996 che stabilisce che con il provvedimento di concessione della personalità giuridica è approvato anche lo statuto dell'associazione;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 3/1996 che prevede l'istituzione del pubblico elenco regionale delle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;

VISTA la domanda del 25 marzo 2002 del Presidente della Jus - Comunella Občina Slivno con sede in Duino Aurisina (Trieste), località Slivia, n. 6, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Comunella;

VISTO l'atto di ricognizione di data 11 febbraio 2002, rogito del notaio dott. Roberto Comisso, rep. 91267, rac. 7623;

VISTO lo Statuto, allegato all'atto integrativo di data 18 novembre 2002, rogito del notaio dott. Roberto Comisso, rep. 92224, rac. 8034;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTA la nota prot. n. 3525 UL-c/51-7633/02 del 14 giugno 2002 dell'Ufficio legislativo e legale con cui si invita la Direzione regionale delle foreste ad approfondire l'istruttoria relativa alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica da parte della Comunella;

VISTA la nota prot. n. F/6-3/11265, del 31 luglio 2002 della Direzione regionale delle foreste con cui si richiede alla Comunella in questione di integrare la documentazione già presentata;

VISTE le note di data 14 maggio 2003 e 11 giugno 2003 con cui la Comunella ha provveduto a inoltrare la documentazione integrativa richiesta ed in particolare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli consorti, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 3/1996, articolo 2, comma 2, lettera a);

CONSTATATO che la Comunella in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale n. 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio;

RITENUTO che, le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Jus - Comunella Občina Slivno con sede in Duino Aurisina (Trieste), località Slivia, n. 6, come Consorzio di comunioni familiari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2258 del 25 luglio 2003;

VISTO il Codice civile e le relative disposizioni d'attuazione;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;

VISTO lo Statuto di autonomia;

DECRETA

- E' riconosciuta la personalità giuridica della Jus - Comunella Občina Slivno con sede in Duino Aurisina (Trieste), località Slivia, n. 6.

- E' approvato lo statuto della Jus - Comunella Občina Slivno con sede in Duino Aurisina (Trieste), località Slivia, n. 6 nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

- Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3/1996 la Comunella «Občina Slivno» sarà iscritta nel pubblico elenco regionale delle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 agosto 2003

ILLY

STATUTO

della
JUS-COMUNELLA
denominata
«OBČINA SLIVNO»

CAPITOLO I

NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Natura

La Jus-Comunella denominata «Občina Slivno», è una comunione familiare di diritto privato senza fini di lucro, costituita dai Capifamiglia dei Comunisti (in seguito detti Consorti) di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che esercitano in comune il diritto di proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o successivamente acquistati.

Art. 2

Sede, denominazione

La Jus-Comunella ha la sua sede in località Slivia - Slivno n. 6 nel Comune di Duino Aurisina - Občina Devin Nabrežina (Trieste).

La denominazione ufficiale della Jus-Comunella è Jus-Comunella denominata «Občina Slivno».

Art. 3

Finalità

La Jus-Comunella si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di assoluta proprietà e di organizzare, in comune e a favore dei Consorti, l'esercizio di attività volte alla cura, alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune, in base alle consuetudini e alle tradizioni.

La Jus-Comunella può inoltre promuovere autonomamente o favorire le iniziative di altre organizzazioni, dirette alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale nell'ambito del Comune censuario di appartenenza, purché non contrastanti con le finalità primarie di cui al capoverso precedente.

Art. 4

Beni della Jus-Comunella

Il patrimonio antico è costituito dai beni pervenuti in proprietà in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare P.T. 105 del C.C. di Slivia - Slivno e sono iscritti al nome di:

a) Občina Slivno.

I beni della Jus-Comunella, chiamati tradizionalmente «proprietà assoluta» sono costituiti:

a) dai beni allodiali (tramandati da padre a figlio) appresi per decreto dell'Autorità statale o comunque acquistati a qualsiasi titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952.

Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Jus-Comunella, sono indivisibili, inalienabili e indisponibili, in quanto soggetti a vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali;

b) dai beni acquistati successivamente al 31 dicembre 1952, chiamati «nuovo patrimonio», i quali possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non soggetti ai vincoli imposti al bene antico.

L'utilizzazione del bene comune avviene in conformità alla sua destinazione in modo indiviso, cioè per quote.

Art. 5

Occasioni di lavoro

Con la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune, la Jus-Comunella promuove occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività di interesse per la Jus-Comunella.

Art. 6

Soggetti

I Soggetti sono i Consorti della Jus-Comunella portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Jus-Comunella e costituiscono comunione di persone e di beni in base allo statuto ed alle consuetudini. Essi esercitano in comune, da tempo immemorabile, il diritto di proprietà sul patrimonio della Jus-Comunella.

Art. 7

Acquisto dello stato di Consorte della Jus-Comunella

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservate per l'acquisizione del titolo di Consorti della Jus-Comunella hanno diritto di chiedere l'iscrizione nel libro catastale quei cittadini che:

a) per donazione o alla morte dei propri ascendenti legittimi risultino legittimi discendenti di un Consorte.

Alla morte di un Consorte pertanto, tutti i suoi figli, conviventi o non, cioè Capifamiglia, possono chiedere l'iscrizione nel libro catastale.

Il regolamento può prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione e ritardare fino ad un anno l'esercizio dei diritti di Consorte, quando i figli siano più di uno e tutti Capifamiglia.

I figli naturali riconosciuti e quelli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purché residenti nella Provincia di Trieste.

Per i figli minorenni la domanda è proposta da chi esercita la patria potestà; eccezionalmente l'iscri-

zione può essere disposta d'ufficio dal Consiglio direttivo della Jus-Comunella;

b) hanno acquisito tale diritto, adempiendo alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Jus-Comunella.

Art. 8

Sospensione dall'esercizio dei diritti della Jus-Comunella

Vengono sospesi dall'esercizio dei diritti della Jus-Comunella i Consorti che:

a) non risultano residenti nella Provincia di Trieste la sospensione opera automaticamente, tuttavia decade dopo sei mesi di stabile residenza nella Provincia di Trieste;

b) palesemente danneggiano o pregiudicano la conservazione del patrimonio della Jus-Comunella;

c) contravvengono alle disposizioni del presente Statuto o alle consuetudini.

Le sospensioni di cui alle lettere b) e c) vengono deliberate dall'Assemblea della Jus-Comunella, con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

Art. 9

Perdita dell'esercizio dei diritti della Jus-Comunella

Perdono il diritto all'esercizio dei diritti della Jus-Comunella i Consorti che:

a) per 20 anni consecutivi non abbiano esercitato alcuno dei diritti ed adempiuto ad alcuno dei doveri a loro spettanti, presumendosi la loro rinuncia;

b) omettono di presentare la domanda di iscrizione nel libro del Catasto nei 5 anni successivi alla morte di un Consorte, del quale risultano essere legittimi discendenti.

La perdita dei diritti di cui sopra viene deliberata dall'Assemblea della Jus-Comunella, a maggioranza di due terzi dei partecipanti e comporta la cancellazione dal libro del Catasto. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

Non perde lo stato di Consorte chi dopo l'iscrizione nel libro del Catasto venga adottato da persona non appartenente alla Jus-Comunella.

Art. 10

Catasto della Jus-Comunella

Per Catasto o libro dei soci della Jus-Comunella si intende il ruolo dei Consorti della Jus-Comunella con l'indicazione del titolo di appartenenza alla Jus-Comunella.

L'esercizio dei diritti della Jus-Comunella spetta soltanto agli iscritti nel libro del Catasto, a decorrere dal momento dell'iscrizione stessa.

Il libro del Catasto della Jus-Comunella è depositato presso la sede della Jus-Comunella o presso il Presidente in carica e ogni Consorte può prenderne visione o chiederne copia a proprie spese.

L'Assemblea procede alla revisione generale del libro del Catasto almeno ogni dieci anni, su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 11

Diritti e doveri dei Consorti

I Consorti della Jus-Comunella che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della Jus-Comunella e alla partecipazione attiva alle adunanze dell'Assemblea generale, nonché al godimento dei beni della Jus-Comunella, ai sensi delle determinazioni degli organi sociali e nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie.

I Consorti hanno il dovere di ottemperare alle norme del presente Statuto, alle regole consuetudinarie e alle decisioni degli organi della Jus-Comunella, nonché di partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dagli stessi, con particolare riguardo a quelle dirette alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune.

CAPITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO E RAPPRESENTANZA DELLA JUS-COMUNELLA

CAPO PRIMO

DEFINIZIONE

Art. 12

Organi della Jus-Comunella

Gli organi della Jus-Comunella sono:

a) l'Assemblea generale della Jus-Comunella;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

CAPO SECONDO

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13

Competenze

All'Assemblea generale, costituita da tutti i Consorti, sono attribuite le seguenti competenze:

a) approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;

b) approvazione delle variazioni al libro del Catasto;

c) approvazione del conto consuntivo dell'esercizio annuale e della relazione sullo stato della Jus-Comunella (in seduta ordinaria);

d) approvazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto e delle relative modifiche;

e) surrogazione dei Consiglieri e dei Sindaci che siano venuti a mancare per qualsiasi causa;

f) accordi di tipo associativo con altre organizzazioni della medesima natura;

g) trattazione e decisione degli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.

Ogni 4 anni l'Assemblea, costituita in seggio elettorale, procede all'elezione per alzata di mano o a scrutinio segreto del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea può inoltre sostituire in ogni momento l'intero Consiglio, quando i suoi componenti elettivi siano ridotti a tre oppure in base a deliberazione motivata da gravi violazioni statutarie.

Art. 14

Funzionamento

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per gli adempimenti di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, e in seduta ordinaria o straordinaria su eventuale richiesta del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Consorti iscritti nel libro del Catasto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale - indicante luogo, ora e Ordine del giorno della seduta - viene redatto dal Consiglio direttivo ed affisso all'Albo della Jus-Comunella almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente convocate deliberano validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, su tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, fatta eccezione per le maggioranze previste in materie specifiche.

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati con la presenza - anche a mezzo delega - di almeno la maggioranza dei Consorti e con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Le deliberazioni in materia statutaria devono essere verbalizzate da un notaio: tutte le altre dal Segretario della Jus-Comunella, con la controfirma del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto, scegliendolo tra i membri del Consiglio direttivo.

Le sedute dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Jus-Comunella.

Art. 15

Partecipazione alle sedute

Ciascun Consorte ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale, di intervenire nella discussione e di formulare proposte sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il minore ed il Consorte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può essere rappresentato, in base a delega scritta, da altro Consorte non componente il Consiglio.

Nessun Consorte può avere più di quattro deleghe.

Il Consorte che senza motivo giustificato non partecipi, direttamente o per delega, per 3 anni consecutivi alle riunioni, perde il diritto al godimento del patrimonio comune.

CAPO TERZO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Composizione e competenze

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 Consiglieri, eletti dall'Assemblea generale, tra i quali vengono ripartite, in base alle norme del presente Statuto, le funzioni di Presidente, Vice - Presidente, Segretario e Tesoriere della Jus-Comunella.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione del patrimonio comune. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che per Statuto sono di esclusiva competenza degli altri organi della Jus-Comunella.

Il Consiglio direttivo si riunisce, in particolare, per:

a) proporre, all'unanimità, le variazioni al libro del Catasto;

b) eleggere il Presidente ed il vice Presidente, fissandone i relativi onorari;

c) assumere e licenziare il personale;

d) provvedere a tutti gli affari correnti, nonché alle liti attive e passive;

e) approvare eventuali piani o progetti pluriennali;

f) deliberare, previa pubblicazione all'Albo della Jus-Comunella, in materia di patrimonio disponibile, con particolare riguardo alle compravendite, agli atti ed ai contratti di qualsiasi natura;

g) redigere il rendiconto dell'esercizio annuale con la relazione sullo stato della Jus-Comunella;

i) deliberare in ordine ai rapporti con altri Enti pubblici e privati;

l) convocare le Assemblee, determinandone l'Ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo provvede altresì alla raccolta, conservazione e pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni.

Art. 17

Funzionamento

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso recapitato al domicilio almeno tre giorni prima con la precisazione dell'Ordine del giorno:

a) almeno ogni quattro mesi,

b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno,

c) su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera validamente, con la presenza di almeno tre Consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, mentre quelle di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

Art. 18

Partecipazione alle sedute

Decade dall'incarico il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive: trascorso un mese dalla notifica della decadenza, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente coopta un Consorte fino alla prima Assemblea dei Consorti.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano i soli Consiglieri ed in via eccezionale le persone ammesse dal Consiglio stesso per esprimere pareri su singole questioni, senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio possono, per deliberazioni non riservate, presenziare senza diritto di voto e di parola tutti i Consorti.

CAPO QUARTO

PRESIDENTE

Art. 19

Competenze

Il Presidente è il legale rappresentante della Jus-Comunella. Accettando l'incarico s'impegna solennemente a difendere i diritti della Jus-Comunella e dei Consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti; vigilando sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività dei dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e del libro del Catasto.

Il Presidente è inoltre competente a nominare il Segretario e il Tesoriere della Jus-Comunella, scegliendoli tra i Consiglieri, e a fissarne i relativi onorari.

Art. 20

Durata in carica, sostituzione

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile per più di due volte.

In caso d'impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, con l'obbligo di assumere lo stesso impegno e la stessa responsabilità.

CAPO QUINTO

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 21

Composizione e competenze

Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente, due membri Effettivi e due membri supplenti.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'attività degli organi della Jus-Comunella e le relative deliberazioni, soprattutto per verificarne la compatibilità con lo Statuto, con i regolamenti e con le regole consuetudinarie, partecipa alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, e può chiederne la convocazione ogni qualvolta dall'esame dei libri sociali o comunque dall'esercizio della sua attività di controllo risultasse necessario proporre particolari provvedimenti.

Il Collegio dei Sindaci può inoltre fungere da Collegio arbitrale, con compiti di composizione delle eventuali controversie nella interpretazione e nella applicazione dello Statuto, delle consuetudini e di liti comunque relative all'esercizio dei diritti della Jus-Comunella.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22

Incompatibilità con le cariche sociali

Non può essere eletto Presidente, Consigliere o Sindaco e se già eletto decade, chi abbia rapporti di lite o di lavoro dipendente fisso con la Jus-Comunella.

Non può essere eletto come Presidente chi già riveste tale carica in altre Vicinie-Srenje-Comunelle.

Art. 23

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni approvate dagli organi della Jus-Comunella sono pubblicate all'Albo della Jus-Comunella per 7 giorni consecutivi e diventano esecutive al termine della pubblicazione e una copia e trasmessa alla Comunanza Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Ciascun organo della Jus-Comunella può in caso di urgenza e con separata votazione dichiarare l'immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni.

CAPITOLO III

RAPPORTI DELLA JUS-COMUNELLA CON LA COMUNANZA-AGRARNA SKUPNOST DELLE COMUNELLE JUS VICINIE SRENJE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Art. 24

Associazione

Ferma la propria autonomia, della singola Jus-Comunellaè associata alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Il Presidente della Jus-Comunella fa parte del Consiglio della Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Art. 25

Finalità

La Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste si propone di coordinare le iniziative e le attività delle Comunelle - Jus Vicinie Srenje della Provincia di Trieste, sia in via generale che per materie dalle stesse definite di comune interesse.

Una copia di ciascuna deliberazione approvata dagli organi collegiali della Jus-Comunella viene, a tal fine, trasmessa per controllo alla Comunanza - Agrarna Skupnost.

I rapporti della Jus-Comunella con la Regione, la Provincia, il Comune di appartenenza e con la Comunità Montana possono essere instaurati attraverso la Comunanza-Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje.

Art. 26

Conferimento di compiti specifici

La Jus-Comunella può conferire alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, in forza di apposita deliberazione, i seguenti compiti:

a) la ricognizione dello Statuto, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;

b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del Catasto della Jus-Comunella;

c) la ricognizione generale del patrimonio, indicandone la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

Art. 27

Esercizio del pascolo su beni di altre Comunelle Jus e Vicinie Srenje e su quelli della Comunanza - Agrarna Skupnost

La Jus-Comunella può assumere, in tutto o in parte, l'organizzazione e la gestione del pascolo non più esercitato da altre Comunelle Jus o Vicinie Srenje della Provincia di Trieste sui beni propri e su quelli della Comunanza- Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, secondo le tradizioni e il presente Statuto.

Art. 28

Norma finale

Per tutto quanto non è regolato o previsto nel presente Statuto valgono le regole consuetudinarie, le norme del codice civile e altre norme legislative e regolamentari applicabili alle organizzazioni di questo tipo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

STATUT

JUS poimenovan «OBČINA SLIVNO»

1. POSLAVIJE
SPLOŠNA NAČELA

1. Člen

Predmet

Jus poimenovan «Občina Slivno», je po zasebnem pravu neprofitna družinska skupnost, ki jo sestavljajo družinski poglavarji udov (v nadaljnem tekstu Člani) starodavnih naseljencev, ki si sledijo z dedovanjem v skladu s tradicijami in uveljavljajo skupno pravico do starodavnega kmetijsko-gozdno-pastirskega imetja in do povezanih ali pozneje kupljenih posesti in uslug.

2. Člen

Sedež, ime

Jus ima svoj sedež v kraju Slivno št. 6 - Občina Devin Nabrežina.

Uradno ime Jusa je «Comunella - Jus poimenovan «Občina Slivno».

3. Člen

Cilji

Jus si zastavlja cilj, da nedeljivo upravlja in uživa premoženje izključne lastnine in organizira, skupno s člani in v njihovo korist, uveljavljanje dejavnosti, ki teži k upravljanju, ohranjevanju in razvoju skupnega premoženja, na podlagi navad in običajev.

Jus, poleg navedenega, lahko tudi samostojno sproži ali podpira pobude drugih organizacij, ki težijo k valoriziranju naravnega, zgodovinskega in kulturnega premoženja v okviru pripadajoče davčne Občine pod pogojem, da niso v nasprotju s primarnimi cilji, ki jih navaja prejšnji odstavek.

4. Člen

Imetje Jusa

Starodavno premoženje sestavlja imetje, ki je prešlo v last preko vpisa v zemljiških knjigah, s priposestvovanjem (usucapione), in katerih celotna sestava in opis sta razvidni iz zemljiške knjige PT 105 K.O. Slivno in je vpisano na ime:

a) Občina Slivno

Imetje Jusa, ki se tradicionalno imenuje «absolutna lastnina», sestavljajo:

a) alodialno imetje (izročeno iz roda v rod) pridobljeno z odloki državne oblasti ali kakorkoli kupljeno v kakršnekoli namene pred datumom 31. decembra 1952.

Omenjeno imetje, ki sestavlja starodavno imetje Jusa, je nedeljivo, neodtuljivo in nerazpoložljivo, v kolikor je podvrženo namenski služnosti za kmetijske-gozdne-pastirske dejavnosti.

b) imetje kupljeno po 31. decembru 1952, imenovano «novo premoženje», ki je lahko predmet svobodnega pogajanja in ni torej podvrženo služnostim, s katerimi je obremenjeno starodavno imetje.

Uporaba skupnega imetja se uresniči v skladu z njegovo namembnostjo in sicer nedeljivo, oziroma po deležih.

5. Člen

Možnosti dela

Z ohranjevanjem in izboljšavo skupnega premoženja Jusa spodbuja možnosti dela za družine svojih članov in dejavnosti, ki so v interesu Jusa.

6. Člen

Upravičenci

Upravičenci so člani Jusa, nosilci družinskih interesov, združeni v Jusa, ki sestavljajo skupnost oseb in imetja na podlagi statuta in običajev. Ti skupno uživajo, od zdavnaj, pravico lastnine na premoženje Jusa.

7. Člen

Pridobitev statusa člana Jusa

V skladu s starodavnimi običaji, katerih so se zmeraj držali za pridobitev naživa člana Jusa, imajo pravico, da vprašajo za vpis v zemljiško knjigo tisti državljani, ki:

a) se preko donacije ali po smrti njihovih zakonitih prednikov izkažejo kot zakoniti potomci nekega člana.

   Po smrti nekega člana, vsi njegovi sinovi, sožitelji ali ne, torej družinski poglavarji, lahko vprašajo za vpis v zemljiško knjigo.

   Pravilnik lahko določa izplačilo vpisne pristojbine in lahko zakasni največ za eno leto uživanje članskih pravic, ko je več sinov in so vsi družinski poglavarji.

   Priznani nezakonski in posvojeni sinovi imajo iste pravice kot zakoniti sinovi pod pogojem, da bivajo v Tržaški Pokrajini.

   Za mladoletne sinove vloži prošnjo, kdor izvaja očetovsko oblast; Upravni svet Jusa lahko izjemno odloči vpis uradno.

b) so pridobili to pravico z izpolnjevanjem pogojev časa, načina, prispevkov v denarju ali v delu, ki so določeni v vsakem posameznem primeru na podlagi posebne odločbe Skupščine Jusa.

8. Člen

Začasna prepoved uživanja pravic Jusa

Uživanje pravic Jusa je začasno prekinjeno tistim članom:

a) za katere se ugotovi, da nimajo stalnega bivališča v Tržaški Pokrajini; prekinitev je avtomatska, vendar preneha po šestih mesecih stalnega bivališča v Tržaški Pokrajini;

b) ki očitno škodujejo premoženju Jusa ali otežkočijo njegovo ohranjanje;

c) ki prekršijo določbe tega Statuta ali običajem.

Začasne prepovedi navedene pod črkami b) in c) odloči Skupščina Jusa z dvotretjinskimi glasovi udeležencev. Zoper tej odločbi, o kateri je treba seznaniti naslovljenca v teku tridsetih dni po odobritvi, se prizadeti lahko pritoži pri Nadzornem odboru v teku tridesetih dni po uradnem obvestilu.

9. Člen

Izguba uživanja pravic Jusa

Pravico do uživanja pravic Jusa izgubijo člani:

a) ki niso 20 let zaporedoma uživali nikakršne pravice in niti izvajali nobene dolžnosti, ki jim je pripadala, domnevno, ker so se jim odpovedali;

b) ki niso vložili prošnje za vpis v Zemljiški knjigi v teku petih let po smrti člana, od katerega so bili zakoniti potomci.

Izgubo pravic, kot zgoraj navedeno, odloči Skupščina Jusa z dvotretjinsko večino udeležencev in ima kot posledico izbris iz Zemljiške knjige. Zoper tej odločbi, o kateri je treba seznaniti naslovljenca v teku tridesetih dni po odobritvi, se prizadeti lahko pritoži pri Nadzornem odboru v teku tridesetih dni po uradnem obvestilu.

Status člana ne izgubi, kdor je bil po vpisu v Zemljiški knjigi posinovljen od osebe, ki ni pripadnik Jusa.

10. Člen

Zemljiška knjiga Jusa

Kot Zemljiška knjiga ali Knjiga članov se razume razpored članov Jusa z navedbo pravice pripadnosti Jusu.

Uživanje pravic Jusa pripada samo vpisanim v Zemljiški knjigi začenši z dnevom samega vpisa.

Zemljiška knjiga Jusa je shranjena na sedežu Jusa ali pri Predsedniku, ki opravlja to dolžnost in vsak član ima pravico, da vpogleda vanjo ali da vpraša, na lastne stroške, za kopijo.

Splošno revizijo Zemljiške knjige izvaja Skupščina vsaj vsakih desetih let na predlog Upravnega odbora.

11. Člen

Pravice in dolžnosti članov.

Člani Jusa, ki niso dokončno ali začasno izgubili svojih pravic, imajo aktivno in pasivno volilno pravico v notranjosti Jusa in pravico k aktivni udeležbi pri zborovanjih Občnega Zbora, ter k uživanju imetja Jusa v skladu z določbami članskih organov in ob spoštovanju pravil Statuta in običajev.

Člani so dolžni spoštovati predpise pričujočega Statuta, običajna pravila in odločitve organov Jusa in se aktivno udeležiti pri vseh pobudah, ki jih ti organi spro-

žijo, s posebno pažnjo na tiste pobude, ki so usmerjene k ohranjanju in razvoju skupnega premoženja.

II. POGLAVJE

NOTRANJA UREDITEV IN PREDSTAVNIŠTVO JUSA

PRVI ODSTAVEK

DEFINICIJA

12. Člen

Organi Jusa

Organi Jusa so:

a) Občni Zbor Jusa;

b) Upravni Svet;

c) Predsednik;

d) Nadzorni Odbor.

DRUGI ODSTAVEK

OBČNI ZBOR

13. Člen

Pristojnosti

Občnemu Zboru, ki jo sestavljajo vsi člani, so poverjene sledeče pristojnosti:

a) odobri Statut in odgovarjajoče spremembe;

b) odobri spremembe v Zemljiški knjigi;

c) odobri letni zaključni račun in poročilo stanja Jusa (na redni seji);

d) odobri pravila izvajanja Statuta in odgovarjajoče spremembe;

e) nadomešča Svetovalce in člane Nadzornega Odbora, ki so zmanjkali iz kateregakoli razloga;

f) sklepa o dogovorih asocijaciske narave z organizacijami iste namembnosti;

g) obravnava in odloča o drugih zadevah, ki so bile stavlejne na Dnevni red.

Vsaka štiri leta se Občni Zbor sestane kot volilni sedež in izvoli, z dviganjem rok ali s tajnim glasovanjem, Upravni Svet in Nadzorni Odbor.

Poleg tega, v vsakem trenutku, lahko Občni Zbor nadomesti celotni Svet, ko se njegovi izvoljeni člani skrčijo na tri ali na podlagi odločitve, ki temelji na težkih prekrških Statuta.

14. Člen

Delovanje

Občni Zbor se sestaja na redni seji enkrat na leto, pred koncem meseca aprila, da izpolni pristojnosti pod črko c) prejšnjega člena, in na redni ali na izredni seji na morebitno zahtevo Upravnega Odbora, Nadzornega Odbora ali na utemeljeno zahtevo vsaj desetine članov vpisanih v Zemljiški knjigi.

Obvestilo o sklicanju Občnega Zbora - z navedbo kraja, ure in Dnevnega reda seje - sestavi Upravni Odbor Jusa in je izobešeno na oglasni deski Jusa vsaj deset dni pred zborovanjem.

Redne in izredne skupščine, ki so sklicane po pravilih, veljavno odločajo, neodvisno od števila prisotnih, o vseh zadevah Dnevnega reda, z izjemo večine, ki jo predvidevajo specifični argumenti.

O Statutu in o njegovih spremembah odloča prisotnost - tudi preko pooblastila - vsaj večine članov, ki to odobrijo z dvotretjinskimi glasovi.

Odločitve o zadevah Statuta mora dati na zapisnik notar; vse druge odločitve da na zapisnik Tajnik Jusa s sopodpisom Predsednika.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti Tajnika, Prdsednik imenuje namestnika, ki ga izbere med člani Upravnega Odbora.

Seje Občnega Zbora predseduje Predsednik Jusa.

15. Člen

Udeležba na sejah

Vsak član ima pravico, da se udeleži Občnih Zborov, da sodeluje pri razpravah in da izoblikuje predloge o argumentih, ki so na dnevnem redu.

Mladoletnika in člana, ki je onemogočen, da se udeleži Skupščine lahko predstavlja, na podlagi pismenega pooblastila, drugi član, ki ni v Odboru.

Noben član ne sme imeti več kot štiri pooblastila.

Član, ki se brez upravičenega razloga ne udeleži sej, neposredno ali preko pooblastila, za tri leta zaporedoma, zgubi pravico do uživanja skupnega premoženja.

TRETJI ODSTAVEK

UPRAVNI SVET

16. Člen

Sestava in pristojnosti

Upravni Svet sestavlja vsaj 5 do največ 8 Svetovalcev, ki jih izvoli Občni Zbor. Med temi so razdeljene, na podlagi norm pričujočga Statuta, funkcije Predsednika, Podpredsednika, Tajnika in Blagajnika Jusa.

Razen drugačnega določanja Skupščine, Upravni svet razpolaga polnomočno z upravljanjem skupnega premoženja. Iz tega izhaja, da lahko odloča o vseh aktih rednega in izrednega upravljanja, z izjemo tistih, ki so po Statutu v izključni pristojnosti ostalih organov Jusa.

Upravni Svet se izrecno sestane, da:

a) predlaga, enoglasno, spremembe v Zemljiški knjigi;

b) izvoli Predsednika in Podpredsednika in jima določi odgovarjajoči honorar;

c) vzame v službo in odpušča osebje;

d) poskrbi za vse tekoče zadeve in za aktivne in pasivne spore;

e) odobri morebitne plane ali dolgoletne načrte;

f) odloča, po izobešenju na oglasni deski Jusa, o zadevah razpoložljivega premoženja, s posebno pažnjo na kupoprodaje, na akte in na pogodbe katerekoli narave;

g) sestavi letni zaključni račun s poročilom stanja Jusa;

i) odloča o odnosih z drugimi javnimi in zasebnimi Ustanovami;

l) skliče Skupščine in jim določi dnevni red.

Upravni Svet skrbi tudi za zbiranje, ohranjevanje in objavo običajev in tradicij.

17. Člen

Delovanje

Predsednik skliče Upravni Svet z vabilom, ki mora biti dostavljen na članovem bivališču vsaj 3 dni prej in ki mora natančno določati dnevni red:

a) vsaj vsake štiri mesece,

b) vsakikrat, ko se Predsedniku zdi umestno,

c) na zahtevo vsaj 3 Svetovalcev.

Upravni Svet veljavno odloča, ko so prisotni vsaj 3 Svetovalci, med katerimi Predsednik ali Podpredsednik; ko so zadeve izrednega upravljanja odloča večina članov Upravnega Sveta, medtem ko za zadeve rednega upravljanja odloča večina prisotnih.

Zapisnik sej sestavi Tajnik in ga sopodpiše Predsednik.

18. Člen

Udeležba na sejah

Svetovalec izgubi funkcijo, če se ne udeleži, brez utemeljenega razloga, treh zaporednih sej: po enem mesecu po obvestilu zapadlosti, Upravni svet, na predsednikov predlog, kooptira enega člana do prve Skupščine članov.

Sej Upravnega Sveta se udeležijo samo Svetovalci in samo izjemno osebe, ki jih pripusti sam Svet, da izrazijo svoja mnenja o posameznih argumentih, a brez pravice glasovanja.

Za netajne odločbe lahko prisostvujejo sejam Sveta vsi člani, a brez pravice glasovanja in besede.

ČETRTI ODSTAVEK

PREDSEDNIK

19. Člen

Pristojnosti

Predsednik je zakoniti predstavnik Jusa. S prevzemom funkcije se svečano obveže, da bo branil pravice Jusa in članov in spodbujal njihove interese s pravočasnim sklicanjem Upravnega Sveta in z njegovim rednim delovanjem. Prav tako bo skrbel za takojšnje izvajanje odgovarjajočih odločb, tudi v postopkih zemljiškega vknjiženja, in vseh obveznosti, ki jih predvidevajo pravilniki. Pazil bo na ohranjanje premoženja, na potek del in na dejavnost uslužbencev, na ažuriranje arhiva in Zemljiške knjige.

Predsednik je tudi pristojen, da imenuje Tajnika in Blagajnika Jusa, ki ju izbere med Svetovalci, in določa njuna odgovarjajoča honorarja.

20. Člen

Trajanje funkcije, nadomestitev

Predsednik opravlja svojo funkcijo štiri leta in več kot dvakrat ne more biti takoj na novo izvoljen.

V primeru, da je zadržan, ga nadomešča Podpredsednik, ki je dolžan, da prevzame isto nalogo in isto obveznost.

PETI ODSTAVEK

NADZORNI ODBOR

21. Člen

Sestava in pristojnosti

Nadzorni Odbor sestavlja Predsednik, 2 redna člana in dva nadomestna člana.

Nadzorni Odbor nadzoruje dejavnost organov Jusa in odgovarjajoče odločitve predvsem, da preverja kompatibilnost s Statutom, s pravilniki in z običajnimi pravili, se udeležuje sej Sveta in Skupščine, in lahko zahteva njuno sklicanje vsakikrat, ko bi se ob pregledu družbenih registrov ali kakorkoli že pri opravljanju svoje nadzorne dejavnosti zdelo potrebno, da predlaga posebne ukrepe.

Nadzorni Odbor lahko deluje kot Arbitražna Komisija, ki ima nalogo, da poravnava morebitne spore pri interpretaciji in izvajanju Statuta, običajev in kakorkoli že spore, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic Jusa.

ŠESTI ODSTAVEK

RAZNA DOLOČILA

22. Člen

Nezdružljivost s članskimi funkcijami

Ne more biti izvoljen za Predsednika, Svetovalca ali Nadzornika, in če je bil že izvoljen to funkcijo izgubi, kdor je v spornem razmerju ali v stalnem službenem razmerju z Jusom.

Ne more biti izvoljen za Predsednika, kdor že to funkcijo izvaja v drugi Jusu.

23. Člen

Objava in izvajanje odločitev

Odločitve, ki jih organi Jusa odobrijo, so objavljene na oglasni deski Jusa za 7 zaporednih dni in postanejo eksekutivne ob koncu objave; ena kopija se odpošlje Agrarni Skupnosti Jusov -Srenj Tržaške Pokrajine.

Vsak organ Jusa lahko, v primeru nujnosti in z ločenim glasovanjem, izjavi takojšnjo izvršljivost svojih odločitev.

III. POGLAVJE

ODNOSI JUSA Z AGRARNO SKUPNOSTJO JUSOV - SRENJ TRŽAŠKE POKRAJINE

24. Člen

Združenje

Kljub načelni avtonomiji posamezne Jusa je ta združena v Agrarni Skupnosti Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine.

Predsednik Jusa je istočasno član Sveta Agrarne Skupnosti Jusov Srenj Tržaške Pokrajine.

25. Člen

Cilji

Agrarna Skupnost Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine ima namen usklajevati pobude in dejavnosti Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine bodisi na splošno bodisi v zadevah, ki jih same označijo, da so skupnega interesa.

V ta namen se kopija vsake odločitve kolegijskih organov Jusa odpošlje Agrarni Skupnosti, v pregled.

Odnosi med Jusom in Deželo, Pokrajino, Občino, kateri Jus pripada, in Gorsko Skupnostjo se lahko vzpostavijo preko Agrarne Skupnosti Jusov - Srenj.

26. Člen

Podeljevanje posebnih nalog

Jus lahko dodeli Agrarni Skupnosti Jusov - Srenj, na osnovi posebne odločbe, naslednje naloge:

a) preverjanje Statuta, njegovo pripravo ali predelavo, na osnovi lastnih običajev.

b) preverjanje in periodično ažuriranje Zemljiške knjige Jusa.

c) splošno preverjanje premoženja z navedbo njegove velikosti in, kjer je možno, tudi z navedbo izvora in namembnosti.

27. Člen

Izkoriščanje paše na imetjih drugih Jusov - Srenj in na tistih, ki so last Agrarne - Skupnosti

Jus lahko prevzame, delno ali v celoti, organizacijo in upravljanje paše, ki je ne izkoriščajo več druge Jusa Tržaške Pokrajine na lastnih imetjih in na tistih, ki so last Agrarne Skupnosti Jusov - Srenj, in to na osnovi običajev ali po tem Statutu.

28. Člen

Končna določba

Za vse, kar ni urejeno ali predvideno po tem Statutu, veljajo običajna pravila, določbe Civilnega Prava in druge zakonske in urejevalne norme, ki se lahko nanašajo na tovrstne organizacije.

VIDEL: PREDSEDNIK: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0313/Pres.

Proroga rapporto contrattuale del Direttore dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che:

- con decreto del Presidente della Regione n. 0283/Pres., dell'11 agosto 2000, è stato nominato nell'incarico di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» il dott. Roberto Ferri;
- in data 31 agosto 2000, tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il dott. Roberto Ferri, è stato sottoscritto il contratto n. 619/AP, disciplinante il rapporto di lavoro relativo all'incarico di Direttore generale, con decorrenza dalla medesima data per un triennio;

DATO ATTO che il predetto rapporto contrattuale verrà a scadenza il giorno 31 agosto 2003;

CONSIDERATO che appare opportuno prorogare il predetto rapporto contrattuale:

- per consentire le necessarie valutazioni ai fini di un eventuale rinnovo dell'incarico;
- sino al 31 dicembre 2003 per garantire la normale chiusura dell'esercizio finanziario in corso mediante l'adozione dei necessari atti di gestione e programmazione da parte del Direttore generale in carica nell'ultimo triennio;

DATO ATTO che:

- con nota n. 15800 del 5 agosto 2003 l'Amministrazione regionale ha chiesto al dott. Ferri di voler manifestare il proprio assenso alla proposta di proroga dell'incarico sino al 31 dicembre 2003;
- con nota n. 59728/A, del 7 agosto 2003, il dott. Ferri ha manifestato il proprio assenso alla proposta di cui sopra;

PRECISATO che al termine del periodo di proroga, in caso di mancata adozione del provvedimento di rinnovo, il rapporto contrattuale si intenderà risolto;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2599 del 29 agosto 2003;

DECRETA

1. il rapporto contrattuale del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», dott. Roberto Ferri, per le motivazioni esposte in premesse, è prorogato sino al 31 dicembre 2003 con effetto dall'1 settembre 2003;

2. verrà sottoscritta da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del dott. Roberto Ferri, un'apposita appendice al contratto n. 619/AP del 31 agosto 2000;

3. durante il periodo di proroga il Direttore generale espleterà il proprio mandato attenendosi alle indicazioni gestionali ed operative dell'Assessore alla sanità ed alle politiche sociali;

4. al termine del periodo di proroga, in caso di mancata adozione del provvedimento di rinnovo, il rapporto contrattuale si intenderà risolto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 agosto 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0314/Pres.

Proroga rapporto contrattuale del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che:

- con decreto del Presidente della Regione n. 0282/Pres., dell'11 agosto 2000, è stato nominato nell'incarico di Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine il dott. Gilberto Bragonzi;
- in data 31 agosto 2000, tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il dott. Gilberto Bragonzi, è stato sottoscritto il contratto n. 620/AP, disciplinante il rapporto di lavoro relativo all'incarico di Direttore generale, con decorrenza dalla medesima data per un triennio;

DATO ATTO che il predetto rapporto contrattuale verrà a scadenza il giorno 31 agosto 2003;

CONSIDERATO che appare opportuno prorogare il predetto rapporto contrattuale:

- per consentire le necessarie valutazioni ai fini di un eventuale rinnovo dell'incarico;
- sino al 31 dicembre 2003 per garantire la normale chiusura dell'esercizio finanziario in corso mediante l'adozione dei necessari atti di gestione e programmazione da parte del Direttore generale in carica nell'ultimo triennio;

DATO ATTO che:

- con nota n. 15801 del 5 agosto 2003 l'Amministrazione regionale ha chiesto al dott. Bragonzi di voler manifestare il proprio assenso alla proposta di proroga dell'incarico sino al 31 dicembre 2003;
- con nota n. 32149, del 7 agosto 2003, il dott. Bragonzi ha manifestato il proprio assenso alla proposta di cui sopra;

PRECISATO che al termine del periodo di proroga, in caso di mancata adozione del provvedimento di rinnovo, il rapporto contrattuale si intenderà risolto;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2600 del 29 agosto 2003;

DECRETA

1. il rapporto contrattuale del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine, dott. Gilberto Bragonzi, per le motivazioni esposte in premesse, è prorogato sino al 31 dicembre 2003 con effetto dall'1 settembre 2003;

2. verrà sottoscritta da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del dott. Gilberto Bragonzi, un'apposita appendice al contratto n. 620/AP del 31 agosto 2000;

3. durante il periodo di proroga il Direttore generale espleterà il proprio mandato attenendosi alle indicazioni gestionali ed operative dell'Assessore alla sanità ed alle politiche sociali;

4. al termine del periodo di proroga, in caso di mancata adozione del provvedimento di rinnovo, il rapporto contrattuale si intenderà risolto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 agosto 2003

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, PARCHI, CACCIA, PESCA E PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 25 agosto 2003, n. 858.

Approvazione del calendario dell'attività di cattura di uccelli a fini di richiamo per l'anno 2003.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, PARCHI, CACCIA, PESCA E PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

VISTO che l'articolo 5 della legge suddetta, così come modificato dall'articolo 43, comma 20 della legge regionale 30/1999, prevede che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico venatorio regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, determini entro il 15 giugno il calendario dell'attività di cattura per specie, calendario i cui termini devono essere comunque contenuti fra il 1° settembre e il 15 dicembre;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0440/Pres. del 20 novembre 2001 con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29/1993 concernente «Disciplina dell'aucupio»;

SENTITO il Comitato faunistico-venatorio regionale il quale nella seduta del 3 giugno 2003 ha espresso parere favorevole sulle date già indicate nel calendario per l'anno 2002, salvo eventuali modifiche conseguenti al parere che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica formulerà per l'anno in corso;

VISTA la nota 5884/T-A63 del 28 luglio 2003, con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso il parere che le catture possano essere autorizzate tra il 20 settembre ed il 30 novembre per le specie pavoncella, colombaccio, allodola, tordo bottaccio, e merlo, e tra il 20 settembre e il 30 dicembre per le specie tordo sassello e cesena;

RITENUTO di provvedere in merito al calendario di cui trattasi in conformità al suddetto parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, fermo restando che per la cesena ed il tordo sassello la data di chiusura deve essere anticipata al 15 dicembre, come previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 29/1993;

DECRETA

di fissare, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, il calendario dell'attività di cattura per l'anno 2003, individuando i sottoindicati periodi distinti per singole specie:

Specie	*Periodo di cattura*
Allodola (*Alauda arvensis*)	dal 20 settembre al 30 novembre
Cesena (*Turdus pilaris*)	dal 20 settembre al 15 dicembre
Merlo (*Turdus merula*)	dal 20 settembre al 30 novembre
Tordo bottaccio (*Turdus Philomelos*)	dal 20 settembre al 30 novembre
Tordo sassello (*Turdus iliacus*)	dal 20 settembre al 15 dicembre
Colombaccio (*Colomba palumbus*)	dal 20 settembre al 30 novembre
Pavoncella (*Vanellus vanellus*)	dal 20 settembre al 30 novembre

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, addì 25 agosto 2003

MARSILIO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, PARCHI, CACCIA, PESCA E PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 12 settembre 2003, n. 903.

Sospensione dell'attività venatoria per l'annata 2003-2004 su tutto il territorio regionale per le specie Pavoncella (Vanellus vanellus) e per la specie Frullino (Lymnocryptes minimus)

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, PARCHI, CACCIA, PESCA E PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

VISTO la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia»;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, come modificato dall'articolo 43, comma 27 della legge regionale 30/1999, che prevede, in via ordinaria, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrono eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia, ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo dei capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonchè il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio nazionale;

CONSIDERATE le condizioni climatiche che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando l'annata venatoria corrente e le possibili ripercussioni delle medesime sulla fauna selvatica relativamente alle specie soggette a prelievo venatorio;

VISTA la nota della Direzione regionale delle foreste e della caccia del 20 agosto 2003, prot. F/17-10/18404, con la quale veniva chiesto all'Istituto faunistico regionale il parere in merito alla sussistenza di eccezionali circostanze che possono determinare sospensioni dell'esercizio della caccia o altre eventuali limitazioni;

VISTO il parere espresso al riguardo dall'Istituto faunistico regionale con nota 29 agosto 2003, prot. 1111 /2H, il quale ritiene opportuno, limitatamente alla fauna migratoria, la sospensione del prelievo per Frullino e Pavoncella e la posticipazione dell'apertura della stagione venatoria ad inizio ottobre, o oltre nel caso che la situazione meterologica non si normalizzi, per Alzavola, Beccaccino, Marzaiola, Canapiglia, Codone, Combattente, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone, Moretta, Moriglione, Porciglione, Beccaccia, Merlo, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena;

SENTITO il Comitato faunistico-venatorio regionale riunitosi, previa convocazione, il giorno giovedì 11 settembre 2003;

CONSIDERATO che per alcune delle specie indicate la stagione venatoria è già iniziata a partire dalla prima domenica di settembre e per le altre inizierà a partire dalla terza domenica sempre del mese di settembre;

RITENUTO, pertanto di provvedere con la massima celerità ad adottare le cautele suggerite dall'Istituto faunistico regionale a tutela della fauna selvatica, mediante l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 24/1196;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0212/Pres. del 24 giugno 2003 di prepositura alla Direzione regionale delle foreste e della caccia;

DECRETA

1. L'attività venatoria per l'annata 2003-2004 è sospesa su tutto il territorio regionale per le specie Pavoncella (Vanellus vanellus) e per la specie Frullino (Lymnocryptes minimus).

2. L'attività venatoria per l'annata 2003-2034 è posticipata al giorno 1 ottobre su tutto il territorio regionale per le seguenti specie:

Alzavola (*Anas crecca*);

Beccaccino (*Gallinago gallinago*);

Marzaiola (*Anas querquedula*);

Canapiglia (*Anas strepera*);

Codone (*Anas acuta*);

Combattente (*Philomacus pugnax*);

Fischione (*Anas Penelope*);

Folaga (*Fuliga atra*);

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);

Germano reale (*Anas platyrhyncos*);

Mestololone (*Anas clipeana*);

Moretta (*Aythya fuligula*)

Moriglione (*Aythya ferina*);

Porciglione (*Rallus aquaticus*);

Beccaccia (*Scolopax rusticola*);

Merlo (*Turdus merula*);

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);

Tordo sassello (*Turdus iliacus*);

Cesena (*Turdus pilaris*).

3. Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 12 settembre 2003

MARSILIO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 30 luglio 2003, n. 1202/DRPC.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, 2° comma. Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare una situazione di grave emergenza sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia derivante dal continuo ripetersi di gravi ed estesi incendi boschivi e dall'aggravarsi della crisi idrica dovuta alla perdurante siccità.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, 2° comma della stessa legge regionale n. 64/1986, ai sensi del quale l'Assessore alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, provvede alla dichiarazione dello stato di emergenza, al verificarsi di situazioni od eventi calamitosi di particolare gravità per intensità ed estensione;

ATTESO che nell'area carsica del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia si sono sviluppati, per tutto il mese di luglio, ma con particolare violenza a partire dal 28 luglio u.s., degli incendi boschivi di notevoli dimensioni, che hanno impegnato un ingente numero di personale a terra, composto da forestali, volontari di protezione civile e Vigili del Fuoco, e richiesto l'intervento, resosi determinante, degli elicotteri del Servizio aereo regionale di protezione civile;

CONSIDERATO che una delle maggiori cause che hanno determinato la grave situazione sul fronte degli incendi è rappresentata dallo stato di grave siccità che perdura ormai da molti mesi, e che provocherà entro brevissimo tempo, dato che non sono previste precipitazioni atmosferiche adeguate, un esteso stato di emergenza per crisi idrica;

ACCERTATO che il perdurare dell'eccezionale situazione di siccità favorisce lo sviluppo degli incendi, e sta provocando, a decorrere dal giorno 28 luglio 2003, un grave stato d'emergenza, con ingenti e diffusi danni al territorio, nonché un grave pericolo per l'incolumità pubblica;

VISTA la relazione di data odierna, con la quale la Direzione regionale della protezione civile evidenzia come attualmente siano ancora in corso importanti incendi che impegnano in modo continuativo tutto il personale disponibile e la totalità degli elicotteri del Servizio aereo di protezione civile, con la probabile necessità di dover richiedere il concorso degli aerei del C.O.A.U. di Roma;

ATTESO che dalla medesima relazione si evince che lo stato di siccità, oltre che costituire di per sé fattore di rischio per gli incendi, provoca un grave rischio di emergenza per le popolazioni, per gli approvvigionamenti idrici, soprattutto in area montana, dove le sorgenti si stanno depauperando e le portate dei fiumi sono sotto il minimo deflusso vitale;

RAVVISATA l'assoluta indifferibilità dell'adozione di idonei interventi da parte dell'Amministrazione regionale, atti ad affrontare e superare la descritta situazione di emergenza dovuta all'estendersi degli incendi ed alla crisi di approvvigionamento idrico;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare lo stato di emergenza sul territorio regionale, a decorrere dalla data del 28 luglio 2003 e fino a revoca del presente provvedimento, al fine di predisporre gli interventi urgenti e necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità, dell'igiene e della sanità pubblica, mediante l'attività di spegnimento degli incendi boschivi, nonché mediante la realizzazione di opere di pronto intervento volte al ripristino dell'approvvigionamento idrico, mediante interventi su acquedotti o fornitura di acqua potabile, e di quant'altro necessario alla tutela delle popolazioni;

RAVVISATA l'opportunità di autorizzare tutti gli interventi che si renderanno necessari al superamento dello stato di emergenza, mediante l'appalto di opere, la fornitura di beni o l'acquisizione di servizi, al fine di fronteggiare la descritta situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, nonché di autorizzare la conseguente spesa complessiva presunta di euro 200.000,00, a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

RITENUTO di autorizzare, in considerazione dell'estrema urgenza a provvedere, il ricorso, da parte dei tecnici della Direzione regionale della protezione civile operanti nelle attività di soccorso sul territorio colpito, alla trattativa privata mediante l'affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per l'appalto di opere, la fornitura di beni o l'acquisizione di servizi, ivi compresa l'eventuale fornitura di generi alimentari e di conforto per gli operatori impegnati nelle operazioni di emergenza, e per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, nonché della sanità e dell'igiene pubblica;

VISTO l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

VISTO l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 0212/Pres. del 24 giugno 2003;

D'INTESA con il Presidente della Regione;

DECRETA

1) E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, secondo comma della legge regionale 3 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni di cui in premessa, lo stato d'emergenza sul territorio regionale, a decorrere dalla data del 28 luglio 2003 e fino a revoca del presente provvedimento, in conseguenza del continuo ripetersi di estesi e gravi incendi boschivi e del perdurare della sfavorevole congiuntura climatica, che provoca grave crisi idrica, al fine di predisporre gli interventi urgenti e necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità, nonché dell'igiene e della sanità pubblica.

2) Sono autorizzati tutti gli interventi che si renderanno necessari, al fine di superare la descritta situazione di emergenza e di pericolo per l'incolumità pubblica, nonché è autorizzata la conseguente spesa presunta di euro 200.000,00, a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

3) E' autorizzato il ricorso a procedure d'urgenza, da parte dei tecnici della Direzione regionale della protezione civile operanti nelle attività di soccorso sul territorio colpito, mediante trattativa privata con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per l'appalto di opere, la fornitura di beni o l'acquisizione di servizi, ivi compresa l'eventuale fornitura di generi alimentari e di conforto per gli operatori impegnati nelle operazioni di emergenza, e per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, nonché della sanità e dell'igiene pubblica.

3) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Palmanova, 30 luglio 2003

MORETTON

Visto per l'intesa:
il Presidente della Regione:
dott. Riccardo Illy

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 29 agosto 2003, n. 1580/DRPC.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, 2° comma. Dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale in conseguenza delle intense ed eccezionali precipitazioni conseguenti alla perturbazione che ha investito la Regione il giorno 29 agosto 2003.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 2 della stessa legge regionale n. 64/1986, ai sensi del quale l'Assessore alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, provvede alla dichiarazione dello stato di emergenza, al verificarsi di situazioni od eventi calamitosi di particolare gravità per intensità ed estensione;

ATTESO che nella giornata odierna il territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è stato interessato da intensissime precipitazioni meteoriche, che si stanno abbattendo con effetti rovinosi in particolare nella zona montana, provocando vittime e danni molto ingenti alle infrastrutture pubbliche ed ai beni immobili e mobili dei privati e delle imprese;

ACCERTATO che le frane, le colate detritiche ed i gravi smottamenti e collassi di versanti hanno isolato interi centri abitati, e, molte centinaia di persone sono state evacuate dalle loro abitazioni;

RAVVISATA l'assoluta indifferibilità dell'adozione di idonei interventi da parte dell'Amministrazione regionale atti ad affrontare e superare la descritta situazione di emergenza;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare lo stato d'emergenza sul territorio regionale, in conseguenza dei gravi eventi calamitosi in atto, al fine di predisporre gli interventi urgenti e necessari al soccorso delle popolazioni colpite ed alle prime opere indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità;

RITENUTO, altresì, di dover autorizzare, per la realizzazione dei primi interventi di ripristino in emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità, nonché per l'acquisto dei materiali ed attrezzature indispensabili, il ricorso a procedure d'urgenza, mediante trattativa privata, anche mediante affidamento diretto degli interventi stessi da parte dei tecnici della Direzione regionale della protezione civile impegnati negli interventi di soccorso;

VISTO l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

VISTO l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 0212/Pres. del 24 giugno 2003;

D'INTESA con il Presidente della Regione;

DECRETA

1. E' dichiarato, ai sensi, e per gli effetti di cui all'articolo 9, secondo comma della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni di cui in premessa, lo stato d'emergenza sul territorio regionale, a decorrere dal giorno 29 agosto 2003, e fino a revoca del presente provvedimento, in conseguenza delle intense precipitazioni meteoriche che si sono abbattute sul territorio, provocando vittime ed estesi danni alle infrastrutture pubbliche e private.

2. Sono autorizzati tutti gli interventi che si renderanno necessari al fine di superare la descritta situazione di emergenza e di pericolo per l'incolumità pubblica.

3. Per la realizzazione dei primi interventi di ripristino in emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità, nonché per l'acquisto dei materiali ed attrezzature indispensabili è autorizzato il ricorso a procedure d'urgenza, mediante trattativa privata, anche con affidamento diretto da parte dei tecnici della Direzione regionale della protezione civile impegnati negli interventi di soccorso alle ditte immediatamente disponibili, per l'appalto di opere, la fornitura di beni o l'acquisizione di servizi, ivi compresa l'eventuale fornitura di carburante, di generi alimentari e di conforto per gli operatori impegnati nelle operazioni di emergenza e per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.

4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Palmanova, 29 agosto 2003

MORETTON

Visto per l'intesa:
il Presidente della Regione:
dott. Riccardo Illy

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 giugno 2003, n. ELP. 655-D/ESP/4732. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Udine, per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2 è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Udine è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

5 - ELABORATO

Comune di Udine

1) Foglio 21, mappale 1789, di are 4,68,
superficie da espropriare: mq. 125,
in natura: area di pertinenza del distributore di benzina,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro/mq. 93 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 125 = euro 5.812,50,

euro 5.812,50 - 40% =	euro	3.487,50
soprassuolo a corpo	euro	600,00
totale	euro	4.087,50

Ditta catastale: Agip Petroli S.p.A. con sede in Roma.

2) Foglio 21, mappale 159, di are 4,00,
superficie da espropriare: mq. 400,
in natura: capannone uso officina e pertinenza,
indennità:

a corpo	euro	151.748,00

Ditta catastale: Cossutti Renzo nato a Udine il 3 luglio 1921.

3) Foglio 21, mappale 1791, di are 0,84,
superficie da espropriare: mq. 84,
in natura: pertinenza di fabbricato,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro/mq. 93 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 84 = euro 3,906,00,

euro 3.906,00 - 40%=	euro	2.343,60
soprassuolo a corpo	euro	300,00
totale	euro	2.643,60

Ditta catastale: Istituto Autonomo per le Case Popolari delle Provincia di Udine.

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 19 giugno 2003

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 26 giugno 2003, n. ELP. 681-D/ESP/4753. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Udine, per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2 è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Udine è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Udine

- Via Vicenza

1) Foglio 62, mappale 161 (ora 1904), di mq. 330,
superficie da espropriare: mq. 15,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 15 = euro 697,50,
euro 697,50 - 40% = euro 418,50

Ditta catastale: Moreale Anna nata a Udine il 14 febbraio 1948.

2) Foglio 62, mappale 162 (ora 1905), di mq. 260,
superficie da espropriare: mq. 5,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 5 = euro 232,50,
euro 232,50 - 40% = euro 139,50

Ditta catastale: Tuzzi Marisa di Innocente prop. 1/2, Tuzzi Giorgio di Innocente nato a Udine il 25 giugno 1941 prop. 1/2, Tuzzi Innocente di Giuseppe usuf. 1/3.

3) Foglio 62, mappale 311 (ora 1908), di mq. 230,
superficie da espropriare: mq. 10,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 10 = euro 465,00,
euro 465,00 - 40% = euro 279,00

Ditta catastale: Moreale Adelchi nato a Udine il 26 gennaio 1934 prop. 2/4, Moreale Adelchi nato a Udine il 26 gennaio 1934 prop. 1/4 in com. leg., Pittino Pierina nata a Dogna il 17 maggio 1941 prop. 1/4 in com. leg.

4) Foglio 62, mappale 163 (ora 1906), di mq. 250,
superficie da espropriare: mq. 10,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 10 = euro 465,00,
euro 465,00 - 40% = euro 279,00

Ditta catastale: Moreale Adelchi nato a Udine il 26 gennaio 1934 prop. 1/2, Moreale Adelchi nato a Udine il 26 gennaio 1934 e Pittino Pierina marit. Moreale nata a Dogna il 17 maggio 1941 in com. leg. per 1/2.

- Via Valdagno

5) Foglio 65, mappale 54 (ora 1376), di mq. 200,
superficie da espropriare: mq. 25,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 25 = euro 1.162,50,
euro 1.162,50 - 40% = euro 697,50

Ditta catastale:. Galluzzo Claudio nato a Udine il 15 giugno 1960, Degano Antonella nata a Udine l'8 aprile 1963.

6) Foglio 65, mappale 1148 (ora 1382), di mq. 335,
superficie da espropriare: mq. 15,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 15 = euro 697,50,
euro 697,50 - 40% = euro 418,50

Ditta catastale: Moreale Sergio nato a Udine il 15 agosto 1931 prop.

7) Foglio 65, mappale 381 (ora 1383), di mq. 1.580,
superficie da espropriare: mq. 25,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 53,00 + 0 /2 = euro 26,50,
euro 26,50 x mq. 25 = euro 662,50,
euro 662,50 - 40% = euro 397,50

Ditta catastale: Bassi Giuseppe nato a Udine il 27 dicembre 1954, Tedeschi Annetta nata a Pradamano il 20 ottobre 1914 usuf. 1/2.

8) Foglio 65, mappale 146 (ora 1384), di mq. 360,
superficie da espropriare: mq. 40,
R.D.: euro/mq. x 10 0 euro 0,10
indennità:
euro 53,00 + 0,10 /2 = euro 26,55,
euro 26,55 x mq. 40 = euro 1.062,00,
euro 1.062,00 - 40% = euro 637,20

Ditta catastale: Bassi Dante nato a Pontebba il 2 novembre 1948 prop. 2/9, Bassi Franco nato a Pontebba il 16 ottobre 1952 prop. 2/9, Bassi Maria Giovanna, nata a Pontebba il 6 maggio 1951 prop. 2/9, Temel Elisabetta nata a Pontebba il 17 novembre 1924 prop. 3/9.

9) Foglio 65, mappale 57 (ora 1385) di mq. 280,
superficie da espropriare: mq. 25,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 53,00 + 0 /2 = euro 26,50,
euro 26,50 x mq. 25 = euro 662,50,
euro 662,50 - 40% = euro 397,50

Ditta catastale: Bassi Dante nato a Pontebba il 2 novembre 1948 prop. 2/9, Bassi Franco nato a Pontebba il 16 ottobre 1952 prop. 2/9, Bassi Maria Giovanna nata a Pontebba il 6 maggio 1951 prop. 2/9, Temel Elisabetta nata a Pontebba il 17 novembre 1924 prop. 3/9.

10) Foglio 65, mappale 403 (ora 1378),
di mq. 1.010,
superficie da espropriare: mq. 25,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 53,00 + 0 /2 = euro 26,50,
euro 26,50 x mq. 25 = euro 662,50,
euro 662,50 - 40% = euro 397,50

Ditta catastale: Disnan Varna nata a Udine il 27 febbraio 1951.

11) Foglio 65, mappale 650 (ora 1379), di mq. 250,
superficie da espropriare: mq. 20,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 53,00 + 0 /2 = euro 26,50,
euro 26,50 x mq. 20 = euro 530,00,
euro 530,00 - 40% = euro 318,00

Ditta catastale: Disnan Aldo nato a Udine il 14 aprile 1927.

12) Foglio 65, mappale 652 (ora 1380), di mq. 360,
superficie da espropriare: mq. 30,
R.D.: euro ./mq. 0
indennità:
euro 53,00 + 0 /2 = euro 26,50,
euro 26,50 x mq. 30 = euro 795,00,
euro 795,00 - 40% = euro 477,00

Ditta catastale: Disnan Livio nato a Udine il 30 novembre 1928.

13) Foglio 65, mappale 604 (ora 1381), di mq. 1.750,
superficie da espropriare: mq. 80,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 53,00 + 0 /2, = euro 26,50,
euro 26,50 x mq. 80 = euro 2.120,00,
euro 2.120,00 - 40% = euro 1.272,00

Ditta catastale: Urli Isidoro nato a Magnano in Riviera il 21 giugno 1939 prop.

- Via Cormor

14) Foglio 31, mappale 135 (ora 1303), di mq. 12.320,
superficie da espropriare: mq. 80,
R.D.: euro/mq. x 10 = euro 0,10
indennità:
euro 53,00 + 0,10 /2 = euro 26,55,
euro 26,55 x mq. 80 = euro 2.124,00,
euro 2.124,00 - 40% = euro 1.274,40

Ditta catastale: Casarsa Mario fu Giuseppe compr., Trangoni Ida fu Edoardo Celeste compr.

15) Foglio 31, mappale 508 (ora 1304), di mq. 890,
superficie da espropriare: mq. 80,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 53,00 + 0 /2 = euro 26,50,
euro 26,50 x mq. 80 = euro 2.120,00,
euro 2.120, 00 - 40% = euro 1.272,00

Ditta catastale: Trangoni Silvano nato a Udine il 13 maggio 1924.

16) Foglio 31, mappale 569 (ora 1305), di mq. 690,
superficie da espropriare: mq. 75
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 53,00 + 0 /2 = euro 26,50,
euro 26,50 x mq. 75 = euro 1.987,50,
euro 1,987,50 - 40% = euro 1.192,50

Ditta catastale: Della Rossa Luigi nato a Udine il 3 febbraio 1923 prop. 500/1000, Trangoni Lidia maritata Della Rossa nata a Udine il 28 luglio 1923 prop. 500/1000.

17) Foglio 31, mappale 1225 (ora 1306), di mq. 800,
superficie da espropriare: mq. 75,
R,D.: euro/mq. x 10 = euro 0,10
indennità:
euro 53,00 + 0,10 /2 = euro 26,55,
euro 26,55 x mq. 75 = euro 1.991,25,
euro 1.991,25 - 40% = euro 1.194,75

Ditta catastale: Trangoni Armando nato a Udine il 3 giugno 1943.

18) Foglio 31, mappale 568 (ora 1308), di mq. 1.160,
superficie da espropriare: mq. 75,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 53,00 + 0 /2 = euro 26,50,
euro 26,50 x mq. 75 = euro 1.987,50,
euro 1.987,50 - 40% = euro 1.192,50

Ditta catastale: Zanetton Giovannina nata a Valdobbiadene il 19 ottobre 1928.

19) Foglio 31, mappale 503 (ora 1310), di mq. 67,
superficie da espropriare: mq. 10,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 10 = euro 465,00,
euro 465,00 - 40% = euro 279,00

Ditta catastale: Ciavatta Renato nato a Cormons il 19 settembre 1936 con 1/2.

20) Foglio 31, mappale 134 (ora 1311), di mq. 850,
superficie da espropriare: mq. 20,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 20 = euro 930,00,
euro 930,00 - 40% = euro 558,00

Ditta catastale: Trangoni Lice Paolina nata a Udine il 25 gennaio 1925 prop. 290/360, Galliussi Daniela nata a Udine il 5 maggio 1949 prop. 70/360.

21) Foglio 31, mappale 493 (ora 1312), di mq. 2.100,
superficie da espropriare: mq. 35,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 35 = euro 1.627,50,
euro 1.627,50 - 40% = euro 976,50

Ditta catastale: Trangoni Emilio nato a Udine il 29 ottobre 1932 propr. per 500/1000, Trangoni Giorgio nato a Udine il 15 dicembre 1948 propr. per 500/1000.

22) Foglio 31, mappale 67 (ora 1313), di mq. 450,
superficie da espropriare: mq. 70,
R.D.: euro./mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 70 = euro 3.255,00,
euro 3.255,00 - 40% = euro 1.953,00

Ditta catastale: Codutti Lino nato a Rivignano il 30 luglio 1926.

23) Foglio 31, mappale 66 (ora 1314), di mq. 230,
superficie da espropriare: mq. 35,
R.D.: euro/mq. x 10 = euro 0,10
indennità:
euro 93,00 + 0,10 /2 = euro 46,55
euro 46,55 x mq. 35 = euro 1.629,25,
euro 1.629,25 - 40% = euro 877,55

Ditta catastale: Trangoni Amneris nata a Udine il 19 luglio 1926 prop. 1/3, Trangoni Edoardo nato a Udine il 27 agosto 1924 prop. 1/3, Trangoni Valter nato a Udine il 29 giugno 1931 prop. 1/3.

24) Foglio 31, mappale 65 (ora 1315), di mq. 240,
superficie da espropriare: mq. 40,
R.D.: euro/mq. x 10 = euro 0,01
indennità:
euro 93,00 + 0,01 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 40 = euro 1.860,00,
euro 1.860,00 - 40% = euro 1.116,00

Ditta catastale: Peronio Marino nato a Udine il 5 febbraio 1937.

25) Foglio 31, mappale 64 (ora 1319), di mq. 78,
superficie da espropriare: mq. 10,
R.D.: euro/mq. x 10 = euro 0,01
indennità:
euro 93,00 + 0,01 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 10 = euro 465,00,
euro 465,00 - 40% = euro 279,00

Ditta catastale: Peronio Marino nato a Udine il 5 febbraio 1937.

26) Foglio 31, mappale 63 (ora 1321), di mq. 150,
superficie da espropriare: mq. 10,
R.D.: euro/mq. x 10 = euro 0,01
indennità:
euro 93,00 + 0,01 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 10 = euro 465,00,
euro 465,00 - 40% = euro 279,00

Ditta catastale: Cecotti Elena nata a Pasian di Prato il 17 luglio 1983 usuf. parz., Trangoni Francesco nato in Argentina il 12 luglio 1931. prop. 1/3, Trangoni Franco nato a Udine il 10 giugno 1939 prop. 1/3, Trangoni Roberto nato in Argentina il 10 luglio 1929 prop. 1/3.

27) Foglio 31, mappale 62 (ora 1323), di mq. 370,
superficie da espropriare: mq. 40,
R.D.: euro/mq. x 10 = euro 0,01
indennità:
euro 93,00 +,0,01 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 40 = euro 1.860,00,
euro 1.860,00 - 40% = euro 1.116,00

Ditta catastale: Pala Nicolò nato a Nughedu S. Nicolò il 2 settembre 1948.

28) Foglio 31, mappale 61 (ora 1324), di mq. 240,
superficie da espropriare: mq. 30,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 30 = euro 1.395,00,
euro 1.395,00 - 40% = euro 837,00

Ditta catastale: Cussigh Giacomina Irma nata a Tarcento il 14 settembre 1933.

29) Foglio 31, mappale 140 (ora 1326), di mq. 100,
superficie da espropriare: mq. 25,
R.D.: euro/mq. x 10 = euro 0,08
indennità:
euro 53,00 + 0,08 /2 = euro 26,54,
euro 26,54 x mq. 25 = euro 663,50,
euro 663,50 - 40% = euro 398,10

Ditta catastale: Trangoni Emilio nato a Udine il 29 ottobre 1932.

30) Foglio 31, mappale 132 (ora 1328), di mq. 65,
superficie da espropriare: mq. 10,
R.D.: euro/mq, x 10 = euro 0,08
indennità:
euro 53,00 + 0,08 /2 = euro 26,54,
euro 26,54 x mq. 10 = euro 265,40,
euro 265,40 - 40% = euro 159,24

Ditta catastale: Trangoni Emilio nato a Udine il 29 ottobre 1932.

31) Foglio 31, mappale 109 (ora 1330), di mq. 71,
superficie da espropriare: mq. 10,
R.D. euro/mq. x 10 = euro 0,08
indennità:
euro 53,00 + 0,08 /2 = euro 26,54,
euro 26,54 x mq. 10 = euro 265,40,
euro 265,40 - 40% = euro 159,24

Ditta catastale: Della Rossa Gino nato a Udine il 14 settembre 1934.

32) Foglio 31, mappale 1240 (ora 1331), di mq. 82,
superficie da espropriare: mq. 10,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 53,00 + 0 /2 = euro 26,50,
euro 26,50 x mq. 10 = euro 265,00,
euro 265,00 - 40% = euro 159,00

Ditta catastale: Trangoni Emilio nato a Udine il 29 ottobre 1932 prop. 1/2, Trangoni Giorgio nato a Udine il 15 dicembre 1948 prop. 1/2.

33) Foglio 31, mappale 38 (ora 1332), di mq. 180,
superficie da espropriare: mq. 30,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 30 = euro 1.395,00,
euro 1.395,00 - 40% = euro 837,00

Ditta catastale: Scagnetti Palmira fu Angelo ved. Marchetti.

34) Foglio 31, mappale 540 (ora 1333), di mq. 160,
superficie da espropriare: mq. 20,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 20 = euro 930,00,
euro 930,00 - 40% = euro 558,00

Ditta catastale: Della Rossa Cesco nato a Udine il 16 luglio 1922.

35) Foglio 31, mappale 541 (ora 1350), di mq. 70,
superficie da espropriare: mq. 15,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 15 = euro 697,50,
euro 697,50 - 40% = euro 418,50

Ditta catastale: Ambrosini Bruno nato a Pasian di Prato il 23 novembre 1919 prop. 3/4, Ambrosini Daniela nata a Udine il 28 luglio 1947 prop. 1/4.

36) Foglio 31, mappale, 33 (ora 1349), di mq. 170,
superficie da espropriare: mq. 10,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 10 = euro 465,00,
euro 465,00 - 40% = euro 279,00

Ditta catastale: Della Rossa Daniele nato a Udine il 3 marzo 1953 prop. 3/15, Della Sossa Ines nata a Udine il 25 aprile 1915 comprop., Della Sossa Ines nata a Udine il 25 aprile 1915 prop. 1/5, Della Rossa Iside prop. 1/5, Della Rossa Luigi prop. 1/5, Della Rossa Rina prop. 1/5, Del Torre Nadia nata a Palmanova l'11 maggio 1948 comprop., Vida Elsa nata a Lestizza l'8 settembre 1922 prop. 3/15.

37) Foglio 31, mappale 32 (ora 1336), di mq. 110,
superficie da espropriare: mq. 10,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 10 = euro 465,00,
euro 465,00 - 40% = euro 279,00

Ditta catastale: Della Rossa Sergio nato a Udine l'8 luglio 1925 prop. 6/15, Della Sossa Ines nata a Udine il 25 aprile 1915 prop. 7/30, Della Rossa Iside nata a Udine il 5 dicembre 1920 prop. 1/15, Della Rossa Rina nata a Pisa il 9 dicembre 1917 prop. 1/15, Della Rossa Luigi nato a Udine il 3 febbraio 1923, Del Torre Nadia nata a Palmanova l'11 maggio 1948 prop. 5/30.

38) Foglio 31, mappale 24 (ora 1337), di mq. 510,
superficie da espropriare: mq. 30,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 30 = euro 1.395,00,
euro 1.395,00 - 40%= euro 837,00

Ditta catastale: Codutti Giancarlo nato a Udine l'8 settembre 1962 prop., Antonutti Giovanna nata a Pasian di Prato il 22 settembre 1926 usuf. 1/1, Codutti Primo nato a Pasian di Prato il 15 luglio 1951 prop. 1/2,

Tirelli Lionella nata a Udine il 3 dicembre 1945 prop. 1/2.

38) Foglio 31, mappale 30 (ora 1338), di mq 840,
superficie da espropriare: mq. 10,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 10 = euro 465,00,
euro 465,00 - 40% = euro 279,00

Ditta catastale: Storti Marco nato a Udine il 30 giugno 1953.

40) Foglio 31, mappale 69 (ora 1340), di mq. 260,
superficie da espropriare: mq. 20,
R.D.: euro/mq. x 10 = euro 0,08
indennità:
euro 93,00 + 0,08 /2 = euro 46,54,
euro 46,54 x mq. 10 = euro 465,40,
euro 465,40 - 40% = euro 279,24

Ditta catastale: Della Rossa Daniele nato a Udine il 3 marzo 1953 prop. 3/15, Della Rossa Ines nata a Udine il 25 aprile 1915 comprop., Della Rossa Ines prop. 1/5, Della Rossa Iside prop. 1/5, Della Rossa Luigi prop. 1/5, Della Rossa Rina prop. 1/5, Del Torre Nadia nata a Palmanova l'11 maggio 1948, comprop., Vida Elsa nata a Lestizza l'8 settembre 1922 prop. 3/15.

41) Foglio 31, mappale 545 (ora 1342), di mq. 280,
superficie da espropriare: mq. 20,
R.D.: euro/mq. x 10 = euro 0,08
indennità:
euro 93,00 + 0,08 /2 = euro 46,54,
euro 46,54 x mq. 10 = euro 465,40,
euro 465,40 - 40% = euro 279,24

Ditta catastale: Clochiatti Giulia ved. Cosarin nata a Tricesimo il 3 giugno 1914 prop. 1/2, Codarin Learco nato a Santa Maria La Longa il 16 luglio 1939 prop. 1/2.

42) Foglio 31, mappale 70 (ora 1348), di mq. 140,
superficie da espropriare: mq. 5,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 5 = euro 232,50,
euro 232,50 - 40% = euro 139,50

Ditta catastale: Conte Luigi nato a Barano d'Ischia il 2 febbraio 1944 prop. 1/2 com leg., Scagnetti Renata nata a Udine l'11 dicembre 1942 prop. 1/2 com. leg.

43) Foglio 31, mappale 1035 (ora 1344), di mq. 35,
superficie da espropriare: mq. 5,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 5 = euro 232,50,
euro 232,50 - 40% = euro 139,50

Ditta catastale: Conte Luigi nato a Barano d'Ischia il 2 febbraio 1944 prop. 1/2 com leg., Scagnetti Bruno nato a Udine il 4 settembre 1910 usuf. 1/2, Scagnetti Renata nata a Udine l'11 dicembre 1942 prop. 1/2 com. leg.

44) Foglio 31, mappale 1034 (ora 1345), di mq. 105,
superficie da espropriare: mq. 5,
R.D.: euro/mq. 0
indennità:
euro 93,00 + 0 /2 = euro 46,50,
euro 46,50 x mq. 5 = euro 232,50
euro 232,50 - 40% = euro 139,50

Ditta catastale: Scagnetti Bruno nato a Udine il 4 settembre 1910, Scagnetti Renata nata a Udine l'11 dicembre 1942.

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 26 giugno 2003

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 24 luglio 2003, n. ELP. 758-D/ESP/4692. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Trieste, per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2 è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Trieste è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune Censuario di Rozzol - Amm.vo di Trieste

1) Partita tavolare madre 3172, c.t. 1,
p.c. n. 923/1, di mq. 556,
superficie da espropriare: mq. 80,
in natura: pertinenza di fabbricato,

R.D.: 0
indennità:

euro/mq. 154,00/2 x mq. 80 - 40% =	euro	3.696,00
soprassuolo a corpo:	euro	784,70
totale:	euro	4.480,70

Ditta tavolare: condominio civico 25 e 27 di via Scomparini e civico 2 di via Nathan diviso in 34 u.c. censite in altrettante P.T. come di seguito indicate,

P.T. 13774, c.t. 1: Cuccagna Adriano nato a Trieste il 1° ottobre 1953 con 50/1000;

P.T. 13775, c.t. 1: Cuccagna Adriano nato a Trieste il 1° ottobre 1953 con 46/1000;

P.T. 13776, c.t. 1: Leotta Rosario nato a Messina il 9 ottobre 1944, Guiducci Onelia nata a Fossalta di Portogruaro il 10 marzo 1940 in comunione legale con 6/1000;

P.T. 13777, c.t. 1: Costantini Dominique Marc nato a Rambervillers (Vosges-Francia) il 20 luglio 1957, in separazione dei beni, con 1/1000;

P.T. 13778, c.t. 1: Bergamo Paolo nato a Mestre il 30 dicembre 1942 e Mafessanti Giuseppina in Bergamo nata a Lovere il 12 febbraio 1939 in comunione legale con 2/1000;

P.T. 13779, c.t. 1: Leotta Rosario nato a Messina il 9 ottobre 1944 e Guiducci Onelia nata a Fossalta di Portogruaro il 10 marzo 1940, in comunione legale, con 1/1000;

P.T. 13780, c.t. 1: Siegl Rosemarie nata a Vienna il 26 gennaio 1960 con 1/3, Leotta Rosario nato a Messina il 9 ottobre 1944 e Guiducci Onelia nata a Fossalta di Portogruaro il 10 marzo 1940 in comunione legale, con 1/3, Lettieri Mariagabriella nata a Trieste il 26 gennaio 1963 con 1/3, tutti per 3/1000;

P.T. 13781, c.t. 1: Siegl Rosemarie nata a Vienna il 26 gennaio 1960 con 6/1000;

P.T. 13782, c.t. 1: Leotta Rosario nato a Messina il 9 ottobre 1944 e Guiducci Onelia nata a Fossalta di Portogruaro il 10 marzo 1940 in comunione legale con 5/1000;

P.T. 13783, c.t. 1: Lettieri Mariagabriella nata a Trieste il 26 gennaio 1963 con 1/1000;

P.T. 13784, c.t. 1: Girardi Giovanni nato a Aosta il 5 agosto 1937 con 1/2, e Gabrielli Maria Teresa in Girardi nata a Roma il 16 dicembre 1936 con 1/2, comprop. di 50/1000;

P.T. 13785, c.t. 1: Tomaselli Tullia nata a Trieste il 3 maggio 1966 con 53/1000;

P.T. 13786, c.t. 1: Tommasi Silvano quale bene personale articolo 179 c.c. nato a Trieste il 14 novembre 1940 con 44/1000;

P.T. 13787, c.t. 1: Vidmar Cinzia nata a Trieste il 18 maggio 1955 con 51/1000;

P.T. 13788, c.t. 1: Mattei Annamaria nata a Trieste il 23 dicembre 1940 con 54/1000;

P.T. 13789, c.t. 1: Legrottaglie Michele nato a Fasano il 4 giugno 1933 quale bene personale con 51/1000;

P.T. 13790, c.t. 1: Cuccagna Adriano nato a Trieste il 1° ottobre 1953 con 52/1000;

P. T. 13791, c.t. 1: Adami Lorenzo nato a Trieste l'11 febbraio 1976 con 55/1000;

P.T. 13792, c.t. 1: Bergamo Paolo nato a Mestre il 31 dicembre 1942 e Mafessanti Giuseppina in Bergamo nata a Lovere, il 12 febbraio 1939 in comunione legale con 53/1000;

P.T. 13793, c.t. 1: Lettieri Mariagabriella nata a Trieste il 26 gennaio 1963 con 52/1000;

P.T. 13794, c.t. 1: Cuccagna Adriano nato a Trieste il 1° ottobre 1953 con 56/1000;

P.T. 13795, c.t. 1: Butti Adriana in Sandri in separazione dei beni nata a Trieste il 16 aprile 1948 con 53/1000;

P.T. 13796, c.t. 1: Cavallet Giampaolo nato a Trieste il 3 giugno 1954 con 53/1000;

P.T. 13797, ct. 1: Cuccagna Adriano nato a Trieste il 1° ottobre 1953 con 55/1000;

P.T. 13798, c.t. 1: Leotta Rosario nato a Messina il 9 ottobre 1944 e Guiducci Onelia nata a Fossalta di Portogruaro il 10 marzo 1940 in comunione legale con 66/1000;

P.T. 13799, c.t. 1: Costantini Dominique Marc nato a Rambervillers (Vosges-Francia) il 20 luglio 1957 in separazione dei beni con 67/1000;

P.T. 14039, c.t. 1: Lettieri Mariagabriella nata a Trieste il 26 gennaio 1963 con 414/1000, Girardi Giovanni nato a Aosta il 5 agosto 1937 e Gabrielli Maria Teresa in Girardi nata a Roma il 16 dicembre 1936 con 1/2 ciascuno di 166/1000, Tomaselli Tullia nata a Trieste il 3 maggio 1966 con 84/1000, Costantini Dominique Marc nato a Rambervillers (Vosges-Francia) il 20 luglio 1957 in separazione dei beni con 84/1000, Legrottaglie Michele nato a Fasano il 4 giugno 1933 con 84/1000, Legrottaglie Mariella nata a Trieste il 10 dicembre 1964 e Barbiani Mauro nato a Trieste il 25 agosto 1963 in comunione legale con 84/1000, Vidmar Cinzia nata a Trieste il 18 maggio 1955 in separazione dei beni con 84/1000, tutti per la quota di 3/1000;

P.T. 14040, c.t. 1: Lettieri Mariagabriella nata a Trieste il 26 gennaio 1963 con 4/1000;

P.T. 14041, c.t. 1: Lettieri Mariagabriella nata a Trieste il 26 gennaio 1963 con 1/1000;

P.T. 14042, c.t. 1: Girardi Giovanni nato a Aosta il 5 agosto 1937 con 1/2 e Gabrielli Maria Teresa in Girardi

nata a Roma il 16 dicembre 1936 con 1/2 entrambi per la quota di 2/1000;

P.T. 14043, c.t. 1: Tomaselli Tullia nata a Trieste il 3 maggio 1966 con 1/1000;

P.T. 14044, c.t. l: Legrottaglie Michele nato a Fasano il 4 giugno 1933 con 1/1000;

P.T. 14045, c.t. 1: Legrottaglie Mariella nata a Trieste il 10 dicembre 1964 e Barbiani Mauro nato a Trieste il 25 agosto 1963 in comunione legale con 1/1000;

P.T. 14046, c.t. 1: Vidmar Cinzia nata a Trieste il 18 maggio 1955 in separazione dei beni con 1/1000;

2) Partita tavolare 758, c.t. 1,
p.c. n. 924, di mq. 176,
superficie da espropriare: mq. 30,
in natura: pertinenza di fabbricato e fabbricato,
R.D.: 0
indennità:

euro/mq. 154,00/2 x mq. 30 - 40% =	euro	1.386,00
soprassuolo a corpo(fabbricato pavimentazioni e muri di recinzione):	euro	31.434,94
totale:	euro	32.820,94

Ditta tavolare: Galante Filodeo nato a Trieste il 20 aprile 1936.

3) Partita tavolare madre 3231, c.t. 1,
p.c. n. 908, di mq. 1.085,
superficie da espropriare: mq. 20,
in natura: pertinenza di fabbricato,
R.D.: 0
indennità:

euro/mq. 154,00/2 x mq. 20 - 40% =	euro	924,00
soprassuolo a corpo:	euro	200,00
totale:	euro	1.124,00

Ditta tavolare: condominio civico 73 di via Revoltella diviso in 38 u.c. censite in altrettante P.T. come di seguito indicato:

P.T. 4045., c.t. 1: Babich Giuseppe nato a Pirano il 15 settembre 1933 e Prelazzi Caterina in Babich nata a Buie d'Istria il 17 aprile 1936 in comunione legale con 8/1000;

P.T. 4046, c.t. 1: Colonna Nedda nata a Trieste il 16 aprile 1939 con 10/1000;

P.T. 4047, c.t. 1: Colonna Nedda nata a Trieste il 16 aprile 1939 con 7/1000;

P.T. 4048, c.t. 1: Birattari Annamaria nata a Trieste il 28 dicembre 1962 con 19/1000;

P.T. 4049, c.t. 1: Colonna Nedda nata a Trieste il 16 aprile 1939 con 1/2, Babich Giuseppe nato a Pirano il 15 settembre 1933 e Prelazzi Caterina in Babich nata a Buie d'Istria il 17 aprile 1936 in comunione legale con 1/4, Birattari Annamaria nata a Trieste il 28 dicembre 1962 con 1/4, tutti per la quota di 1/1000;

P.T. 4050, c.t. 1: Lonza Alessandro nato a Capodistria il 13 maggio 1928 con 2/1000;

P.T. 4051, c.t. 1: Ruggiu Alessandro nato a Trieste il 10 gennaio 1965 con 1/2, Ilippi Elena nata a Trieste il 5 settembre 1967 con 1/2, entrambi per la quota di 2/1000;

P.T. 4052, c.t. 1: Fisicaro Giuseppe nato a Capodistria il 26 febbraio 1927 con 1/2, Ferino Margherita in Fisicaro nata a Lestizza (Udine) il 21 febbraio 1920 con 1/2, entrambi per la quota di 2/1000;

P.T. 4053, c.t. 1: D'Accolti Giuseppe nato a Trieste il 16 febbraio 1932 e Valentino Vittoria in D'Accolti nata a Conversano il 17 ottobre 1936 in comunione legale, entrambi per la quota di 2/1000;

P.T. 4054, c.t. 1: Rutigliano Francesca in De Lucia nata a Terlizzi il 16 settembre 1940 con 1/2, De Lucia Michele nato a Trieste il 10 luglio 1969 con 1/2, entrambi per la quota di 2/1000;

P.T. 4055, c.t. 1: Rutigliano Francesca in De Lucia nata a Terlizzi il 16 settembre 1940 con 1/2, De Lucia Enzo nato a Trieste il 25 marzo 1971 con 1/2, entrambi per la quota di 2/1000;

P.T. 4056, c.t. 1: Bilucaglia Fabio nato a Trieste il 25 maggio 1966 con 2/1000;

P.T. 4057, c.t. 1: Furlan Lorenza nata a Trieste il 20 febbraio 1968 con 31/1000;

P.T. 4058, c.t. 1: Mendes Daniela nata a Trieste l'1 novembre 1966 con 31/1000;

P.T. 4059, c.t. 1: Marzi Roberto nato a Trieste il 19 agosto 1959 con 55/100, Panozzo Nelly Marzi nata a Trieste il 30 novembre 1950 con 45/100, entrambi per la quota di 35/1000;

P.T. 4060, c.t. 1: Amadei Marialisa in Zorzenon nata a Trieste il 19 gennaio 1963 quale bene personale con 24/1000;

P.T. 4061, c.t. 1: Gobessi Luciano nato a Trieste il 23 ottobre 1941 e Bellen Nerea in Gobessi nata a Fiume il 3 aprile 1947 in comunione legale con 35/1000;

P.T. 4062, c.t. 1: Braulin Giorgio nato a Capodistria il 15 luglio 1936 con 33/1000;

P.T. 4063, c.t. 1: De Grassi ved. Colonna Ervina nata a Isola d'Istria il 22 marzo 1933 con 38/1000;

P.T. 4064, c.t. 1: Giusti Anita in Zamborlini nata a Trieste il 7 settembre 1923 quale bene personale con 34/1000;

P.T. 4065; c.t. 1: Leone Francesco nato a Trieste l'8 dicembre 1929 con 1/2, Sestan Liliana in Leone nata a Trieste l'8 dicembre 1934 con 1/2, entrambi per la quota di 34/1000;

P.T. 4066, c.t. 1: Ruggiu Alessandro nato a Trieste il 10 gennaio 1965 con 1/2, Filippi Elena nata a Trieste il 5 settembre 1967 con 1/2, entrambi per, la quota di 35/1000;

P.T. 4067, c.t. 1: Skerjanec Silvana in Canova nata a Trieste il 20 maggio 1921 con 25/1000;

P.T. 4068, c.t. 1: Miele Carmela in Di Benedetto nata a Torre del Greco (Napoli) il 31 gennaio 1922 con 2/3, Di Benedetto Rita nata a Trieste il 22 novembre 1949 con 1/6, Di Benedetto Giuseppe nato a Trieste il 7 gennaio 1954 con 1/6 tutti per la quota di 37/1000; Diritto di abitazione a favore di Miele Carmela in Di Benedetto nata a Torre del Greco (Napoli) il 31 gennaio 1922;

P.T. 4069, c.t. 1: Buffolo Luciano nato a Trieste il 21 giugno 1935 con 33/100;

P.T. 4070, c.t. 1: Colonna Nedda in Drasco nata a Trieste il 16 aprile 1939 con 40/1000;

P.T. 4071, c.t. 1: Fisicaro Giuseppe nato a Capodistria il 26 febbraio 1927 con 1/2, Ferino Margherita in Fisicaro nata a Lestizza (Udine) il 21 febbraio 1920 con 1/2, entrambi per la quota di 45/1000;

P.T. 4072, c.t. 1: Carboni Elisabetta Petrarcheni nata a Trieste il 24 agosto 1966 in separazione dei beni con 52/1000;

P.T. 4073, c.t. 1: Vassallo Rosalba ved. Braz nata a Grado il 23 dicembre 1942 con, 3/4 (salvi gli effetti articolo 228, legge 151/1975), Braz Alessandro nato a Trieste il 28 settembre 1969 con 1/4, entrambi per la quota di 31/1000; Diritto di abitazione a favore di Vassallo Rosalba ved. Braz nata a Grado il 23 dicembre 1942 ed a peso del 1° c.t.;

P.T 4074, c.t. 1: Quaia Roberto nato a Trieste il 29 settembre 1973 con 1/2 e Pellarini Agnese nata a Trieste il 2 settembre 1979 con 1/2, entrambi per la quota di 37/1000;

P.T. 4075, c.t. 1: Bilucaglia Lucio nato a Pola il 2 agosto 1935 con 33/1000;

P.T. 4076, c.t. 1: Peruzzo Maria Vittoria in Sfecci nata a Buie d'Istria il 21 novembre 1924 con 40/1000;

P.T. 4077, c.t. 1: Piciulin Stanislao nato a Trieste il 26 aprile 1946 e Scheriani Loredana nata a Trieste il 12 marzo 1948 in comunione legale con 68/1000;

P.T. 4078, c.t. 1: Milissich Regis nato a Lussinpiccolo il 2 marzo 1921 con 35/1000;

P.T. 4079, c.t. 1.: Pistori Paolo nato a Monfalcone il 30 giugno 1952 e Lokatos Nives in Pistori nata a Trieste il 2 settembre 1960 in comunione legale con 30/1000;

P.T. 4080, c.t. 1: Bressan Sergio nato a Trieste il 5 novembre 1935 con 1/2, Crociato Vittoria nata a Trieste il 3 gennaio 1937 con 1/2, entrambi per la quota di 32/1000;

P.T. 4081, c.t. 1: Destradi Ennie nato a Capodistria il 5 maggio 1920 con 23/1000;

P.T. 4082, c.t. 1: Lonza Alessandro nato a Capodistria il 13 maggio 1928 con 50/1000.

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 24 luglio 2003

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 28 luglio 2003, n. ELP. 769-D/ESP/4755. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione di un parcheggio a S. Caterina.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2 è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pasian di Prato è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 865/1971, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune Censuario di Pasian di Prato

Provincia di Udine

legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) P.C. foglio 12, mappale 1263 (ex 265 b),
di mq. 494,
da espropriare: mq. 294,
in natura: marciapiede,
indennità:
R.D. = euro/mq. 0
1/2 x mq. 494 x (V.V. euro/mq. 38,53 + 10 x R.D. euro/mq. 0.) = euro 9.516,91
euro 9.516,91 - 40% = euro 5.710,15

Ditta catastale: Udicom di Castaldo Roberto, Cher Sergio, Vidale Marisa, Larosa Nicodemo, Macor Gian-

luca, Bertoli Luisa, Macor Gianni, Plasenzotti Dario, Locat S.p.A., Chiarparin Rita, Peressini Paola,. Mattiussi di Pittini Luciano & C., Paladini Emanuele, Castaldo Roberto, Cristofoli Marcella, Zevi Edgardo, Corsaro Giuseppina, Zevi Manuela, Zevi Patrizia, Pasini Alessandra, Ribis Marco, Astolfi Sergio, Trotter Franca, Miani Mauro.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 28 luglio 2003

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 28 luglio 2003, n. ELP. 770-D/ESP/4745. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura, da parte del Comune di Campoformido, per la realizzazione dei lavori di costruzione del 7° lotto della fognatura di Basaldella.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Campoformio è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 865/1971, alle ditte proprietarie degli immobili da asservire, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Campoformido

1) P.T. -, foglio 22, mappale 182,
di are 12,10,
da asservire: mq. 55,60,
in natura: strada privata inerbata,
indennità:
euro/mq. 0,225 x mq. 55,60 = euro 12,51

Ditta tavolare: Dorligh Carlo nato il 27 aprile 1939 a Campoformido, propr. per 3/18; Raffaella nata il 15 marzo 1977 a Ivrea, propr. per 1/18; Roberta nata il 16 dicembre 1974 a Ivrea, propr. per 1/18; Fontanini Derna nata il 9 novembre 1911 a Campoformido, propr. per 12/18; Lavarino Federica nata il 28 novembre 1944 a Albiano d'Ivrea, prop. per 1/18.

2) P.T. -, foglio 22, mappale 439 (ex 174 a),
di are 10,80,
da asservire: mq. 884,89,
in natura: fondo boschivo di ceduo,
indennità:

euro/mq. 0,113 x mq. 884,89 = euro 99,99

P.T. -, foglio 22, mappale 440 (ex 174 b),
di are 10,80,
da asservire: mq. 54,63,
in natura fondo boschivo di ceduo,
indennità:

euro/mq. 0,113 x mq. 54,63 = euro 6,17

Ditta tavolare: Olivo Engelmaro nato il 25 marzo 1929 a Campoformido.

3) P.T. -, foglio 24, mappale 768,
di are 38,05,
da asservire: mq. 109,60,
in natura: strada privata inerbata,
indennità:

euro/mq. 0,225 x mq. 109,60 = euro 24,66

P.T. -, foglio 24, mappale 770, di are 24,67,
da asservire: mq. 45,65,
in natura: strada privata inerbata,
indennità:

euro/mq. 0,225 x mq. 45,65 = euro 10,27

Ditta tavolare: Bortolussi Maria Luisa nata l'11 maggio 1936 a Udine, propr. per 1/32; Romanello Antonio nato il 13 giugno 1935 a Udine, propr. per 1/8; Francesco nato l'11 febbraio 1940 a Udine, propr. per 1/8; Luigi nato l'1 agosto 1932 a Udine, propr. per 1/8; Luigia nata l'1 agosto 1932 a Udine, propr. per 1/8; Matilde nata l'8 dicembre 1941 a Udine, propr. per 1/8; Paolo nato l'11 novembre 1967 a Udine, propr. per 1/32; Piergiorgio nato il 12 novembre 1937 a Udine, propr. per 1/8; Renato nato il 15 ottobre 1927 a Udine, propr. per 1/8.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 28 luglio 2003

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DELL'OSSERVATORIO PER LA MALATTIE DELLE PIANTE DI PORDENONE 26 agosto 2003, n. 2921.

Ulteriore variazione al decreto del Direttore sostituto dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Pordenone 25 settembre 2002, n. 3527: «Applicazione del D.M. 21 agosto 2001 recante misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera LeConte).

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DELL'OSSERVATORIO PER LE MALATTIE
DELLE PIANTE DI PORDENONE

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001 recante misure per la «lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera LeConte)»;

CONSIDERATO che il punto 4 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale prevede la possibilità che i Servizi fitosanitari regionali stabiliscano deroghe o variazioni a tali prescrizioni, in relazione all'andamento climatico stagionale, nonché alla dinamica biologica del parassita;

VISTO il proprio decreto n. 3527 del 25 settembre 2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 43 del 23 ottobre 2002;

CONSIDERATO il particolare andamento climatico della corrente stagione estiva 2003, caratterizzato da condizioni assolutamente siccitose e da temperature decisamente superiori alle medie stagionali, che hanno determinato un accorciamento del ciclo vegetativo delle piante di mais con notevole anticipazione della fase di disseccamento della parte aerea e consistente pre-morienza delle stesse;

CONSIDERATO che le piante di mais in detto stato vegetativo non costituiscono più attrattiva per gli esemplari di diabrotica eventualmente presenti nella zona normata;

PRESO ATTO del limitato numero delle catture dell'insetto effettuate con la rete di monitoraggio operante in Provincia di Pordenone nel 2003;

PRESO ATTO che dall'epoca dell'effettuazione dei trattamenti insetticidi contro gli adulti ad inizio estate 2003 in Provincia di Pordenone non sono più stati osservati esemplari dell'insetto;

ESPERITE le valutazioni di rischio fitosanitario di competenza

DECRETA

che la decorrenza del 1° ottobre fissata per la mietitrebbiatura della granella del mais prevista al 2° trattino del punto 2 del decreto del Direttore sostituto dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Pordenone n. 3527 del 25 settembre 2002, viene anticipata, per la corrente annata agraria 2003, al 1° settembre.

Pordenone, 26 agosto 2003

FRAUSIN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2003, n. 2088.

Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 13. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori dei comprensori montani istituiti con legge regionale n. 33/2002. Modifiche alla D.G.R. n. 613.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 1 bis) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

VISTO l'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il quale stabilisce che la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori degli enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali;

VISTA la deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, con la quale veniva determinata la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 613 del 18 marzo 2003 con la quale veniva determinata la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori dei comprensori montani istituti con legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, nonché dei Commissari straordinari e liquidatori delle Comunità montane;

RILEVATO che la deliberazione n. 613 del 18 marzo 2003 disponeva, ai punti 2. e 3. della parte dispositiva, l'attribuzione delle indennità di funzione ai Presidenti ed ai componenti le Giunte dei comprensori e le indennità di presenza ai componenti i Consigli dei comprensori, prendendo come riferimento le indennità

attribuite rispettivamente a Sindaci, Assessori e Consiglieri del comune con maggior popolazione interamente compreso nel territorio di competenza di ciascun comprensorio;

CONSIDERATO che l'UNCEM, delegazione del Friuli Venezia Giulia aveva, con note prot. n. 152 del 2 aprile 2003 e n. 269 del 24 giugno 2003, sollevato alcune perplessità in merito alla disciplina prevista dalla sopra citata deliberazione n. 613 del 18 marzo 2003 per l'attribuzione delle indennità agli Amministratori dei comprensori montani, in considerazione delle sperequazioni che si verrebbero a creare tra i quattro comprensori, a fronte di una dimensione territoriale e geografica simile a differenza di quanto avveniva per le preesistenti Comunità montane;

D'INTESA con l'Assemblea delle autonomie locali che si è espressa nella seduta del 9 luglio 2003, come da estratto verbale allegato;

RITENUTO, pertanto, di dover modificare i punti 2. e 3. della parte dispositiva della deliberazione n. 613 del 18 marzo 2003, secondo le indicazioni fornite dall'UNCEM;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;

all'unanimità,

DELIBERA

1. I punti 2. e 3. della deliberazione della Giunta regionale n. 613 del 18 marzo 2003, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Al Presidente ed ai componenti la Giunta dei comprensori montani spetta un'indennità mensile di funzione corrispondente al settanta per cento di quella attribuita, rispettivamente, al Sindaco ed agli Assessori di un comune avente popolazione superiore a 10.000 abitanti.

3. Ai componenti dei Consigli dei comprensori spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta consiliare o delle commissioni previste dallo Statuto, nella misura corrispondente a quella dei Consiglieri comunali del comune determinato ai sensi del punto 2.».

2. Il presente atto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 2444.

Decreto legislativo 22/1997. Società EXE S.p.A - Approvazione della variante non sostanziale n. 4 al progetto di realizzazione della discarica di I categoria sita in Comune di Trivignano Udinese (Udine), località Merlanis e autorizzazione all'esecuzione delle opere ivi previste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale ha recepito in ambito regionale la normativa dello smaltimento rifiuti posta dal sopra citato decreto legislativo;

VISTO il «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO l'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, secondo il quale qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio spettano rispettivamente alla Giunta regionale e al Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 85691/98 del 30 dicembre 1998 del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, con la quale si afferma che per quanto concerne la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese gestita dalla Società EXE S.p.A., l'Amministrazione provinciale si trova nella situazione disciplinata dal precitato comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987;

VISTO il decreto dell'Assessore all'ambiente e territorio della Provincia di Udine n. 31718/96 del 24 ottobre 1996, con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di una discarica di I categoria per rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani sita nel Comune di Trivignano Udinese (Udine) in località Mer-

lanis e la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata a costruire per quattro singoli lotti funzionali la citata discarica, a servizio e/o supporto dell'impianto tecnologico per lo smaltimento rifiuti del Consorzio smaltimento rifiuti sito nel Comune di San Giorgio di Nogaro;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambiente della Provincia di Udine n. 2/98 del 12 gennaio 1998, con la quale è stata approvata la variante n. 1 al suddetto progetto e la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata a realizzare detta variante;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2590 del 20 agosto 1999 con la quale, tra l'altro:

- è stata approvata la variante n. 2 non sostanziale al progetto per la realizzazione della discarica;
- la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata a realizzare i lavori previsti dalla variante;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1849 del 31 maggio 2001, con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione, a favore della Società EXE S.p.A., al completamento della costruzione del III lotto, settore A, della discarica in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2806 del 6 agosto 2002 con la quale, tra l'altro:

- è stata approvata la variante n. 3 al progetto generale di realizzazione della discarica;
- la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata a realizzare le opere previste dalla variante;

ATTESO che il suddetto progetto di variante n. 3 prevede l'adeguamento costruttivo alle linee guida del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani approvato con decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 19 febbraio 2001 per quanto riguarda i lotti n. 3 - settore B e n. 4, la baulatura della discarica intera e l'esercizio delle operazioni di smaltimento nella medesima;

VISTA l'istanza dell'11 giugno 2003, con la quale la Società EXE S.p.A. ha chiesto l'approvazione della variante non sostanziale n. 4, relativa all'invaso del lotto 3B, già in fase di costruzione, ed all'invaso dei lotti 4A e 4B, ancora da realizzare, del progetto di realizzazione della discarica;

ATTESO che nella relazione progettuale inviata dalla Società in parola, a corredo dell'istanza succitata, è stato evidenziato quanto segue:

a) con l'emanazione del decreto legislativo 36/2003 si viene a modificare la normativa relativa alla realizzazione ed alla gestione degli impianti di discarica controllata;
b) la costruzione del lotto 3B ha avuto inizio anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 36/2003; il cantiere per la realizzazione del suddetto lotto è attualmente aperto;
c) esiste l'intenzione da parte della Società EXE S.p.A. di ottemperare, per ciò che concerne la costruzione del lotto 3B, a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2003, possibilmente senza interrompere i lavori attualmente in via di realizzazione;
d) le modifiche relative all'adeguamento dell'invaso del lotto 3B, nonché i criteri realizzativi dell'invaso dei lotti 4A e 4B, sono da considerarsi di modesta entità e tali da non costituire delle «varianti sostanziali»;

VISTA la nota prot. n. 70048/20032 del 23 luglio 2003, con la quale la Provincia di Udine - Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti, a conclusione della fase istruttoria di competenza della Provincia medesima:

a) ha rilevato che la variante n. 4 non prevede una diversa soluzione tecnologica (rispetto alla variante n. 3 approvata con D.G.R. 2806 del 6 agosto 2002 bensì solo un miglioramento di alcune caratteristiche quantitative (spessore dello strato di ghiaia) e qualitative (minor permeabilità dello strato di argilla) del medesimo pacchetto inferiore di impermeabilizzazione già previsto nella vigente autorizzazione;
b) ha ritenuto quindi che la variante in questione non sia sostanziale (ai sensi dell'articolo 11, comma 3 bis, della legge regionale 30/1987) e sia inoltre valutabile positivamente;
c) ha inoltre affermato che la variante n. 4 costituisce il preliminare adeguamento dell'impermeabilizzazione del fondo della discarica alle vigenti nuove norme tecniche;
d) ha infine ritenuto che per i lotti 4A e 4B, i cui lavori non sono ancora iniziati, il rivestimento delle sponde ed il posizionamento della rete-spia per il controllo del percolato potranno essere oggetto di puntuale valutazione in sede di approvazione del piano di adeguamento generale dell'impianto, redatto ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 36/2003;

VISTA la relazione del 4 agosto 2003, con la quale il Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente, preso atto che:

- nell'adeguare i criteri progettuali della discarica alle previsioni della nuova normativa la Società EXE S.p.A. ha proposto alla Direzione regionale dell'ambiente una serie di modifiche, che costituiscono delle variazioni sia rispetto a quanto già stabilito dalla variante n. 3 sia nei confronti delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 36/2003 e che, in sintesi, tali modifiche consistono in:
  a) imposizione di un coefficiente di permeabilità inferiore di un ordine di grandezza nel livello argilloso superiore del fondo ($k=10^{-8}$ cm/s; spes-

sore di 60 cm); ciò conferisce alla barriera superiore caratteristiche di impermeabilizzazione sei volte maggiori di quelle stabilite nel decreto legislativo 36/2003;

b) aumento delle capacità di impermeabilizzazione del geocomposito bentonitico superiore;

c) aumento dello spessore del livello ghiaioso drenante, portato da 40.0 a 50.0 cm.;

in virtù delle modifiche apportate, nonché dei criteri realizzativi delle pareti, mantenuti invariati rispetto alle caratteristiche espresse nella variante progettuale n. 3, e tenendo anche conto delle valutazioni cautelative, definite nella relazione tecnica allegata all'istanza, nell'analizzare la distanza tra il fondo della discarica ed il tetto dell'acquifero:

- ha espresso il proprio parere favorevole alla richiesta di approvazione della variante progettuale n. 4, giudicando, al contempo, le modifiche apportate come migliorative ed in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 36/2003, e comunque «non sostanziali» ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo 22/1997;

- ha ritenuto, in accoglimento delle prescrizioni espresse dalla Provincia di Udine nella nota prot. n. 70048/20032 del 23 luglio 2003, che limitatamente ai lotti 4A e 4B, i cui lavori devono ancora essere iniziati, il rivestimento delle sponde ed il posizionamento della rete-spia per il controllo del percolato potranno essere oggetto di puntuale valutazione in sede di approvazione del piano di adeguamento generale dell'impianto, sottolineando comunque come la variante in argomento non possa essere considerata il piano di adeguamento, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 36/2003, peraltro già presentato dalla Società EXE S.p.A. in data 11 luglio 2003;

- ha rammentato che, per l'impianto di discarica in oggetto, rimangono ferme ed immutate tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emessi, purchè non in contrasto con le conclusioni enunciate nella relazione del Servizio stesso;

- ha confermato, in qualità di collaudatore delle opere di variante della discarica, l'ing. Livio Runcio di San Giorgio di Nogaro, già nominato con decreto dell'Assessore all'ambiente e territorio della Provincia di Udine n. 31718/96 del 24 ottobre 1996;

- ha sottolineato ulteriormente che l'autorizzazione ex articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 alla variante progettuale n. 4 non costituisce un'autorizzazione ambientale integrata, come definita dall'articolo 10 del decreto legislativo 36/2003; ne recepisce solamente le previsioni correlate alle opere d'impermeabilizzazione della discarica;

VISTA la nota del 5 agosto 2003, con la quale il Servizio per la valutazione d'impatto ambientale della Direzione regionale dell'ambiente:

- preso atto che i contenuti della variante n. 4 riguardano l'aumento del coefficiente di permeabilità del livello argilloso superiore del fondo, l'aumento della capacità di impermeabilizzazione del geocomposito bentonitico superiore, l'aumento dello spessore del livello ghiaioso drenante e che pertanto la prospettata variante non attiene, di fatto, a variazioni della capacità complessiva di trattamento della discarica (se non in misura alquanto marginale ed in riduzione);

- ritenuto necessario, allo scopo di poter individuare in relazione alla normativa di settore vigente se tale variante debba essere o meno assoggettata allo screening, rilevare che il caso in argomento rientra nella fattispecie di cui all'allegato A, lettera n), del D.P.R. 12 aprile 1996, afferente a «discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 metri cubi...»;

- rilevato che, in base alla norma summenzionata, il parametro, rispetto al quale trovano applicazione procedure valutative in materia di impatto ambientale per il tipo di impianti in argomento, è dato dalla capacità di trattamento complessiva;

- considerato che nel caso in oggetto non vi sono di fatto variazioni della capacità di trattamento complessiva;

ha ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione della procedura di screening al precitato progetto di variante;

CONSTATATA la completezza della documentazione amministrativa acquisita agli atti;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della variante non sostanziale n. 4 e all'autorizzazione all'esecuzione delle opere ivi previste;

ACCERTATA, altresì, la competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 13/1998;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la variante non sostanziale n. 4 al progetto di realizzazione della discarica di I categoria sita nel Comune di Trivignano Udinese (Udine), località Merlanis.

2. La Società EXE S.p.A., con sede legale nel Comune di Udine, piazza Patriarcato n. 3, è autorizzata a realizzare le opere previste dalla variante non sostanziale n. 4, come approvata al precedente punto 1.

3. Si precisa che l'autorizzazione ex articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 alla variante non sostanziale n. 4 non costituisce un'autorizzazione ambientale integrata, come definita dall'articolo 10 del decreto legislativo 36/2003, ma ne recepisce solamente le previsioni correlate alle opere d'impermeabilizzazione della discarica.

4. Limitatamente ai lotti 4A e 4B, i cui lavori devono ancora essere iniziati, il rivestimento delle sponde ed il posizionamento della rete-spia per il controllo del percolato dovranno essere oggetto di puntuale valutazione in sede di approvazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 36/2003, del piano di adeguamento generale dell'impianto.

5. E' confermato l'ing. Livio Runcio di San Giorgio di Nogaro quale collaudatore delle opere di variante alla discarica, già nominato con il decreto dell'Assessore all'ambiente e territorio della Provincia di Udine n. 31718/96 del 24 ottobre 1996.

6. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, aggiornare, sospendere e/o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venir emanate.

7. Rimangono ferme ed immutate tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa che non siano in contrasto con il presente atto.

8. La presente autorizzazione lascia impregiudicata l'osservanza delle altre disposizioni di legge in materia di discariche.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente atto verrà notificato dalla Direzione regionale dell'ambiente ai soggetti ed agli Enti interessati.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Buja. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 36 del 16 luglio 2003 il Comune di Buja ha preso atto, in ordine alla variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Chiusaforte. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 16 del 27 marzo 2003 il Comune di Chiusaforte ha dato atto che, in ordine alla variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale, non è stata presentata alcuna osservazione, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, sono state raggiunte con l'Agenzia del demanio - filiale di Udine le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cividale del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 13 del 21 marzo 2003, il Comune di Cividale del Friuli ha adottato la variante n. 35 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 35 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fiumicello. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 23 del 21 maggio 2003 il Comune di Fiumicello ha approvato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, con l'introduzione delle modifiche conseguenti

al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate alla variante stessa.

Comune di Forgaria nel Friuli. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 41 del 30 luglio 2003, il Comune di Forgaria nel Friuli ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Gorizia. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 46 del 15 luglio 2003, il Comune di Gorizia ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Palazzolo dello Stella. Avviso di adozione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 25 del 28 luglio 2003, il Comune di Palazzolo dello Stella ha adottato la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Palmanova. Avviso di adozione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 86 del 29 novembre 2002, il Comune di Palmanova ha adottato la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Paularo. Avviso di adozione della variante n. 25 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 20 del 17 maggio 2003, il Comune di Paularo ha adottato la variante n. 25 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 25 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pocenia. Avviso di adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 13 del 15 febbraio 2003, il Comune di Pocenia ha adottato la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 49 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 63 del 14 luglio 2003, il Comune di Pordenone ha adottato la variante n. 49 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 49 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Porpetto. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone A.

Con deliberazione consiliare n. 18 del 31 luglio 2003 il Comune di Porpetto ha parzialmente accolto l'osservazione presentata al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone A, ha fatto proprio il parere vincolante espresso in ordine al piano stesso dal Direttore regionale della pianificazione territoriale, ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pradamano. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 20 del 19 maggio 2003, il Comune di Pradamano ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 136 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 90 del 21 luglio 2003 il Comune di Udine ha preso atto che, in ordine alla variante n. 136 al Piano regolatore generale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI MORUZZO
(Udine)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'alienazione di un fabbricato e di un terreno edificabile.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

che in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 16 giugno 2003 e del proprio provvedimento n. 269 del 29 agosto 2003 è indetta un'asta pubblica per il giorno di venerdì 17 ottobre 2003 alle

ore 12.00, presso la sede comunale, per la vendita dei seguenti beni immobili di proprietà comunale in più lotti:

Lotto n. 1: «fabbricato ad uso residenziale e sua pertinenza scoperta sito nel capoluogo in via S. Ippolito, civici 27/1-2-3- (denominato «Villa Metus») e distinto catastalmente al N.C.E.U. con foglio 13, mappale 173, sub. 1-2-3-4-5-6-7; prezzo a base d'incanto euro 507.000,00.

Lotto n. 2: terreno edificabile sito nel capoluogo in via S. Ippolito, (adiacente a «Villa Metus») e distinto catastalmente al N.C.T. con foglio 13, mappale 736 di catastali are 10.28; prezzo a base d'incanto euro 82.000,00.

Per la vendita dei suddetti immobili si procederà mediante pubblico incanto da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal Regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, articolo 73, lettera c), ovvero mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta. Il termine per la presentazione della documentazione e delle offerte scade alle ore 12.00 del giorno di giovedì 16 ottobre 2003.

Copia integrale del bando, dei relativi atti (perizia di stima) od informazioni, possono essere richieste all'Ufficio tecnico comunale durante l'orario di apertura (telefono 0432/672260).

Moruzzo, lì 29 agosto 2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Antonello Basaldella

COMUNE DI AZZANO DECIMO
(Pordenone)

Classificazione della struttura alberghiera denominata «Al Portico».

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che con determinazione del Funzionario preposto n. 564 dell'11 agosto 2003, ai sensi della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 è stata classificata la struttura alberghiera sita in questo Comune in via Zuiano, n. 14, denominata «Al Portico» gestita dal Signor Cesco Adriano, «albergo a 1 stella».

Azzano Decimo, 5 settembre 2003

IL SINDACO:
dott. Enzo Bortolotti

COMUNE DI BUJA
(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 5 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica della strada provinciale «Osovana».

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 40 del 16 luglio 2003 è stata adottata la variante n. 5 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica della strada provinciale «Osovana»;

Che la predetta deliberazione, con i relativi elaborati, resterà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. ed i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Buja, lì 25 agosto 2003

IL SINDACO:
p.i. Luca Marcuzzo

COMUNE DI CORMÒNS
(Gorizia)

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. Attività di ospitalità in «appartamenti per vacanze». Classificazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda presentata in data 25 agosto 2003 dal sig. Maurizio Paselli, nato a Cormòns il 28 febbraio 1960 e residente a Cormòns, via Sesariole n. 2 quale Presidente della Società «Promo Cormòns Collio Soc. coop. a r.l.», con sede a Cormòns, piazza XXIV Maggio n. 22 codice fiscale 01008590315, già titolare dell'autorizzazione prot. 16122 del 14 agosto 2002 per l'attività di ospitalità in n. 5 appartamenti per vacanze, mediante la quale chiede il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'attività di ospitalità in un ulteriore

appartamento per vacanze da esercitare nei locali siti in via Armistizio n. 3/2 e la classificazione a «tre stelle»;

VISTA la denuncia delle attrezzature e dei servizi contenuta nel modello C1;

VISTA l'istruttoria e l'esito del sopralluogo del 27 agosto 2003;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 sulla disciplina organica del turismo ed in particolare gli articoli 83, 84 e 85;

DETERMINA

Di accogliere l'istanza del sig. Maurizio Paselli Presidente della Società «Promo Cormòns Collio Soc. coop. a r.l.» con sede a Cormòns, piazza XXIV Maggio n. 22 e di classificare l'appartamento per vacanze sito in via Armistizio n. 3/2 «a tre stelle».

Avverso il presente provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, da parte del titolare o del gestore, entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni.

Cormòns, 1° settembre 2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Lionella Marini

COMUNE DI LESTIZZA
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica nella «zona produttiva D2 - della Ferrata» (P.I.P.).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 38 del 31 luglio 2003, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica nella «zona produttiva D2 - della Ferrata»;

- che copia degli elaborati progettuali unitamente alla deliberazione di C.C. saranno depositati negli uffici della Residenza municipale aperti al pubblico, per 30 (trenta) giorni effettivi e successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

- che entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione del Piano in tutti i suoi elementi e presentare le proprie osservazioni;

- nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni;

- che dette osservazioni e/o opposizioni dirette al Comune dovranno essere fatte pervenire o presentate su competente carta legale, al protocollo generale entro il trentesimo giorno di deposito, tenendo presente che detto termine è perentorio e pertanto le osservazioni e/o opposizioni, che dovessero pervenire oltre il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Lestizza, lì 29 agosto 2003

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO URBANISTICA:
per.ed. Antonello Bassi

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Delibera della Giunta comunale 19 agosto 2003, n. 239. Classificazione di strutture ricettivo-turistiche.

LA GIUNTA COMUNALE

Nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale n. 2/2002,

DELIBERA

di approvare le classificazioni riportate a lato delle sottoelencate strutture ricettivo-turistiche:

• Hotel San Rocco (tit. Hotel San Rocco S.n.c.) strada per Lazzaretto 2 - 4 stelle;

• Hotel Rist. Al Lido (tit. Hotel Rist. Al Lido S.n.c.) via Battisti 22 - 3 stelle;

• Hotel Sole (tit. Besanzini Luigino) strada per Lazzaretto 93 - 3 stelle;

• Pensione Oasi (tit. G. Market e C. S.n.c.) via Flavia di Aquilinia 39 - 2 stelle;

• Hotel Rist. Montedoro (tit. SA.PI. S.r.l.) via Monte d'Oro 33 - 1 stella;

• Rist. Alb. All'Arciduca (tit. Gruden L. & C. S.a.s.) strada per Chiampore 46 - 1 stella;

• Alb. Rist. Alla Stazione (tit. Giordano Michele) strada provinciale di Farneiu 2 - 1 stella;

• Pensione Corallo (tit. Coslovich Maria) via Roma 34 - 1 stella;

• Locanda Gaia (tit. Oio Katja) via Flavia di Aquilinia 3 - 1 stella;

• Campeggio San Bartolomeo (tit. Camp. San Bartolomeo S.r.l.) strada per Lazzaretto 99 - 2 stelle.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE:
dott. Ladi Cociani

COMUNE DI TRIESTE

Area pianificazione territoriale
Servizio coordinamento amministrativo

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata del Convento Frati Minori Cappuccini e dell'Istituto del Sacro Cuore di Montuzza.

Si informa che con deliberazione consiliare n. 55 del 21 luglio 2003 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata del Convento Frati Minori Cappuccini e dell'Istituto del Sacro Cuore di Montuzza.

La relativa documentazione viene depositata presso l'Albo pretorio di via Malcanton n. 2 per 30 (trenta) giorni effettivi e consecutivi a decorrere dal 17 settembre 2003 e sino a tutto il 17 ottobre 2003; durante tale periodo chiunque abbia interesse può prenderne visione dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni mentre i proprietari di immobili vincolati dal Piano possono presentare opposizioni e osservazioni.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO:
Walter Cossutta

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA
GORIZIA

Avviso di partecipazione al procedimento amministrativo e conferimento della pubblica utilità per i lavori di trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia nell'Agro Cormonese-Gradiscano nei Comuni di Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Moraro e Mariano del Friuli - Bacino n. 7 - I stralcio.

In applicazione dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, articolo 14 della legge regionale n. 7/2000, articolo 11 del D.P.R. n. 327/2001 e vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 14 del 15 settembre 1999, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza dei lavori di cui all'oggetto, precisando che i funzionari ai quali è affidato l'espletamento del procedimento sono:

- responsabile del procedimento: dott. ing. Eugenio Spanghero;
- addetto all'istruttoria: geom. Claudia Simonitti.

Il termine entro cui presentare eventuale memoria, come da articolo 16, lettera b) della legge regionale 7/2000, è fissato in 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Gorizia, 17 settembre 2003

IL PRESIDENTE:
p.i. Enzo Lorenzon

DIREZIONE PROVINCIALE
DEI SERVIZI TECNICI
UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

• L'Azienda agricola Ortovivo di Garbuio Valentino con sede legale in Porpetto ha chiesto in data 23 giugno 2003 la concessione per derivare mod. 0.10 di acque sotterranee in Comune di Porpetto al foglio 14, mappale 312, per l'irrigazione e per il riscaldamento di soccorso delle serre.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 9 ottobre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Porpetto.

• La Ditta Esso Italiana S.r.l. con sede legale in Genova ha chiesto in data 20 giugno 2003 la concessione per derivare mod. 0.03 di acque sotterranee in Comune di San Giorgio di Nogaro al foglio 8, mappale 302, ad uso igienico sanitario ed autolavaggio.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 9 ottobre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di S. Giorgio di Nogaro.

• La Ditta Gregoratto Ezzelino Costruzioni S.r.l. con sede legale in Cervignano del Friuli ha chiesto in data 13 maggio 2003 la concessione per derivare mod. 0.03 di acque sotterranee in Comune di Cervignano del Friuli al foglio 9, mappale 111/4, ad uso potabile ed igienico sanitario.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 8 ottobre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Cervignano del Friuli.

• L'Azienda agricola Tam Timoteo con sede legale in Codroipo ha chiesto in data 11 novembre 2002 la concessione per derivare mod. 0.03 di acque sotterranee in Comune di Codroipo al foglio 18, mappale 86, per abbeveraggio bestiame e per uso igienico sanitario.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 13 ottobre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Codroipo.

• La Ditta Ideaedile S.r.l. con sede legale in Venzone ha chiesto in data 27 febbraio 2003 la concessione per derivare mod. 0.008 di acque sotterranee in Comune di Venzone al foglio 1, mappale 124, ad uso industriale.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 14 ottobre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Venzone.

• Il Comune di Fiumicello ha chiesto in data 19 luglio 2002 la concessione per derivare mod. 0.02 di acque sotterranee in Comune di Fiumicello al F.M. 7-10 p.c. 62/7, ad uso potabile.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 16 ottobre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Fiumicello.

• La Ditta T.D.P. Carburanti S.r.l. con sede legale in Pescara ha chiesto in data 11 giugno 2003 la concessione per derivare mod. 0.01 di acque sotterranee in Comune di S. Giorgio di Nogaro al foglio 7, mappale 7, ad uso igienico sanitario ed autolavaggio.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 21 ottobre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di S. Giorgio di Nogaro.

• La Ditta Carbocoke F.V.G. S.r.l. con sede legale in Palmanova ha chiesto in data 11 settembre 1996 la concessione per derivare mod. 0.261 di acque sotterranee in Comune di Bagnaria Arsa al foglio 3, mappale 182, ad uso antincendio.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 16 ottobre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Bagnaria Arsa.

Si avvisa che le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Udine, via Uccellis, n. 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraccitata entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Udine, 1 settembre 2003

Il DIRIGENTE SOSTITUTO:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

PROVINCIA DI PORDENONE

Delibera della Giunta provinciale 7 agosto 2003, n. 193. Ditta Boz Carta S.r.l. di San Vito al Tagliamento. Approvazione del progetto di variante non sostanziale riguardante l'impianto di aspirazione del centro di stoccaggio-cernita-trattamento, recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che attualmente la Ditta Boz Carta S.n.c. di San Vito al Tagliamento gestisce in via Zuccherificio a San Vito al Tagliamento, Zona artigianale, un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti urbani provenienti da raccolte differenziate e di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali metallici ferrosi e non ferrosi e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani;

PREMESSO inoltre che la summenzionata Ditta svolge la suddetta attività sia in regime autorizzatorio ex articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, sia in regime semplificato ex articoli 31-33 del decreto legislativo 22/1997;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi:

• *Boz Carta S.n.c. - Stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi:*

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 81 del 15 ottobre 1993, di approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e alla gestione;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 99 del 13 maggio 1998 di approvazione variante, e autorizzazione all'esercizio;
- determinazione del Dirigente tutela ambientale Provincia di Pordenone n. 873 del 12 maggio 2003 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;

• *Boz Carta S.n.c. - Stoccaggio provvisorio di R.S.U. da raccolte differenziate:*

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 42 del 22 marzo 1995 di approvazione del progetto;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 48 del 19 marzo 1998 d di approvazione variante e autorizzazione all'esercizio;
- determinazione del Dirigente tutela ambientale Provincia di Pordenone n. 874 del 12 maggio 2003 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta provinciale. n. 272 dell'8 novembre 2001 di approvazione e autorizzazione alla realizzazione del progetto di variante che prevede l'ampliamento e riorganizzazione di tutte le attività svolte in regime autorizzato nel medesimo comprensorio industriale con la realizzazione di un centro di stoccaggio, preselezione, selezione, cernita e condizionamento volumetrico della frazione secca dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, nonché della frazione secca dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili e assimilati agli R.S.U. prodotti da terzi;

DATO ATTO che i lavori di cui al precitato progetto di variante sono iniziati in data 23 novembre 2002;

VISTA l'istanza della Ditta Boz Carta S.n.c., datata 14 aprile 2003, pervenuta il 16 aprile 2003 e assunta al prot. di questo Ente al n. 28845 del 18 aprile 2003, di approvazione di un progetto di variante relativo all'impianto di aspirazione, costituito da una relazione tecnica a firma dell'ing. Febo Frangipane di Pordenone;

DATO ATTO che la suddetta istanza, su richiesta del Servizio ecologia della Provincia, è stata integrata in data 20 maggio 2003 e che è comprensiva, fra l'altro, della richiesta di autorizzazione alla realizzazione delle opere di variante;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1987 e che viene sottoposta alla procedura di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 1/1998 in quanto l'area dell'impianto ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 490/1999;

ATTESO quindi che il procedimento amministrativo per il rilascio della prevista autorizzazione paesaggistica è definito sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/1998, con le procedure di cui alla nota della Provincia di Pordenone del 29 novembre 1999, prot. 14761 e conformemente a quanto indicato nella nota della Direzione regionale dell'ambiente dell'1 dicembre 1999, prot. AMB/23724/99, in particolare senza l'obbligo di acquisizione dei pareri e diminuendo i tempi per la richiesta di integrazioni documentali;

RICHIAMATA quindi la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone prot. n. 28205 del 5 giugno 2003 con cui è stato avviato il procedimento;

RICHIAMATA altresì la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone prot. n. 28209 del 5 giugno 2003 con cui il progetto di variante è stato trasmesso anche al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A. per eventuali osservazioni;

VISTA la nota prot. 35702/ISP del 26 giugno 2003 del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», acquisita agli atti con prot. n. 31999 dell'1 luglio 2003 7.2001, con la quale comunica di non avere osservazioni in merito, «a condizione che rimanga confermato quanto riportato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 272 dell'8 novembre 2001 che ha recepito il parere espresso dalla deliberazione del Direttore generale di

questa Azienda per i Servizi Sanitari n. 496 del 10 luglio 2001»;

DATO ATTO che il Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A. e il Comune di San Vito al Tagliamento non hanno fatto pervenire osservazioni nei termini previsti;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica ha esaminato il progetto di variante nella seduta del 17 giugno 2003 e sulla scorta dell'esame ha espresso parere favorevole confermando le prescrizioni di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 272 dell'8 novembre 2001;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;

DATO ATTO che l'opera è soggetta a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale che disciplina l'attività di smaltimento rifiuti. Che, per precedenti interventi presso la ditta Boz Carta S.n.c., con decreto del Presidente della Provincia n. 81 del 15 ottobre 1993 e successivi provvedimenti, era stato incaricato, l'ing. Giancarlo Quaia nato a Polcenigo il 18 settembre 1937, ivi residente in via della Centa n. 23, iscritto nell'elenco dei collaudatori di cui alla legge regionale 46/1986 al n. 205;

RITENUTO di confermare quale collaudatore il professionista di cui al precedente comma, il quale sentito nelle vie brevi ha confermato la propria disponibilità;

RITENUTO, altresì, di approvare il progetto di variante di che trattasi;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di variante, nelle premesse descritto, per la modifica dell'impianto di aspirazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/1998.

2. Di autorizzare la Ditta Boz Carta S.n.c., con sede a San Vito al Tagliamento, via Zuccherificio n. 25/A, all'esecuzione dei lavori previsti dalla variante di cui al precedente punto 1.

3. Di confermare le prescrizioni di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 272 dell'8 novembre 2001.

4. Le date di inizio dei lavori della presente variante dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di San Vito al Tagliamento e alla Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Settore di prevenzione:

- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi.
- i lavori dovranno essere ultimati rispettivamente entro il termine di cui al punto 6 della deliberazione di Giunta provinciale n. 272 dell'8 novembre 2001.

5. Per la realizzazione della predetta variante viene confermato collaudatore in corso d'opera l'ing. Giancarlo Quaia nato a Polcenigo il 18 settembre 1937, ai sensi della legge regionale 30/1987. Il collaudo in corso d'opera, riguarderà la compiuta realizzazione della variante in argomento, la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato:

- gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato;
- il certificato di collaudo dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Provincia di Pordenone a cura della Ditta Boz Carta S.n.c.

6. La Ditta Boz Carta S.n.c. dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il Collaudatore sull'avanzamento dei lavori, affinchè, quest'ultimo provveda, di volta in volta a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

7. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

8. Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

9. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

10. In caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta Boz Carta S.n.c. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Ditta Boz Carta S.n.c., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

11. La Ditta Boz Carta S.n.c. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.

12. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1987.

13. Di stabilire che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/1998, il presente atto verrà notificato alla Ditta Boz Carta S.n.c. di San Vito al Tagliamento, e inviato al Comune di San Vito al Tagliamento, al Dipartimento di prevenzione della Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, ai Servizi per la disciplina dello smaltimento rifiuti e della valutazione dell'impatto ambientale della Direzione regionale dell'ambiente e al Servizio tutela del paesaggio e bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

14. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante, a norma dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 490/1999, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i beni ambientali del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

15. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 82 del 14 gennaio 2003.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

Delibera della Giunta provinciale 7 agosto 2003, n. 194. Approvazione variante non sostanziale relativa alla discarica di 2ª cat., tipo A sita in via Troiat in Comune di Azzano Decimo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, di attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

PREMESSO che il Comune di Azzano Decimo è titolare di una discarica di 2ª cat., tipo A, per rifiuti speciali inerti, sita in via Troiat, località «Capo di Sotto»;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta discarica:

- decreto del Sindaco di Azzano Decimo n. 7613 del 15 novembre 1991 di approvazione del progetto e di autorizzazione alla Ditta Todesco Scavi di Chions alla costruzione della discarica;
- decreto del Sindaco di Azzano Decimo n. 1089 del 13 ottobre 1992 di autorizzazione all'esercizio della discarica alla Ditta Todesco Scavi di Chions;
- decreto del Sindaco di Azzano Decimo n. 13560 del 6 dicembre 1994 di voltura autorizzazione all'esercizio alla Ditta Lorenzon F.lli di Azzano Decimo;

RILEVATO inoltre che il Comune di Azzano Decimo con deliberazione di Giunta comunale n. 476 del 16 aprile 1992 aveva approvato una perizia di variante riguardante la modifica dell'area, della recinzione, l'acquisizione di terreno, ecc.;

RILEVATO inoltre che dette opere sono state realizzate con la concessione edilizia n. 17/13 del 18 giugno 1992;

DATO ATTO che la discarica in argomento è stata attiva dal marzo 1993 al 19 novembre 1998 e successivamente sono stati eseguiti i lavori di sistemazione finale che si sono conclusi il 29 gennaio 1999 ed il relati-

vo certificato di regolare esecuzione emesso il 30 marzo 1999;

ATTESO che a seguito del sopralluogo finalizzato alla regolare sistemazione dell'area eseguito dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6, nonché da successivi controlli, è emerso uno stato di fatto non riconducibile all'iniziale progetto approvato ai sensi della normativa in materia di smaltimento rifiuti;

VISTA quindi l'istanza del Comune di Azzano Decimo prot. 27119 dell'11 gennaio 2002, pervenuta il 12 novembre 2002, assunta al prot. n. 47979 del 13 novembre 2002, di approvazione dello stato di fatto e delle opere di variante relative alla recinzione e la riduzione dell'angolo delle scarpate lungo il lato autoparco e la strada interna;

DATO ATTO che il progetto di variante, redatto dall'arch. Roberto Saccon di Sacile, si compone dei seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- relazione paesaggistico-ambientale;
- relazione geologica;
- documentazione fotografica;
- calcolo sommario della spesa quadro economico;
- stato dimensionale;
- tav. 01 - Corografia, carta tecnica regionale, estratto del P.R.G.C., estratto catastale;
- tav. 02 - Stato di progetto (autorizzato) e stato di fatto;
- tav. 03 - manufatti e vegetazione, sezioni;
- tav. 04 - piano quotato;
- tav. 05 - planimetria generale.

ATTESO che quanto richiesto costituisce variante non sostanziale a norma dell'articolo 11, comma 3 bis, della legge regionale 30/1987, che viene sottoposta alla procedura di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 1/1998 in quanto il sito è soggetto a vincolo delle bellezze naturali del decreto legislativo 490/1999;

ATTESO che il procedimento amministrativo per il rilascio della prevista autorizzazione paesaggistica è definito sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 1/1998 con le procedure di cui alla nota di questa Provincia del 29 novembre 1999 prot. n. 14761, conformemente a quanto indicato nella nota della Direzione regionale dell'ambiente del 1° dicembre 1999 prot. n. AMB/23724/99, ed in particolare, senza l'obbligo di acquisizione dei pareri e diminuendo i tempi per la richiesta di integrazioni documentali;

RICHIAMATA la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone, prot. n. 19116 del 10 aprile 2003, con cui è stato avviato il procedimento;

RICHIAMATA altresì la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone, prot. n. 18828 dell'8 aprile 2003, con cui il progetto di variante è stato trasmesso anche al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A. per eventuali osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 24661/ISP del 5 maggio 2003 del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», con la quale comunica di non aver osservazioni da segnalare;

DATO ATTO che il Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A. e il Comune di Azzano Decimo non hanno fatto pervenire osservazioni nei termini previsti;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica ha esaminato il progetto di variante nella seduta del 17 giugno 2003, e sulla scorta dell'esame ha espresso parere favorevole, con il seguente suggerimento:

- «valutare la sicurezza dell'area, anche dal punto di vista idraulico, tenendo conto del divieto di realizzazione di discariche ex articolo 50 della legge regionale 16/2002.»;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 1561 del 23 maggio 2003, si è accertato l'inesistenza di danni all'ambiente ed al paesaggio tutelato ai sensi del decreto legislativo 490/1999, in seguito alle opere realizzate dal Comune di Azzano Decimo;

DATO ATTO inoltre che con la precitata deliberazione è stata irrogata una sanzione pecuniaria al Comune di Azzano Decimo, ai sensi del decreto legislativo 490/1999 e legge regionale 52/1991;

RITENUTO di accogliere l'istanza del Comune di Azzano Decimo, visto l'esito dell'istruttoria;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto da parte della Giunta provinciale entro 30 giorni dal parere della Conferenza tecnica;

RICHIAMATA altresì la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone prot. 32772 del 4 luglio 2003 con la quale è stato comunicato al Comune di Azzano Decimo la sospensione del suddetto termine in attesa che il Comune provveda al pagamento della sanzione stabilita dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale con la deliberazione di Giunta regionale n. 1561 del 23 maggio 2003;

RICHIAMATA infine la nota del Comune di Azzano Decimo prot. 18203 del 21 luglio 2003, pervenuta il 23 luglio 2003 e assunta al prot. n. 35634 del 23 luglio 2003, con la quale ha comunicato l'avvenuto pagamento della sanzione;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi riportati nelle premesse, il progetto di variante dello stato di fatto e delle opere di variante relative alla recinzione e la riduzione dell'angolo delle scarpate lungo il lato autoparco e la strada interna.

2. Di autorizzare il Comune di Azzano Decimo all'esecuzione dei lavori previsti dalla variante di cui al precedente articolo 1 con le seguenti prescrizioni:

- «valutare la sicurezza dell'area, anche dal punto di vista idraulico, tenendo conto del divieto di realizzazione di discariche ex articolo 50 della legge regionale 16/2002.».

3. Di stabilire che, in relazione al progetto di cui al punto 2.

4. Le date di inizio e di ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, alla Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone.

5. La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi.

6. I lavori dovranno iniziare entro 12 mesi ed essere ultimati entro 24 dalla data di esecutività del presente provvedimento.

7. Di stabilire che la presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.

8. Di stabilire che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

9. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

10. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

11. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

12. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante approvato, a norma dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 490/1999, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i beni ambientali del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Di stabilire che il presente provvedimento viene notificato al Comune di Azzano Decimo, e trasmesso all'Azienda Servizi Sanitari n. 6, ai Servizi per lo smaltimento rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente, al Servizio tutela del paesaggio della Direzione regionale della pianificazione ed all'A.R.P.A. - Dipartimento provinciale di Pordenone.

14. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 82 del 14 gennaio 2003.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

PROVINCIA DI UDINE

Determina del Dirigente Area ambiente 16 maggio 2003, n. 207/2003. (Estratto). EXE S.p.A. di Udine, discarica in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla ditta EXE S.p.A. di Udine a ricevere il conferimento di rifiuti urbani raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste presso la discarica di 1ª categoria di Trivignano Udinese (Udine).

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 323 prot. n. 90742/2002 del 26 novembre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di

Trieste regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza, e ciò nei casi di emergenza

(omissis)

DATO ATTO CHE la Provincia di Trieste ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n. 212 del 29 novembre 2002, e che la convezione è stata sottoscritta dai Dirigenti delle rispettive Direzione ambientali delle due Amministrazioni provinciali in data 29 novembre 2002 (rep. n. 3231 del 4 dicembre 2002);

(omissis)

VISTA la nota della Provincia di Trieste - trasmessa a mezzo fax registrato in data 15 maggio 2003 - con cui è stata segnalata la situazione di emergenza dovuta all'impossibilità di smaltire i rifiuti urbani raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A., di Trieste, presso l'impianto di incenerimento rifiuti urbani e speciali assimilabili di Trieste, gestito dalla stessa AC.E.GA.S. S.p.A. - l'unico impianto esistente nel territorio provinciale di Trieste -, a causa della fermata parziale dell'impianto, accaduta in data 14 maggio 2003, per un'anomalia alla linea 2 dello stesso impianto che ha sospeso il conferimento al forno con conseguente impossibilità di conferirvi i rifiuti urbani del relativo bacino (contraddistinti al codice 200301);

PRECISATO inoltre che nella stessa nota cui sono allegati la nota AC.E.GA.S del 14 maggio 2003 che segnala la fermata parziale dell'impianto e la determinazione della Provincia di Trieste n. 210/2003/RI del 15 maggio 2003 che autorizza l'esportazione dei rifiuti nella Provincia di Udine, la Provincia di Trieste chiede il conferimento dei rifiuti presso la discarica di I categoria gestita dalla EXE S.p.A. (d'ora in avanti Ditta) in Comune di Trivignano Udinese (Udine), località Merlanis, con cui la stessa AC.E.GA.S. S.p.A. ha stipulato un contratto che attualmente rende disponibile un volume pari a 1741,8 tonnellate presso la citata discarica;

RICORDATO con determinazione del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/98, del 21 maggio 1998, prot. n. 35999/98. la Ditta veniva autorizzata alla gestione della discarica di 1ª categoria sita in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis, per il periodo di cinque anni «dalla data di ottemperanza dei disposti di cui... all'articolo 2» della medesima determinazione;

(omissis)

RITENUTO pertanto di autorizzare la Ditta a ricevere i rifiuti raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A., contraddistinti al codice 200301, presso la discarica di 1ª categoria da essa gestita in Trivignano Udinese (Udine), senza preventiva pressolegatura e che tale autorizzazione decorre dalla data del presente provvedimento e sino al 26 maggio 2003, per il quantitativo di 1741,8 tonnellate;

(omissis)

DETERMINA

1) Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la ditta EXE S.p.A. (d'ora in avanti Ditta), con sede in 33100 Udine, via Portanuova n. 5, a ricevere presso la discarica di 1ª categoria, gestita dalla stessa in Trivignano Udinese, località Merlanis (Udine), i rifiuti urbani contraddistinti al codice 200301 «Rifiuti urbani non differenziati» provenienti dal servizio di raccolta effettuato nel territorio della Provincia di Trieste dalla ditta AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste.

2) Di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) senza l'obbligo di preventiva pressolegatura, in conformità a quanto disposto dal decreto della Direzione regionale dell'ambiente n. 1405 del 30 dicembre 2002, dalla data del presente provvedimento sino al 26 maggio 2003, per il quantitativo complessivo di 1741,8 tonnellate.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente Area ambiente 26 maggio 2003, n. 223/2003. (Estratto). EXE S.p.A. di Udine, discarica in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Proroga termine autorizzazione concessa alla ditta EXE S.p.A. di Udine con determinazione dirigenziale n. 207/2003 del 16 maggio 2003, prot. n. 47192/UOC40722/rp/2003.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 323 prot. n. 90742/2002 del 26 novembre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza, e ciò nei casi di emergenza;

(omissis)

DATO ATTO CHE la Provincia di Trieste ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n. 212 del 29 novembre 2002, e che la convenzione è stata sottoscritta dai Dirigenti delle rispettive Direzione ambientali delle due Amministrazioni provinciali in data 29 novembre 2002 (rep. n. 3231 del 4 dicembre 2002);

(omissis)

RICORDATO che con determinazione dirigenziale n. 207/2003 del 16 maggio 2003 prot. n. 47192/ 2003/ UOC40722/rp/2003 la ditta EXE S.p.A. (d'ora in avanti Ditta), con sede in 33100 Udine, era stata autorizzata a ricevere, presso la discarica di 1[a] categoria gestita dalla Ditta stessa in Comune di Trivignano Udinese (Udine), località Merlanis, i rifiuti urbani (contraddistinti al codice 200301) conferiti da AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste, e provenienti dal servizio di raccolta del bacino provinciale di Trieste sino al 26 maggio 2003;

DATO ATTO CHE la suddetta autorizzazione era stata rilasciata a seguito della situazione di emergenza segnalata dalla Provincia di Trieste (con nota trasmessa a mezzo fax in data 15 maggio 2003) dovuta all'impossibilità di smaltire i rifiuti urbani raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A., di Trieste, presso l'impianto di incenerimento rifiuti urbani e speciali assimilabili di Trieste, gestito dalla stessa AC.E.GA.S. a causa della fermata parziale dell'impianto, accaduta in data 14 maggio 2003, per un'anomalia alla linea 2 dello stesso impianto e ricordato altresì che AC.E.GA.S. S.p.A. dichiarava, con nota del 14 maggio 2003, di aver stipulato un contratto con la Ditta che rendeva disponibile un volume pari a 1.741, 8 tonnellate presso la citata discarica;

VISTE ora la nota di AC.E.GA.S S.p.A. del 23 maggio 2003 prot. n. 20495/2003 - trasmessa a mezzo fax in data 23 maggio 2003 - con cui è stato segnalato «che il guasto occorso ha richiesto tempi di manutenzione più lunghi» per cui è stato chiesto di prorogare sino al 31 maggio 2003 il termine di conferimento dei rifiuti urbani;

(omissis)

VISTA altresì la determinazione dirigenziale della Provincia di Trieste n. 238/2003/ARI del 26 maggio 2003 - trasmessa a mezzo fax - con cui la stessa autorizza ad AC.E.GA.S. la «proroga dei termini temporali per il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la ditta EXE dal 26 maggio 2003 sino al 31 maggio 2003»;

(omissis)

RILEVATO pertanto che la situazione segnalata di perdurante indisponibilità impiantistica può determinare notevoli inconvenienti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Trieste e che pertanto, nel caso specifico, si riscontra la permanenza di una situazione eccezionale, comunque di durata temporanea, che può consentire la deroga al divieto di conferimento di rifiuti urbani extra bacino (provinciale) di appartenenza e, nel caso specifico, anche all'obbligo di preventiva pressolegatura;

RITENUTO pertanto di concedere la proroga richiesta autorizzando la Ditta a ricevere i rifiuti raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A., contraddistinti al codice 200301, presso la discarica di 1[a] categoria da essa gestita in Trivignano Udinese (Udine), senza preventiva pressolegatura sino al 31 maggio 2003, ed entro il quantitativo di 1.741,8 tonnellate;

(omissis)

DETERMINA

1) Di prorogare, per i motivi citati in premessa, sino al 31 maggio 2003 l'autorizzazione rilasciata con precedente determinazione dirigenziale n. 207/2003 del 16 maggio 2003 prot. n. 47192/2003/UOC40722/rp/2003 alla ditta EXE S.p.A. (d'ora in avanti Ditta), con sede in 33100 Udine, via Portanuova n. 5.

2) Di dare atto che, in conformità a quanto previsto nella precedente autorizzazione concessa con la determinazione dirigenziale citata n. 207/2003, la Ditta è autorizzata a ricevere presso la discarica di 1[a] categoria, da essa gestita in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis (Udine), i rifiuti urbani contraddistinti al codice 200301 «Rifiuti urbani non differenziati» provenienti dal servizio di raccolta effettuato nel territorio della Provincia di Trieste dalla ditta AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente Area ambiente 30 maggio 2003, n. 232/2003. (Estratto). EXE S.p.A. di Udine, discarica in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Assenso al conferimento di rifiuti provenienti da fuori bacino n. 5 «Bassa Friulana» - anno 2003. Integrazione n. 1.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA la determina del Dirigente del servizio tutela ambiente della Provincia di Udine n. 54/2003 del 3

febbraio 2003 con la quale è stato dato assenso al conferimento nella discarica di 1ª categoria sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese di rifiuti provenienti da ambiti territoriali ubicati al di fuori del bacino «Bassa Friulana» per l'anno 2003;

VISTA l'istanza del 21 febbraio 2003 e pervenuta il 27 febbraio 2003 al prot. n. 23115/2003 con la quale la Società EXE S.p.A. ha richiesto in deroga all'articolo 1 della determina della Provincia di Udine n. 180/1998 autorizzazione a smaltire, per l'anno 2003 presso la discarica di 1ª categoria di Trivignano Udinese rifiuti intermediati da NET S.p.A. e prodotti da Centro Recupero Carta S.p.A. di Udine per un quantitativo pari a 60 ton./die;

VISTA l'istanza del 6 marzo 2003 e pervenuta il 10 marzo 2003 al prot. n. 25772/2003 con la quale la Società EXE S.p.A. ha richiesto in deroga all'articolo 1 della determina della Provincia di Udine n. 180/1998 autorizzazione a smaltire, per l'anno 2003 presso la discarica di 1ª categoria di Trivignano Udinese rifiuti intermediati da CSR S.p.A. prodotti da Centro recupero carta S.p.A. di udine per un quantitativo pari a 2000 ton.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di dare assenso, per i motivi indicati in premessa, alla integrazione n. 1 dell'elenco dei soggetti autorizzati a conferire rifiuti per l'anno 2003 presso la discarica EXE S.p.A. di 1ª categoria sita in Comune di Trivignano Udinese, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte dagli atti autorizzativi emanati dagli Enti preposti e delle leggi vigenti, provenienti da ambiti territoriali ubicati al di fuori del Bacino n. 5 «Bassa Friulana» e comunque prodotti all'interno del territorio regionale;

Convenzioni CSR S.p.a.

Produttore/detentore	Intermediario	Ton/die	Ton/anno	note
Centro Rec. Carta S.p.a.	CSR S.p.a.		4.000	compensazioni
Comune di Cividale	CSR S.p.a.		250	spazzamento stradale
Comune di Manzano	CSR S.p.a.		100	spazzamento stradale
Comune di Mereto di T.	CSR .Sp.a.		130	spazzamento stradale
D.G.I. S.p.a. Villa Santina	CSR S.p.a.		10.000	CDR fuori specifica
Geonova Friuli S.p.a.	Consorzio Depurazione Laguna		1.500	compensazioni
Centro Rec. Carta S.p.a.	CSR S.p.a.		2.000	compensazioni per smaltimento rsu ingombranti prodotti da Comuni convenzionati con Comunità Collinare
Totale convenzioni CSR S.p.a.			**17980**	

Convenzioni E.X.E. S.p.a.

produttore /detentore	Intermediario	Ton/die	Ton/anno	note
Centro Rec. Carta S.p.a.	Consorzio Udine Ambiente		636	volumetrie residue
Centro Rec. Carta S.p.a	E.X.E. S.p.a.		1000	volumetrie residue
Boz Carta s.n.c.	Praedium S.r.l.			
Eco Studio s.r.l.	Praedium S.r.l			
Harlan Italy	Praedium S.r.l			
Zanini Antonio	Praedium S.r.l			
F.W.W.	Praedium S.r.l			
Socopel	Praedium S.r.l			
AMGA S.p.a.	Praedium S.r.l			
Praedium Ecologica S.r.l.	Praedium S.r.l			
Nam Arredamenti	Praedium S.r.l			
Bo Frost	Praedium S.r.l			
Castello di Udine	Praedium S.r.l			
Quagliaro	Praedium S.r.l			
Tecnomaster	Praedium S.r.l			
Università degli Studi – Udine	Praedium S.r.l			
Crismali	Praedium S.r.l			
Novipla	Praedium S.r.l			
Sea Service	Praedium S.r.l			
Totale			1023	volumetrie residue
Comune di Enemonzo	M.T.F. S.n.c.			
Comune di Villa Santina	M.T.F. S.n.c.			
Comune di Paularo	M.T.F. S.n.c.			
Comune di Amaro	M.T.F. S.n.c.			
Comuni della Comunità Montana Val Canale – Canal del Ferro	M.T.F. S.n.c.			
Comuni della Comunità Montana della Carnia	M.T.F. S.n.c.			
Carnia Pneus Srl Tolmezzo	M.T.F. S.n.c.			
Autofficina 2G	M.T.F. S.n.c.			
Vama Moto	M.T.F. S.n.c.			
Urbani Alessandro	M.T.F. S.n.c.			
General Ricambi	M.T.F. S.n.c.			
Autofficina Cars	M.T.F. S.n.c.			
Autofficina Florit e Angeli	M.T.F. S.n.c.			
Rec.ma Snc	M.T.F. S.n.c.			
Totale			1870	volumetrie residue
D.G.I. S.p.a.	Net S.p.a.	260		Rif. nota Net S.p.a. del 12.12.02
Comuni convenzionati con Net. S.p.a		45		Rif. nota Net S.p.a. del 12.12.02
totale		305		
AMG S.p.a			5.500	
ACEGAS S.p.a.			10.000	
Centro Rec. Carta S.p.a	Net S.p.a	60		
Totale convenzioni E.X.E		**365**	**20029**	

Art. 2

Il presente atto sostituisce ogni altro precedente provvedimento in materia e pertanto i quantitativi riportati si intendono gli unici autorizzati per provenienze da fuori bacino nell'anno 2003.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente Area ambiente 9 giugno 2003, n. 250/2003. (Estratto). Caffaro S.p.A. di Milano stabilimento sito in Comune di Torviscosa (Udine). Rinnovo autorizzazione all'esercizio di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi costituiti da grafite inquinata da mercurio e materiali isolanti contenenti amianto prodotti della ditta Caffaro S.p.A. con sede legale a Milano via Borgonuovo, n. 14 per i rifiuti prodotti nello stabilimento sito in Comune di Torviscosa (Udine) via Marinotti, n. 1.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTO il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1397/UD/ESR/896 del 5 dicembre 1997 con il quale la Caffaro S.p.A. con sede legale a Milano, via Borgonuovo, n. 14 è stata autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento sito nel Comune di Torviscosa in via Marinotti, n. 1, per un periodo di cinque anni, il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi costituiti da grafite inquinata da mercurio e materiali isolanti contenenti amianto;

VISTO l'istanza della Caffaro S.p.A. del 3 giugno 2002 pervenuta il 4 giugno al prot. n. 46718/2002 con la quale veniva richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del deposito preliminare;

VISTO il parere favorevole espresso dal componente incaricato del comitato tecnico scientifico della Provincia di Udine, ing. Alessandro Turello in data 10 luglio 2002;

VISTA la nota prot. 61836/02 dell'1 agosto 2002 con la quale veniva richiesto all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» il parere di competenza;

VISTA la relazione di sopralluogo svolto dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» in data 19 novembre 2002 pervenuta il 21 novembre 2002 al prot. n. 89679/2002 con la quale veniva evidenziata la necessità di interventi manutentivi ai locali e ai contenitori dei rifiuti presenti;

VISTA la richiesta di sopralluogo all'U.O.C. controlli ambientali di questa Provincia;

VISTA la determina n. 895/2002 del 23 dicembre 2002 di proroga dell'autorizzazione all'esercizio dello stoccaggio e contestuale diffida all'esecuzione degli interventi evidenziati dalla relazione di sopralluogo svolto dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;

VISTO il piano di intervento redatto da Caffaro S.p.A. in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla determina n. 895/2002 del 23 dicembre 2002 pervenuto in data 22 gennaio 2003 al prot. n. 6931/2003 e approvato con determina n. 61/2003 del 6 febbraio 2003;

VISTA la relazione di servizio pervenuta in data 12 marzo 2003 dall'U.O.C. controlli ambientali;

VISTA la dichiarazione di inizio lavori inviata da Caffaro S.p.A. in data 18 marzo 2003 e pervenuta in data 19 marzo 2003 al prot. n. 28949/2003;

VISTA la dichiarazione di fine lavori inviata da Caffaro S.p.A. in data 2 aprile 2003 e pervenuta in data 3 aprile 2003 al prot. n. 33568/2003;

VISTA la relazione di servizio pervenuta in data 3 giugno 2003 dall'U.O.C. controlli ambientali da cui si evince che i lavori prescritti sono stati realizzati e che alla data del sopralluogo non si riscontrava presenza di rifiuti in quanto completamente smaltiti;

RITENUTO pertanto di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio del deposito preliminare per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data del 7 dicembre 2002;

DETERMINA

Art. 1

Di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di un impianto di deposito preliminare di rifiuti pericolosi (D 15) avente capacità massima complessiva pari a 750 mc. costituiti da grafite inquinata da mercurio C.E.R 060404* per un quantitativo pari a 450 mc. e materiali isolanti contenenti amianto C.E.R 170601* per un quantitativo pari a 300 mc., prodotti della Ditta Caffaro S.p.A. con sede legale nel Comune di Milano via Borgonuovo n. 14, nello stabilimento sito in Comune di Torviscosa (Udine), in piazzale Marinotti n. 1 con de-

correnza dalla data della scadenza e fino al 7 dicembre 2007.

Art. 2

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovesse applicare nuove disposizioni.

Art. 3

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 4

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa.

Art. 5

Il soggetto autorizzato dovrà costantemente verificare e se del caso adeguare l'importo delle garanzie finanziarie prestate.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni. ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente Area ambiente 16 giugno 2003, n. 256/2003. (Estratto). Corte Roberto & C. S.n.c. - Tavagnacco (Udine). Autorizzazione all'inserimento di nuovi codici CER alle tipologie di rifiuti già autorizzate con determinazione n. 15095/2001 del 9 febbraio 2001.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza presentata in data 4 aprile 2003 ed assunta al n. di protocollo di questa Amministrazione 35582/2003 con la quale si chiede di inserire nella determinazione di cui all'oggetto i rifiuti contraddistinti ai codici:

- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 19 12 02 metalli ferrosi;
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11.

(omissis)

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta della Ditta poiché l'inserimento delle sopraccitate tipologie di rifiuti non comporta modificazioni dei materiali da conferire all'impianto, né modifiche alla tecnologia generale applicata all'impianto né alla potenzialità totale dello stesso e che pertanto tale modifica può essere ritenuta «variante non sostanziale» ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 22 dell'11 giugno 1996;

RITENUTO inoltre di richiedere alla Ditta la presentazione di una relazione relativa ai codici dei rifiuti «generici» 12 01 99 e 10 02 99.

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per i motivi citati in premessa, di accogliere l'istanza formulata dalla ditta Corte Roberto & C. s.n.c. con sede in Comune di Tavagnacco, via Palladio, n. 6 (d'ora in avanti Ditta) relativa all'integrazione dell'elenco rifiuti autorizzato con determinazione n. 15095/2001, con i rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:

- CER 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti,
- CER 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti,
- CER 19 12 02 metalli ferrosi,
- CER 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11.

Art. 2

Per quanto riguarda i rifiuti contraddistinti dai codici 10 02 99 e 12 01 99, data la loro genericità, la Ditta entro il mese successivo a quello di accettazione, dovrà

presentare alla Provincia di Udine una relazione contenente la descrizione delle specifiche tipologie di rifiuto connesse a tali codici e le quantità in ingresso.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente Area ambiente 18 giugno 2003, n. 265/2003. Società Dinamite Dipharma S.p.A. - Basiliano (Udine). Rinnovo autorizzazione all'esercizio di un deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi per una quantità complessiva di 30 ton. di cui 25 ton. di rifiuti liquidi e 5 ton. di rifiuti solidi, presso lo stabilimento sito in Comune di Mereto di Tomba (Udine).

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 22/1997, articoli 57, comma 3 e 28, comma 3, successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./108-UD/ESR/405 del 3 febbraio 1998 con il quale la Società Dinamite Dipharma S.p.A. con sede in Basiliano (Udine), S.S. 13 Pontebbana n. 103, è stata autorizzata ad effettuare il deposito preliminare di rifiuti pericolosi, all'interno dello stabilimento industriale della medesima Società sito in Comune di Mereto di Tomba (Udine) fino al 6 febbraio 2003;

VISTA la dichiarazione autocertificativa di ricodifica redatta da Dipharma S.p.A. a seguito della decisione CEE 2000/532/CE pervenuta in data 11 febbraio 2002 al prot. n. 13124/2002;

VISTA l'istanza del 16 gennaio 2003 con la quale la Società Dinamite Dipharma S.p.A. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del deposito preliminare di rifiuti pericolosi in questione;

VISTA la richiesta di integrazioni documentali prot. n. 11269/2003 (UOC40722/tc) inviata in data 3 febbraio 2003;

VISTA la documentazione pervenuta in evasione alla nota prot. n. 11269/2003 (UOC40722/tc) in data 18 febbraio 2003 al prot. n. 18459/2003 dalla quale risulta tra l'altro che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento in scadenza;

VISTO il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Udine in data 6 febbraio 2003 dal quale risulta che la Società Dinamite Dipharma S.p.A. è regolarmente iscritta al Registro delle imprese, e che a carico della stessa non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

VISTO che dal medesimo certificato emerge il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e che tale certificazione è stata emessa dalla C.C.I.A.A. facendo uso del collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma;

VISTO altresì l'articolo 37 dello Statuto della Provincia;

RITENUTO pertanto di rinnovare l'autorizzazione ad effettuare il deposito preliminare dei rifiuti pericolosi in questione fino al 6 febbraio 2007;

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate di rinnovare fino al 6 febbraio 2007, alla Società Dinamite Dipharma S.p.A. con sede in Comune di in Basiliano (Udine) S.S. 13, per lo stabilimento sito in Comune di Mereto di Tomba (Udine), l'autorizzazione all'esercizio di un deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi costituiti da:

- CER 070108* altri fondi e residui di reazione;
- CER 070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri;
- CER 070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri;
- CER 070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri;
- CER 070707* fondi e residui di reazione, alogenati;
- CER 070709* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati;

per una quantità complessiva di 30 ton. di cui 25 ton. di rifiuti liquidi e 5 ton. di rifiuti solidi.

Art. 2

L'autorizzazione potrà essere rinnovata su istanza da presentare nelle modalità previste dall'articolo 28, comma 3 del decreto legislativo 22/1997.

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni.

Art. 3

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 4

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibile con il presente atto e/o con la vigente normativa.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in unico originale, che rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente Area ambiente 20 giugno 2003, n. 266/2003. (Estratto). Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla Cartiera Romanello S.p.A. di Udine a smaltire 2000 ton. di rifiuti solidi urbani raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste presso la discarica di 1ª categoria sita in Comune di Campoformido (Udine) loc. Prati di San Daniele fino al 31 luglio 2003.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 323 prot. n. 90742/2002 del 26 novembre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza, e ciò nei casi di emergenza;

(omissis)

DATO ATTO CHE la Provincia di Trieste ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n. 212 del 29 novembre 2002, e che la convezione è stata sottoscritta dai Dirigenti delle rispettive Direzione ambientali delle due Amministrazioni provinciali in data 29 novembre 2002 (rep. n. 3231 del 4 dicembre 2002);

(omissis)

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Unità organizzativa ecologia e promozione ambientale della Provincia di Trieste n. 25/2003/AR 1ª del 16 giugno 2003 con la quale viene autorizzata l'esportazione di un quantitativo di 2000 ton. di rifiuti solidi urbani raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A. nel territorio provinciale di Trieste, per lo smaltimento in impianti situati in Provincia di Udine;

VISTA la nota della Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido (Udine), trasmessa a mezzo fax in data 19 giugno 2003 e pervenuta al prot. n. 59641/2003 con la quale viene data disponibilità a ricevere 5000 tonnellate di rifiuti solidi urbani presso la discarica di 1ª categoria sita il località Prati di San Daniele in Comune di Campoformido nel periodo dal 20 giugno 2003 al 31 dicembre 2003;

RILEVATO che la situazione segnalata di indisponibilità impiantistica può determinare notevoli inconvenienti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Trieste;

RITENUTO pertanto di autorizzare la Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido (Udine) a ricevere i rifiuti raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A., contraddistinti al codice 200301, presso la discarica di 1ª categoria da essa gestita in Comune di Campoformido e che tale autorizzazione decorre dalla data del presente atto e sino al 31 luglio 2003 per il quantitativo complessivo di 2000 tonnellate;

DETERMINA

1) Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la ditta Cartiera Romanello S.p.A. con sede in Campoformido (Udine) via della Roggia, n. 71 a ricevere presso la discarica di 1ª categoria, gestita dalla Ditta stessa in Campoformido, località Prati di San Daniele (Udine), i rifiuti urbani contraddistinti al codice 200301 «Rifiuti urbani non differenziati» provenienti dal servizio di raccolta effettuato nel territorio della Provincia di Trieste dalla ditta AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste.

2) Di autorizzare il conferimento, dalla data del presente provvedimento sino al 31 luglio 2003, per il quantitativo complessivo di 2000 tonnellate.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente Area ambiente 24 giugno 2003, n. 276/2003. (Estratto). Ditta Eredi Raffin E. di Luigi Raffin & C. S.a.s. - Stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami metallici ferrosi e non, ubicato in Comune di Udine via Umago n. 7. Proroga autorizzazione alla gestione.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RICHIAMATI i disposti di cui alla propria determinazione n. 1240/2001 del 28 dicembre 2001, con la quale l'autorizzazione alla gestione dello stoccaggio in questione era stata prorogata al 30 giugno 2003, e veniva imposta, entro 6 mesi dalla data del medesimo provvedimento, la presentazione della richiesta di trasferimento dell'attività in altra area idonea;

VISTA la nota del 25 giugno 2002 con la quale la Ditta comunicava il parere preventivo del Comune di Udine per l'assegnazione di un lotto presso la ZAU;

VISTA l'istanza pervenuta in data 24 dicembre 2002 con la quale la ditta Eredi Raffin E. di Luigi Raffin & C. S.a.s. chiede la proroga di 12 mesi dell'autorizzazione in essere al fine di definire il trasferimento dell'attività del sito sopraccitato e rilevato che la stessa è motivata al tempo necessario per lo svolgimento dell'iter utile a permettere un tanto;

CONSIDERATO che la Ditta ha acquisito la disponibilità di un'area nella ZAU del Comune di Udine, ove trasferire l'attività, visto l'atto n. 39474 di repertorio del 3 dicembre 2002, costituito presso il notaio Tania Andrioli di Palmanova;

RITENUTO per quanto sopra esposto di prorogare il termine della gestione dell'impianto fino al 30 giugno 2004, al fine di permettere alla Ditta l'adozione di tutti i provvedimenti necessari al trasferimento dell'attività in altro sito idoneo;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di prorogare alla ditta Eredi Raffin E. di Luigi Raffin & C. S.a.s. l'autorizzazione alla gestione di uno stoccaggio provvisorio e adeguamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami ferrosi e non, in Comune di Udine, via Umago n. 7, fino al 30 giugno 2004.

Art. 2

La tipologia dei rifiuti che possono essere trattati dall'impianto, si sensi del decreto legislativo 22/1997 e della Direttiva ministeriale del 9 aprile 2002, è la seguente:

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente Area ambiente 30 giugno 2003, n. 283/2003. (Estratto). Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido (Udine). Rideterminazione al 31 gennaio 2004 della scadenza dell'autorizzazione rilasciata con determina n. 171/1999 del 15 aprile 1999 per l'esercizio di operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi in conto terzi rilasciata ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 0192/Pres. del 3 giugno 1998.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA quindi la nota di quest'Amministrazione di data 20 luglio 2001 e prot. n. 64855/01, di comunicazione dell'avvio d'ufficio del procedimento amministrativo finalizzato alla prospettata rideterminazione della scadenza dell'autorizzazione di che trattasi.

PRESO ATTO della risposta della ditta del 10 agosto 2001 prot. 671, assunta al prot. n. 71782/2001 del 17 agosto 2001, con cui la stessa manifestava l'intenzione di presentare la domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 entro congruo termine, considerata anche la complessità di redazione del relativo progetto.

(omissis)

RILEVATO che la Ditta ha successivamente presentato domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 22/1997 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. in data 19 giugno 2002 al prot. n. 51259/2002 ma che il relativo iter non è stato ancora concluso per la necessità di approfondimenti istruttori richiesti alla Ditta, dall'Amministrazione provinciale e dal Servizio regionale per la valutazione d'impatto ambientale, emersi sia in via preliminare sia successiva all'avvio del procedimento (procedimento avviato, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/ Pres./98, in data 11 novembre 2002 mediante comunicazione alla Ditta e agli Enti interessati effettuata con nota prot. 86436/2002/UOC40722/cz del 12 novembre 2002);

(omissis)

VISTA la determinazione dirigenziale n. 901/2002 del 24 dicembre 2002, prot. n. 99843/2002, con cui, a seguito di istanza della Ditta del 4 ottobre 2002, veniva rideterminato al 30 giugno 2003 il termine di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti liquidi rilasciata alla Ditta stessa con determinazione n. 171/1999 del 15 aprile 1999, e successive modificazioni.

(omissis)

VISTA l'istanza per l'avvio della procedura di verifica formulata dalla Ditta, trasmessa per conoscenza alla Provincia di Udine, del 7 febbraio 2003 prot. n. 201.

VISTA ora la richiesta della Ditta di rideterminazione del termine di scadenza, fissato al 30 giugno 2003 con determinazione dirigenziale n. 901/2002 innanzi citata, fino all'emanazione della nuova autorizzazione da rilasciare in caso di positiva istruttoria dell'istanza presentata in data 19 giugno 2002, motivato in particolare dall'«assoluta e urgente necessità di depurare presso ... (l') impianto il solo percolato proveniente esclusivamente dalla discarica» sita in Campoformido, località Prati di San Daniele, di proprietà della Ditta (autorizzazione rilasciata alla Ditta stessa per l'esercizio della discarica fino al 2 marzo 2005 in virtù di determinazione dirigenziale n. 223/2001 del 23 febbraio 2001 prot. n. 21160/2001) e in considerazione dell'impossibilità di smaltire tale percolato presso altri impianti situati in territorio regionale ed extra regionale, come dichiarato dalla stessa Ditta nell'istanza di proroga del 6 maggio 2003 prot. n. 486, assunta al protocollo della Provincia di Udine n. 4814/2003 del 9 maggio 2003.

VISTA inoltre la dichiarazione prodotta dalla Ditta, ad integrazione della richiesta di rideterminazione del termine, con cui la stessa precisa che alla data del 3 giugno 1998 già operava nell'impianto in questione attività di trattamento rifiuti liquidi smaltendovi il percolato della discarica di Campoformido (nota del 25 giugno 2003 prot. n. 607).

(omissis)

RITENUTO in ogni caso, in via cautelativa onde evitare il ripetersi di situazioni anche episodiche di non conformità dello scarico, di prescrivere alla Ditta il rispetto dei seguenti vincoli tecnici riservandosi di rivedere il presente atto qualora emergano significative problematicità.

(omissis)

RITENUTO pertanto di rideterminare il termine di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti liquidi rilasciata alla Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido di Udine con determinazione n. 171/1999 del 15 aprile 1999, e successive modificazioni, al 31 gennaio 2004 stimando nel termine di complessivi sette mesi l'ipotetica conclusione del procedimento autorizzativo in corso.

(omissis)

DETERMINA

1. Di fissare, per i motivi di cui in premessa, la nuova scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti liquidi rilasciata alla Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido di Udine con determinazione n. 171/1999 del 15 aprile 1999 - già rideterminata al 31 dicembre 2002 e poi al 30 giugno 2003 - al 31 gennaio 2004.

2. Di imporre alla Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido di Udine il rispetto delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente Area ambiente 1° luglio 2003, n. 290/2003. (Estratto). EXE S.p.A. Udine discarica sita in Trivignano Udinese (Udine). Assenso al conferimento di rifiuti provenienti da fuori bacino n. 5 «Bassa Friulana» - anno 2003. Integrazione n. 2.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza del 5 giugno 2003 e pervenuta l'11 giugno 2003 al prot. n. 57818/2003 con la quale la Società EXE S.p.A. ha richiesto in deroga all'articolo 1 della determina della Provincia di Udine n. 180/1998 autorizzazione a smaltire, per l'anno 2003 presso la discarica di 1ª categoria di Trivignano Udinese, rifiuti solidi urbani intermediati da CSR S.p.A. e prodotti da Comunità Collinare del Friuli per un quantitativo pari a 800 ton.;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. 1568-UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998, che all'articolo 1 riporta il seguente testo a modifica del comma tre dell'articolo 1 della determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998: «possono essere altresì conferiti rifiuti della tipologia sopra specificata e di provenienza regionale prodotti da altri bacini, previo assenso da rilasciarsi di volta in volta da parte

dell'Amministrazione provinciale di Udine e da comunicarsi contestualmente alla Direzione regionale dell'ambiente»;

RITENUTO di accogliere la richiesta della Società EXE S.p.A. citata in premessa;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di dare assenso, per i motivi indicati in premessa, alla integrazione n. 2 dell'elenco dei soggetti autorizzati a conferire rifiuti per l'anno 2003 presso la discarica EXE S.p.A. di 1ª categoria sita in Comune di Trivignano Udinese, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte dagli atti autorizzativi emanati dagli Enti preposti e delle leggi vigenti, provenienti da ambiti territoriali ubicati al di fuori del Bacino n. 5 «Bassa Friulana» e comunque prodotti all'interno del territorio regionale;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente Area ambiente 3 luglio 2003, n. 303/2003. (Estratto). Ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Udine discarica in Comune di Campoformido (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Udine a smaltire 3500 ton. di rifiuti solidi urbani raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste presso la discarica di 1ª categoria sita in Comune di Campoformido (Udine) località Prati di San Daniele fino al 31 luglio 2003. Integrazione precedente determinazione dirigenziale n. 266/2003 del 20 giugno 2003 prot. n. 59852/2003.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 323 prot. n. 90742/2002 del 26 novembre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza, e ciò nei casi di emergenza;

(omissis)

Dato atto che la Provincia di Trieste ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n. 212 del 29 novembre 2002, e che la convezione è stata sottoscritta dai Dirigenti delle rispettive Direzione ambientali delle due Amministrazioni provinciali in data 29 novembre 2002 (rep. n. 3231 del 4 dicembre 2002);

(omissis)

Viste le successive richieste di AC.E.GA.S. trasmesse alla Provincia di Udine e alla Provincia di Trieste, di data 27 giugno 2003 e 2 luglio 2003, con cui si chiede l'aumento del quantitativo di rifiuti da esportare al di fuori del bacino provinciale di appartenenza, portandolo a 3.500 tonnellate, sempre sino al 31 luglio 2003 e ferme restando le altre condizioni previste nelle determinazioni dirigenziali n. 25/2003/AR Iª della Provincia di Trieste e n. 266/2003 della Provincia di Udine;

Precisato che la richiesta di aumento del quantitativo è motivata da problemi tecnici che implicano una fermata prolungata delle linee dell'impianto gestite da AC.E.GA.S, con conseguente ulteriore perdita di capacità di smaltimento nell'impianto stesso, e rilevato che con determinazione n. 282/2003/AR I del 30 giugno 2003 la Provincia di Trieste ha disposto di estendere la quantità dei rifiuti esportabili sino a 3.500 tonnellate;

RILEVATO che la situazione segnalata di indisponibilità impiantistica può determinare notevoli inconvenienti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Trieste;

RITENUTO pertanto di autorizzare la Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido (Udine) a ricevere rifiuti raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A., contraddistinti al codice 200301, presso la discarica di 1ª categoria da essa gestita in comune di Campoformido per il quantitativo complessivo di 3.500 tonnellate, sino al 31 luglio 2003, con ciò estendendo il limite precedentemente fissato con determinazione dirigenziale n. 266/2003 e comunque nel rispetto delle restanti prescrizioni stabilite dalla citata determinazione;

(omissis)

DETERMINA

1. Di integrare la propria precedente determinazione dirigenziale n. 266/2003 del 20 giugno 2003 prot n. 59852/2003, per i motivi citati in premessa, estendendo il limite quantitativo di rifiuti che la ditta Cartiera Romanello S.p.A. (d'ora in avanti Ditta) con sede in Campoformido (Udine) via della Roggia, 71 è autorizzata a ricevere; tale limite è esteso a 3.500 tonnellate.

2. Di dare atto che il suindicato provvedimento n. 266/2003 autorizza la Ditta a ricevere presso la discarica di 1ª categoria, da essa gestita in Campoformido, località Prati di San Daniele (Udine), i rifiuti urbani contraddistinti al codice 200301 «Rifiuti urbani non differenziati» provenienti dal servizio di raccolta effettuato nel territorio della Provincia di Trieste dalla ditta AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste sino al 31 luglio 2003;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente Area ambiente 7 luglio 2003, n. 308/2003. (Estratto). Ditta Ecogest S.r.l. - Discarica 1ª categoria sita in Comune di Corno di Rosazzo (Udine). Autorizzazione all'esercizio della fase n. 7.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA la nota pervenuta il 2 dicembre 2002 al prot. n. 94179/2002 con la quale la società Ecogest S.r.l. ha inviato elenco completo dei rifiuti di cui chiede l'autorizzazione al conferimento nella fase n. 7 della discarica in oggetto in evasione alla richiesta di integrazioni del 25 novembre 2002 prot. n. 90101/2002 (UOC40722/2/cz);

VISTA la comunicazione di riavvio dei procedimenti per autorizzazione dell'attività di discarica - articolo 5, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo n. 22/1997 prot. n. 100035/2002 del 30 dicembre 2002;

VISTA la nota pervenuta il 4 febbraio 2003 al prot. n. 12641/2003 con la quale la società Ecogest S.r.l. ha trasmesso una memoria a supporto della richiesta di autorizzazione all'esercizio della fase n. 7 della discarica in oggetto;

VISTA la nota pervenuta il 7 maggio 2003 al prot. n. 45291/2003 con la quale la società Ecogest S.r.l. ha trasmesso una dichiarazione tecnica a firma del dott. geologo Aldo Canziani,

(omissis)

CONSIDERATO che la succitata dichiarazione tecnica considera caratteristiche realizzative superiori a quelle autorizzate ma desunte da prove di collaudo che non costituiscono elemento di comparazione certa per gli scopi di che trattasi;

VISTA la nuova richiesta di autorizzazione all'esercizio della fase n. 7 della discarica pervenuta in data 5 giugno 2003 al prot. n. 55169/2003;

VISTA la nota tecnica integrativa alle precedenti presentata in data 25 giugno 2003 al prot. n. 61243/2003 con cui la società Ecogest S.r.l. ripropone le considerazioni di cui alla nota pervenuta il 7 maggio 2003 al prot. n. 45291/2003 unitamente ad una descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione della fase n. 6 e una proposta operativa per l'esercizio della fase n. 7 relativa ad attività di smaltimento di limitate tipologie di rifiuti fino al termine del periodo transitorio preliminare all'approvazione del piano di adeguamento di cui al decreto legislativo 36/2003;

VISTA la nota prot. n. 61634/2003 del 26 giugno 2003 con la quale è stato comunicato a Ecogest S.r.l. che in applicazione dell'articolo 17, 1° comma del decreto legislativo n. 36/2003 l'autorizzazione all'esercizio della fase n. 6 della discarica è automaticamente prorogata e pertanto potrà continuare a ricevere fino al 16 luglio 2005 i rifiuti per cui è stata autorizzata;

CONSIDERATO che e a prescindere da ogni considerazione tecnica comparativa tra le norme contenute nel decreto legislativo n. 36/2003 e lo schema progettuale adottato per la realizzazione delle fasi n. 6 e n. 7 della discarica, deve essere tenuto presente che le stesse sono state realizzate a fronte dell'approvazione di un unico progetto e solamente per ragioni di opportunità tecnico/pratiche realizzate in momenti diversi;

CONSIDERATO che in caso di mancata saturazione dello spazio di smaltimento disponibile con la fase n. 7 (che si ricorda essere la sommatoria del volume di progetto autorizzato e del volume ottenuto a seguito della approvazione della variante n. 1), relativamente ridotto rispetto al volume totale della discarica, non sarebbe consentito di predisporre un piano di adeguamento coerente con le disposizioni legislative e operare la rapida messa in sicurezza della fase n. 6 quando saturata e della discarica in generale;

RITENUTO di non prendere in considerazione l'eventualità di imporre la modifica delle caratteristiche costruttive della fase n. 7 in quanto omogenee alla fase n. 6 e quindi interconnesse per quanto riguarda diversi particolari come le reti di drenaggio del percolato la cui variazioni comporterebbero l'adozione di tecniche non ordinarie da attuare in ambiente poco favorevole;

RITENUTO inoltre che il grado di sicurezza garantito dalle caratteristiche costruttive adottate possa soddisfare le esigenze di tutela ambientale di un impianto di discarica controllata come quello in esame;

RITENUTO altresì inutile aderire alla proposta di Ecogest di riduzione delle tipologie di smaltimento in quanto quelle proposte rimangono comunque a potenziale matrice organico-putrescibile;

RICHIAMATA la nota della Provincia di Udine prot. n. 24272/2003 del 07 marzo 2003 inviata alla Di-

rezione regionale dell'ambiente con la quale è stata tra l'altro evidenziata l'esiguità degli spazi di smaltimento disponibili in provincia e ribadita la necessità di autorizzare tra l'altro la fase n. 7 della discarica in oggetto;

RICHIAMATA la disposizione di cui alla determinazione n. 904/2002 del 31 dicembre 2002 relativa al monitoraggio dei tempi di saturazione degli spazi anche in considerazione del fabbisogno di smaltimento prospettato nelle note inviate da Ecogest S.r.l. a supporto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio della fase n. 7 della discarica;

RITENUTO pertanto, di accogliere la richiesta di autorizzazione all'esercizio della fase n. 7 della discarica fino alla approvazione del piano di adeguamento di cui al decreto legislativo 36/2003 e di stabilire che il relativo atto di approvazione fisserà anche la scadenza dell'autorizzazione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Ditta Ecogest S.r.l. con sede legale in Corno di Rosazzo, via Aquileia n. 49 all'esercizio della fase n. 7 della discarica di 1ª categoria ubicata in Comune di Corno di Rosazzo, località Cascina Rinaldi fino alla approvazione del piano di adeguamento di cui al decreto legislativo 36/2003 e di stabilire che il relativo atto di approvazione fisserà anche la scadenza dell'autorizzazione.

Art. 2

I rifiuti che possono essere conferiti all'impianto, che sono i medesimi autorizzati per la fase n. 6 e riportati nella determina n. 904/2002 del 31 dicembre 2002 sono i seguenti:

(omissis)

Art. 3

La Ditta dovrà far pervenire, con cadenza semestrale un rapporto di gestione, redatto in analogia a quello previsto per la fase 6 da cui si possa facilmente evincere, per ogni tipologia di rifiuto conferito nel semestre, il rispettivo peso e volume oltre che la volumetria residua rispetto al totale disponibile redatto anche in relazione alle previsioni di smaltimento elencate nelle relazioni inviate a supporto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio della fase n. 7.

Art. 4

Nei tempi e con le modalità previste dovrà essere presentato il piano di adeguamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 36/2003;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente Area ambiente 18 luglio 2003, n. 319/2003. Ditta Fingel S.r.l. di San Giorgio di Nogaro (Udine). Autorizzazione all'esercizio di un impianto di depurazione reflui sito in San Giorgio di Nogaro, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 22/1997.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni 5 febbraio 1997 n. 22

VISTA la legge regionale 30/1987 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 gennaio 1998;

VISTA la legge 443/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 072/Pres. del 14 marzo 2002;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

RICORDATO che con deliberazione giuntale n. 227 del 20 settembre 2002, prot. n. 72409/2002 (nel seguito DG 227/2002), veniva approvato il progetto proposto dalla Ditta «Fingel» S.r.l. (d'ora in avanti Ditta) - con sede in 33058 San Giorgio di Nogaro (Udine), via A. Malignani n. 5, P. I.V.A. 01403780305 - con istanza del 10 settembre 2001 rif. L9909.01g, assunta al protocollo dell'Amministrazione provinciale di Udine al numero 76415/2001 dell'11 settembre 2001, relativa all'approvazione del progetto di adeguamento di un impianto di depurazione reflui, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori e all'esercizio in base agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni (impianto sito in Comune di San Giorgio di Nogaro, contraddistinto al foglio 18, particelle catastali n. 230-231);

RICORDATO inoltre che con DG 227/2002 era stata rilasciata l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di adeguamento, con prescrizioni, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997;

RAMMENTATO che il procedimento conseguente all'istanza del 10 settembre 2001, innanzi citata, traeva origine da una vicenda autorizzativa complessa interessante l'impianto in questione e tutti gli impianti di depurazione reflui ubicati nella Regione Friuli-Venezia Giulia, e in particolare in Provincia di Udine, di cui si riportano i passaggi:

- in data 29 dicembre 1997 la Ditta presentava istanza di autorizzazione «... alla realizzazione di un processo di pretrattamento di reflui classificabili ...non pericolosi», ex D.P.R. 917/1997 e decreto legislativo n. 22/1997 prodotta dalla ditta «Fingel» S.r.l. (nota del 29 dicembre 1997, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 68514/1997 del 29 dicembre 1997);
- la Provincia di Udine comunicava che la suddetta istanza non poteva essere accolta poiché gli impianti di depurazione reflui non erano ricompresi tra quelli di smaltimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2bis, della legge regionale n. 30/1987, e successive modifiche, e che pertanto non era di competenza dell'Amministrazione provinciale (nota prot. 4578/98/ue/mp);
- la Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 20 maggio 1998, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'articolo 2, comma 2bis, della legge regionale n. 30/1987 che prevedeva «Non sono ricompresi fra gli impianti di smaltimento di cui ai commi 1 e 2 gli impianti di depurazione, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, ricadenti esclusivamente nella regolamentazione di quest'ultima, con l'eccezione di quelli che trattano reflui tossici e nocivi»;
- a seguito di detta sentenza, il Presidente della Giunta regionale emetteva le ordinanze n. 0192/ Pres. del 3 giugno 1998, n. 0282/Pres. del 27 luglio 1998, n. 0332/Pres. dell'11 settembre 1998 disponendo la continuazione delle attività in essere da parte dei suddetti impianti e stabilendo che le Amministrazioni provinciali si limitassero ad autorizzarne l'esercizio, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 22/1997 «sulla base di una presa d'atto che l'impianto risultava in esercizio alla data del 3 giugno 1998 e che i relativi elaborati tecnici» fossero «favorevolmente esaminati dall'organo tecnico allora competente» (ovvero dal Comitato tecnico regionale);
- con circolare del Presidente della Giunta regionale del 4 gennaio 1999, prot. AMB31-E/28/25, veniva ulteriormente specificato che la medesima procedura sarebbe stata sufficiente anche per gli impianti di depurazione per rifiuti liquidi in conto terzi che, alla data del 3 giugno 1998, fossero già realizzati anche se non ancora in esercizio;
- con determinazione dirigenziale del servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, n. 170/99 del 15 aprile 1999, prot. n. 29131/1999, si autorizzava la Ditta all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) in esecuzione delle ordinanze n. 0192/Pres./1998, n. 0282/Pres., n. 0332/Pres. innanzi citate;
- con deliberazione giuntale n. 521 del 30 novembre 1999, prot. n. 77945/1999, veniva approvato il progetto di variante (non sostanziale) dell'impianto di smaltimento rifiuti di che trattasi (trattamento acque reflue), a seguito di richiesta della Ditta prodotta con nota pervenuta all'Amministrazione provinciale in data 5 ottobre 1999;
- il Servizio tutela ambientale dell'Amministrazione provinciale, con nota prot. n. 64855/2001 del 20 luglio 2001 avente ad oggetto «Impianti di trattamento di rifiuti liquidi autorizzati all'esercizio ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 0192/Pres. del 3 giugno 1998», indirizzata, tra l'altro, anche alla Ditta in questione, in considerazione della particolare disciplina normativa relativa agli impianti di trattamento rifiuti liquidi, innanzi sintetizzata, comunicava l'avvio d'ufficio, ai sensi della legge n. 241/1990, del procedimento autorizzativo «tendente alla emanazione di un provvedimento amministrativo che disponga la rideterminazione della scadenza delle autorizzazioni emesse» in base agli atti innanzi citati;
- l'avvio d'ufficio del procedimento amministrativo era anche motivato dall'emanazione della «nuova» disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento - decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 - con interazioni con la regolamentazione dei rifiuti liquidi prevista dal decreto legislativo n. 22/1997, e dalla controversa legittimità dell'ordinanza regionale n. 0192/Pres./1998, in corso di accertamento in sede giurisdizionale, come precisato nella stessa nota del 20 luglio 2001;
- l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo era preordinato al compimento di valutazioni di natura tecnico - giuridica omesse nei precedenti atti autorizzativi, emanati in virtù delle ordinanze regionali richiamate, consentendo così l'effettuazione delle verifiche previste dal procedimento autorizzativo compiutamente disciplinato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres., recante il regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, e quindi, l'adeguamento degli impianti di trattamento reflui alle normative in materia di rifiuti e di tutela delle acque dall'inquinamento (con la nota del 20 luglio 2001 l'Amministrazione invitava i soggetti interessati a richiedere specifica autorizzazione per la costruzione o l'adeguamento e per l'esercizio degli impianti ai sensi delle vigenti norme);

- il procedimento amministrativo, conseguente l'istanza della Ditta del 10 settembre 2001, era stato avviato in data 28 settembre 2001, comunicato con nota dell'Amministrazione provinciale di Udine prot. 82653/2001 (UOC40722/cz) dell'8 ottobre 2001, secondo la procedura dettagliatamente prevista dal decreto del presidente della Giunta regionale 01/1998/Pres. e concluso con la succitata DG 227/2002, emanata dopo l'acquisizione del verbale della Conferenza tecnica convocata per l'esame dell'istanza in argomento, che rilasciava parere favorevole, con prescrizioni attinenti sia agli aspetti costruttivi sia gestionali, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997;

RICORDATO che in sede di autorizzazione rilasciata con DG 227/2002, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22/1997, erano state poste le seguenti prescrizioni di tipo costruttivo inerenti la preventiva realizzazione (previa produzione alla Provincia di Udine dei corrispondenti elaborati tecnici giustificativi) delle opere necessarie:

a) ad impedire l'afflusso di acque esterne in impianto ed i conseguenti possibili inquinamenti in caso di fenomeni esondativi, mediante conterminazione perimetrale continua del sito, compresi i varchi di accesso, sulla base del preciso calcolo idraulico della prevedibile lama d'acqua;

b) all'efficace ed immediata raccolta degli eventuali sversamenti tramite apposite strutture idonee (vasche di contenimento, canalette continue, cordoli o altro) nelle aree di ricevimento dei rifiuti (vasche denominate V1, V2, V3 e V4), nelle zone della vasca di equalizzazione VM e dello stoccaggio dei fanghi chimici SF6; gli eventuali sversamenti dovranno esser direttamente convogliati alla vasca di rilancio VR, dalla quale le acque dovranno esser obbligatoriamente trasferite in testa alla sezione di trattamento chimico-fisico, senza passare per la vasca di prima pioggia VPP;

c) alla captazione con canaletta grigliata di idonea pendenza o soluzione equivalente di eventuali sversamenti nell'area stoccaggio fanghi biologici (SF7, SF8);

d) all'installazione a valle del misuratore di portata, sulla linea delle acque nere e di processo, di un idoneo pozzetto per il campionamento del refluo. Dovrà esser inoltre installato un campionatore automatico con possibilità di programmazione del prelievo, dotato di refrigerazione del campione. Il pozzetto dovrà aver accesso separato dall'esterno, consentito esclusivamente al Consorzio Depurazione Laguna, A.S.S. competente, Provincia ed A.R.P.A., e dovrà esser dimensionato in modo da permettere il posizionamento, da parte dell'organo di controllo, di un secondo campionatore;

e) alla modulazione/limitazione dei pozzi a getto continuo tramite installazione di idonei limitatori e misuratori di portata, opportunamente piombati, dotati di dispositivi atti ad impedire prelievi superiori alle complessive necessità impiantistiche, individuate in 82 mc/d necessari alla preparazione dei reagenti, ai lavaggi, alle disotturazioni, etc. secondo il bilancio idrico presentato;

f) all'installazione di un misuratore di portata a valle di tutte le immissioni della rete acque bianche, prima dello scarico nella pubblica fognatura. Sia questo misuratore che quello delle acque nere previsto in progetto, dovranno esser dotati di registrazione in continuo. La registrazione ed i dati medi giornalieri dovranno esser tenuti a disposizione degli organi di controllo;

g) alla pavimentazione impermeabile di tutta l'area, compresa quella attorno alla vasca ottagonale di denitrificazione DN;

RICORDATO ancora che la citata DG 227/2002 (articoli 6 e 7 del dispositivo) subordinava il rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio alla produzione, da parte della Ditta, della documentazione sottoindicata e alla verifica di congruità della stessa da parte dell'Amministrazione provinciale:

- un manuale operativo con dettaglio delle procedure per la gestione delle emergenze connesse all'attività autorizzata (esondazioni, intercettazione sversamenti, incidenti, etc.);
- un manuale gestionale che illustri procedure di accettazione dei rifiuti, in particolare di quelli classificati pericolosi, nonché le capacità operative dell'impianto indicando limiti analitici di accettazione con particolare riferimento ai parametri di cui alla Tab. 3, All. 5, del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, anche in rapporto ai dati di potenzialità della fase biologica dell'impianto;
- un piano di manutenzione dell'impianto, in analogia a quanto previsto dalla normativa in vigore per i lavori pubblici;
- certificato di collaudo relativo alla realizzazione dell'intero progetto, prodotto dal collaudatore nominato con DG 227/2002, ing. Gustavo Cisilino;

VISTA la nota del 18 febbraio 2003, assunta al prot. n. 19788 della Provincia di Udine in data 20 febbraio 2003, con cui la Ditta trasmetteva gli elaborati tecnici relativi agli interventi di adeguamento costruttivo in adempimento a quanto previsto dall'articolo 5 della deliberazione di autorizzazione, prevedendo la successiva trasmissione degli elaborati grafici del «come costruito»;

VISTA la nota della Provincia di Udine prot. n. 31469 del 31 marzo 2003 con cui, tra l'altro, si chiede-

va di produrre la documentazione relativa al manuale operativo, al manuale di gestione ed al piano di manutenzione, in sostituzione dell'elaborato «Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione e protezione» trasmesso con la nota del 18 febbraio 2003, e si richiedevano maggiori approfondimenti su una serie di aspetti relativi alle procedure di accettazione dei rifiuti nonché un più evidente collegamento con le prescrizioni attinenti l'esercizio precisate all'articolo 8 della DG 227/2002;

VISTA la denuncia inizio attività presentata dalla Ditta al Comune di S. Giorgio di Nogaro in data 5 maggio 2003, pervenuta per conoscenza alla Provincia di Udine in data 12 maggio 2003 prot. n. 44872, riguardante interventi di carattere esclusivamente edilizio, come dichiarato dalla stessa Ditta nella documentazione trasmessa, sostanzialmente ininfluenti sul processo di trattamento dei rifiuti;

VISTA la documentazione del «come costruito» trasmessa dalla Ditta alla Provincia di Udine e collaudatore, ing. Gustavo Cisilino (nota del 3 giugno 2003, assunta al protocollo n. 58760 del 13 giugno 2003);

VISTA la documentazione successivamente prodotta dalla Ditta con nota del 22 maggio 2003, assunta al protocollo n. 51079 della Provincia di Udine in data 23 maggio 2003, costituita dal manuale operativo, dal manuale di gestione e dal piano di manutenzione, aggiornati in base a quanto preventivamente richiesto dall'Amministrazione provinciale;

VISTO il certificato di collaudo (trasmesso con nota del 19 giugno 2003 trasmesso con nota assunta al protocollo della Provincia di Udine n. 59656, pervenuta alla Direzione d'area ambiente in data 20 giugno 2003) redatto dall'ing. Gustavo Cisilino, che attesta sostanzialmente:

- la rispondenza dei lavori eseguiti rispetto al progetto di adeguamento approvato ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997;
- l'esecuzione delle opere imposte con DG 227/2002;
- la conformità dei lavori eseguiti rispetto alla D.I.A. del 5 maggio 2003 già citata;

RILEVATO quindi che l'impianto di che trattasi è sostanzialmente costituito dalle seguenti sezioni:

1. Sezione stoccaggi

- 4 vasche di stoccaggio reflui liquidi in ingresso (V1, V2, V3, V4);
- serbatoio di stoccaggio acque saline in ingresso V5;
- diversi serbatoi di stoccaggio fanghi in ingresso;
- 3 serbatoi per stoccaggio e verifica fanghi intermedi da trattamento rifiuti liquidi (VV1, VV2, VV3);
- 9 serbatoi di stoccaggio reagenti (H_2O_2, H_2SO_4, $FeSO_4$, NaOH, CaO, $Ca(OH)_2$, polielettrolita anionico).

2. Sezione trattamento chimico

- vasca cilindrica VM di equalizzazione e condizionamento iniziale con H_2SO_4 e $FeSO_4$;
- 8 reattori cilindrici di ossidazione tramite reazione di Fenton;
- 2 reattori cilindrici per neutralizzazione e ricondizionamento (RAB, RCD);
- 2 ispessitori statici per flocculazione con polielettrolita e sedimentazione (D1, D2);
- aspirazione emissioni con abbattimento mediante torri di lavaggio tipo scrubber a doppio stadio con soluzione acida e basica, portata di 24.000 mc/h.

3. Sezione biologica

- vasca ottagonale di denitrificazione DN;
- 2 serbatoi cilindrici di ossidazione e nitrificazione a fanghi attivi (VOX1, VOX2);
- stazione di degasaggio e sedimentazione finale;
- aspirazione emissioni con abbattimento mediante torre di lavaggio tipo scrubber con soluzione basica, portata di 21.000 mc/h.

4. Sezione trattamento fanghi

- 2 filtropresse di disidratazione;

ESAMINATA, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, la documentazione prodotta il 22 maggio 2003 dalla Ditta - costituita da manuale di gestione, manuale operativo e piano di manutenzione - sotto il profilo dell'adeguatezza degli aspetti organizzativi, procedurali e gestionali ivi previsti rispetto all'attività oggetto di autorizzazione;

RAMMENTATO che in sede di Conferenza tecnica era stata individuata (ed espressamente prescritta) la necessità di richiedere alla Ditta, contestualmente al manuale di gestione, la proposta dei limiti analitici di accettazione, con particolare riferimento ai parametri di cui alla Tab. 3, All. 5, del decreto legislativo 152/1999, quale elemento di autocontrollo dell'attività in questione ai fini della definizione di adeguati margini di sicurezza per la gestione della stessa;

TENUTO PRESENTE che - non avendoli proposti la Ditta - stabilire ed imporre specifici limiti di accettazione in sede di autorizzazione all'esercizio risulta effettivamente difficile e complesso, essendo detti limiti intimamente connessi alle modalità operative di processo proprie dell'iniziativa imprenditoriale e della responsabilità gestionale del soggetto autorizzato;

RITENUTO comunque opportuno - per conseguire analoga garanzia di adeguati margini di sicurezza e tute-

la nell'attività di trattamento dei rifiuti - integrare quanto previsto dal manuale gestionale con la serie di prescrizioni dettagliatamente riportata ai successivi punti 5.5) e 6) del dispositivo (come da nota dell'U.O.C. «Risorse idriche» della Direzione d'area ambiente del 17 luglio 2003);

VALUTATO infatti che dette prescrizioni possano assicurare il rispetto dei limiti allo scarico ed una sommaria verifica del bilancio di massa degli inquinanti trattati, nella logica dell'intensificazione del momento del controllo degli impatti dell'attività piuttosto che dell'interferenza nella gestione del processo, e costituiscano nella sostanza miglior esplicitazione delle prescrizioni già imposte in sede di Conferenza tecnica, in particolare in merito alla serie di analisi e controlli sia in ingresso che dopo il trattamento chimico-fisico;

VALUTATA, nel complesso, la congruità della documentazione prodotta dalla Ditta, come integrata con le prescrizioni di cui ai punti 5.6) e 6) del dispositivo del presente provvedimento;

RICORDATO che, come emerge dalla DG 227/2002, le verifiche condotte in base alla procedura dettata dal decreto del Presidente della Giunta regionale 01/98/Pres., a seguito del riavvio d'ufficio del relativo procedimento come sopra esposto, hanno consentito l'effettuazione di un'approfondita valutazione tecnica del progetto, da cui emerge, in definitiva, la compatibilità dell'attività descritta con la normativa ambientale, e ciò anche attraverso le prescrizioni correttive determinate dalla Conferenza tecnica in sede di valutazione finale - riportate nei verbali delle sedute del 4 giugno 2002 e 13 giugno 2002 - ed inoltre integralmente nella citata deliberazione (articoli 5, 6, 8 del dispositivo);

PRECISATO inoltre quanto segue, per quanto attiene lo specifico aspetto della verifica della compatibilità ambientale dell'impianto in questione:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ha precisato che, come da orientamento del Consiglio di Stato, per le opere per cui sia stata omessa la preventiva valutazione di impatto ambientale è possibile espletare la valutazione tardivamente, in caso di opere già approvate ma non ancora eseguite, mentre nel caso in cui le stesse siano state già realizzate, è possibile assoggettarle a verifica di compatibilità ambientale che, se positiva, verte su «l'accertamento dell'inesistenza di decisivi danni ambientali e/o la prescrizione di eventuali interventi che l'esecutore dell'opera sia tenuto a porre in essere»; se invece negativa comporta «l'attivazione di provvedimenti inibitori conseguenti all'accertato o al prevedibile danno ambientale». Il Ministero ha quindi chiaramente indicato la possibilità di verificare la compatibilità ambientale di tali situazioni, volta essenzialmente ad accertare l'esistenza o l'inesistenza di danni ambientali arrecati dall'esecutore dell'opera e all'adozione dei conseguenti provvedimenti; (parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 agosto 2002 prot. n. 8749/VIA/B.15, inviato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, in risposta a quesito formulato dalla Regione stessa, con nota del 19 settembre 2002 prot. UL/2002/6992);
- con delibera della Giunta regionale n. 1614 del 30 maggio 2003 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato in via preliminare il «Regolamento disciplinante il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, relativi agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1996» prevedendo, per i casi in cui rientra anche l'impianto in questione, un iter amministrativo più circoscritto (tra l'altro in deroga alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 01/98/ Pres.) rispetto a quello individuato dalla Provincia di Udine per gli stessi casi. La procedura prevista si sostanzia nel rilascio di un provvedimento espresso di autorizzazione ex articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 a cura della Provincia territorialmente competente, previo parere vincolante sulla compatibilità ambientale dell'impianto, espresso dalla Direzione regionale dell'ambiente (la suddetta deliberazione della Giunta regionale diverrà esecutiva solo con successivo decreto del Presidente della Regione, come previsto all'articolo 3 della deliberazione 1614/2003);

CONSIDERATO, in base a quanto innanzi esposto, che il procedimento condotto in base al decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998/Pres. ha consentito, tra l'altro, l'effettuazione della verifica di compatibilità ambientale dell'impianto in questione; difatti nonostante il parere negativo espresso dal Servizio regionale di valutazione di impatto ambientale, che riteneva il progetto non valutabile dal punto di vista dell'impatto ambientale a causa dell'insufficiente approfondimento sulla questione dell'esondabilità dell'area, l'esame del progetto da parte della Conferenza tecnica ne ha sostanzialmente accertato la compatibilità ambientale, non ritenendola pregiudicata dal problema dell'esondabilità, e ciò anche attraverso la prescrizione di interventi idonei a mitigare il problema segnalato;

VALUTATO pertanto che nel complesso la configurazione tecnico-impiantistica, le modalità operative e gestionali nonché il piano di controlli individuati nel corso di tutto il percorso tecnico-amministrativo propedeutico al presente atto (a partire dai contenuti progettuali definiti dalla Ditta, dalle limitazioni e prescrizioni imposte in sede di DG 227/2002, dalla manualistica e dalla documentazione da ultimo prodotta nonché ancora

dalle ulteriori integrazioni prescrittive esplicitate con il presente atto) definiscano un preciso quadro di requisiti tecnici nell'ambito dei quali l'attività di trattamento dei rifiuti possa esser svolta in condizioni di compatibilità con i valori ambientali e di tutela della salute e della sicurezza, ferma restando la piena responsabilità della Ditta a svolgere l'attività autorizzata gestendo le varie componenti tecnologiche dell'impianto in questione in piena conformità a tutte le norme vigenti;

VISTA la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi, allegata all'istanza della Ditta del 10 settembre 2001 rif. L9909.01g e già menzionata nella DG 227/2002;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio da parte dell'organo competente, sulla base delle risultanze della Conferenza tecnica;

RITENUTO pertanto di autorizzare la Ditta all'esercizio delle attività di smaltimento rifiuti, contraddistinte ai codici D8 «Trattamento biologico non specificato altrove, nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12» e D9 «Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12...», dell'allegato B al decreto legislativo n. 22/1997, presso l'impianto sito in Comune di San Giorgio di Nogaro, Foglio 18, particelle catastali n. 230-231, secondo le indicazioni e con l'osservanza delle prescrizioni già indicate nella DG 227/ 2002 e dettagliatamente riportate ai punti 3, 4, 5 e 6 del dispositivo della presente determinazione;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO l'articolo 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che al comma 1, recita «Spetta ai Dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti»;

DETERMINA

1) per i motivi citati in premessa, di autorizzare ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, la Ditta «Fingel» S.r.l. - con sede in 33058 San Giorgio di Nogaro (Udine), via A. Malignani n. 5, P. I.V.A. 01403780305 - (d'ora in avanti Ditta) all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti liquidi di cui ai codici D8 e D9 dell'allegato B al decreto legislativo 22/1997, presso l'impianto di depurazione reflui sito in Comune di San Giorgio di Nogaro, foglio 18, particelle catastali n. 230- 231 e ciò a seguito di istanza della Ditta del 10 settembre 2001 rif. L9909.01g, assunta al protocollo dell'Amministrazione provinciale di Udine al numero 76415 dell'11 settembre 2001 (autorizzazione all'esecuzione dei lavori di adeguamento ex articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 già rilasciata con precedente deliberazione giuntale n. 227 del 20 settembre 2002, prot. n. 72409 - d'ora in avanti DG 227/2002);

2) di precisare che la durata della presente autorizzazione è di anni cinque e che la stessa è rinnovabile con le modalità previste dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 22/1997;

3) di vincolare l'esercizio dell'attività di cui al punto 1), al contesto tecnologico sia impiantistico che gestionale come definito complessivamente:

- dalla documentazione progettuale (approvata con DG 227/2002);
- dagli elaborati inerenti il «come costruito» (trasmessi nota 3 giugno 2003, assunta al protocollo n. 58760 del 13 giugno 2003);
- dal manuale operativo, trasmesso con nota del 22 maggio 2003, assunta al protocollo n. 51079 della Provincia di Udine in data 23 maggio 2003;
- dal manuale gestionale, trasmesso con nota del 22 maggio 2003, assunta al protocollo n. 51079 della Provincia di Udine in data 23 maggio 2003;
- dal piano di manutenzione, trasmesso con nota del 22 maggio 2003, assunta al protocollo n. 51079 della Provincia di Udine in data 23 maggio 2003;

che fanno parte integrante del progetto, evidenziando che ogni eventuale variazione di quanto previsto da tali documenti dovrà esser oggetto di ulteriore autorizzazione secondo i modi di legge;

4) di stabilire che, per quanto non espressamente previsto con il presente atto, la Ditta dovrà gestire l'impianto nel pieno e costante rispetto di ogni altra normativa applicabile, in modo da garantire che sia sempre evitato:

- ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti;
- ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- ogni altra forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;

5) di stabilire che l'attività della Ditta nell'impianto in questione sarà soggetta alle seguenti prescrizioni limitative, sulla base di quanto definito in sede di Conferenza tecnica e riportato nella DG 227/2002, punto 6)

del dispositivo, oltre che determinato con il presente provvedimento:

5.1 possono essere trattati rifiuti per un massimo di 300 ton/giorno;

5.2 non sono ammessi all'impianto:

- rifiuti solidi (perché incompatibili con la tecnologia d'impianto);
- residui combustibili e degli oli esausti (in quanto risulta mancante una specifica linea di trattamento di disoleazione e comunque si intende favorire le operazioni di recupero rispetto allo smaltimento), fatte salve le emulsioni con una percentuale in peso di olio non superiore al 5%;
- rifiuti pericolosi denominati con c.d. «voci a specchio», cioè classificati come pericolosi secondo CER 2002 poiché contengono sostanze pericolose oltre determinate concentrazioni (in quanto gli elaborati progettuali presentati non dimostrano sufficientemente la capacità tecnologica di processo a trattare con adeguato margine di garanzia tali concentrazioni di quelle sostanze);

5.3 sono ammessi i soli fanghi di consistenza pompabile, vista la tecnologia di processo dell'impianto;

5.4 i rifiuti ammessi all'impianto (secondo la Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono:

Codice dell'elenco dei rifiuti e definizione rifiuto	
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
0105	Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
0201	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
0202	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
0205	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
0207	Rifiuti della preparazione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0303	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
030305	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
0401	Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
040104	liquido di concia contenente cromo
040105	liquido di concia non contenente cromo
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
0501	Rifiuti della raffinazione del petrolio
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
0601	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
060101*	acido solforico ed acido solforoso
060102*	acido cloridrico
060104*	acido fosforico e fosforoso
060105*	acido nitrico e acido nitroso
0603	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
0605	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
070101*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070108*	altri fondi e residui di reazione
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
0702	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
070201*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
0703	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 0611)
070301*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
0705	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
070501*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

0706	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
070601*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
0707	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
070701*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
0801	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di pitture e vernici
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
0802	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
0803	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080316*	residui di soluzioni chimiche per incisione
0804	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
0901	Rifiuti dell'industria fotografica
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090104*	soluzioni fissative
090105*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
1101	Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
110105*	acidi di decappaggio
110106*	acidi non specificati altrimenti
110107*	basi di decappaggio
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111

110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui alla voce 110113
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
1203	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
120301*	soluzioni acquose di lavaggio
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)
1308	RIFIUTI DI OLI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
130801*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione purchè con tenore di olio inferiore al 5% in peso
130802*	altre emulsioni purchè con tenore di olio inferiore al 5% in peso
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
1603	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
1901	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
190106*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi
1903	Rifiuti stabilizzati/solidificati
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304
1907	Percolato di discarica
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702
1908	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
1909	Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
1911	Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105

5.5 obbligo di tenere presso l'impianto, sempre a disposizione delle autorità di controllo, appositi registri dove trascrivere:

- il consumo settimanale d'acqua prelevata, motivando e quantificando tutte le diverse esigenze di prelievo (lavaggi, preparazione reagenti, consumi igienico-sanitari, irrigazione verde, etc.);
- i quantitativi e la tipologia dei reagenti utilizzati giornalmente, al fine di consentire i controlli sulla quantità di acqua impiegata per la loro formazione, dato che il relativo consumo può subire notevoli variazioni in funzione delle singole campagne di trattamento ovvero della disponibilità eventuale di rifiuti che possano parzialmente o totalmente sostituirli;
- tutte le visite tecniche riguardanti i processi che generano gli scarichi, gli interventi effettuati sull'impianto di trattamento e le calibrazioni e le manutenzioni del sistema di monitoraggio in continuo di cui al successivo punto 6.1, riportando le operazioni eseguite e i risultati conseguiti;
- i valori di portata oraria misurata allo scarico;
- le analisi di autocontrollo delle acque di scarico di cui al successivo punto 6.4, registro che dovrà contenere i certificati di analisi firmati dal professionista, i tabulati validati del monitoraggio in continuo ed i certificati di taratura degli strumenti;
- i calcoli del bilancio di massa degli inquinanti in ingresso e in uscita. Per quanto riguarda gli inquinanti in uscita dovranno essere considerate le emissioni gassose, le acque reflue ed i fanghi;

5.6 nel caso di campagne di trattamento di composti tossici persistenti (di cui alla Tab. 5, All. 5, del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni) si l'impone l'obbligo di:

- comunicare almeno una settimana prima agli Enti preposti ai controlli, l'inizio e la durata di dette campagne, al fine di permettere il campionamento del refluo;
- predisporre una serie di analisi e controlli sia in ingresso che dopo il trattamento chimico-fisico a riprova della capacità dell'impianto di ridurre quella tipologia di carico inquinante, come dettagliatamente riportato al punto 6.7 del dispositivo del presente provvedimento;
- mantenere comunque per ogni campagna in modo adeguato presso l'impianto un campione prima e dopo il trattamento per almeno un mese;

5.7 per lo scarico finale dell'impianto rimane l'obbligo del rispetto dei limiti della Tab. 3, All. 5, del decreto legislativo 152/1999 e successive ed integrazioni, per quanto riguarda le sostanze di cui alla Tab. 5 del medesimo decreto legislativo per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in Tab. 3 per lo scarico in rete fognaria, nonché il rispetto del parametro 51 della stessa Tab. 3;

5.8 il protocollo d'intesa tra Fingel e Consorzio Depurazione Laguna che permette a quest'ultimo di esercitare un'azione di verifica sulle caratteristiche dei reflui in entrata e sulla programmazione delle campagne di trattamento è considerato parte integrante degli elaborati progettuali approvati; nell'ambito di questo accordo al citato Consorzio è permesso controllare i registri consumo acqua e reattivi, esaminare le analisi in ingresso e allo scarico effettuate da Fingel, nonché richiedere a Fingel specifici controlli analitici preventivi su parametri ritenuti significativi per la campagna di trattamento in programmazione. Di detti controlli dovrà esser tenuta presso l'impianto apposita registrazione documentale e dovrà esser data contestuale comunicazione alla Provincia;

5.9 non è comunque autorizzata la possibilità di miscelazione in impianto tra rifiuti pericolosi e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;

5.10 non è permessa l'immissione diretta di percolato nella vasca DN di denitrificazione;

5.11 le emissioni in atmosfera dovranno rispettare i limiti di:

- Punto di emissione A (aspirazione impianto trattamento chimico-fisico);
- Portata Q = 24.000 mc/ora;
- Altezza H = 5 m;
- Sistema di abbattimento a doppio stadio con soluzione acida e basica;
- Punto di emissione B (aspirazione impianto trattamento biologico);
- Portata Q = 21.000 mc/ora;
- Altezza H = 5 m;
- Sistema di abbattimento con torre di lavaggio tipo scrubber.

Limiti alle emissioni A e B:

- Composti azotati basici (come NH3) < 20 mg/Nmc;
- Ammine (come TEA) < 5 mg/Nmc;
- H2S < 5 mg/Nmc;
- Mercaptani < 5 mg/Nmc;
- Sostanze organiche volatili (come C totale) < 20 mg/Nmc;

6) di imporre le seguenti prescrizioni per assicurare il rispetto dei limiti allo scarico e una sommaria verifica del bilancio della massa degli inquinanti trattati:

6.1 entro 45 giorni dalla data del presente atto è fatto obbligo di inviare alla Provincia di Udine, Area ambiente, un progetto di un sistema di monitoraggio in continuo dello scarico, completo del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che preveda perlomeno il controllo dei parametri temperatura, conduttività, potenziale ossido-riduttivo, carbonio organico totale e portata scaricata. Nel quadro di tale progetto, dovrà essere anche illustrato nel dettaglio il meccanismo di correlazione tra i parametri misurati in continuo e quelli misurati attraverso le analisi chimiche prescritte ai punti successivi. A valle del punto di monitoraggio è fatto obbligo di predisporre un dispositivo di blocco automatico del flusso che in relazione al risultato delle analisi in continuo consenta l'interruzione immediata dello scarico ed il recapito del flusso in apposito serbatoio. I risultati del monitoraggio in continuo dovranno essere archiviati in una data-logger periferico ed elaborati dalla Ditta tramite personal computer. Il data-logger periferico dovrà possedere un sistema di sicurezza tale da garantire a questa Amministrazione ed agli altri organi di controllo che i dati raccolti non siano stati modificati dalla Ditta. Tale sistema di sicurezza dovrà essere descritto nel dettaglio nella relazione suddetta. La realizzazione e la messa in esercizio del suddetto sistema di monitoraggio dovrà comunque avvenire entro 180 giorni dalla notifica del presente atto;

6.2 qualora il sistema di correlazione dei risultati del monitoraggio in continuo consenta di dedurre il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dal Consorzio depurazione laguna è consentito effettuare lo scarico delle acque reflue. Nel caso in cui, al contrario, vi siano il sospetto che le acque reflue non rispettino i limiti di emissione oppure si sia già raggiunta la portata cumulata giornaliera è fatto obbligo di raccogliere il flusso in apposito serbatoio e di riimmetterlo in testa al processo depurativo oppure di smaltirlo in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997;

6.3 nel caso in cui le acque reflue non rispettino i limiti di emissione stabiliti dal consorzio depurazione Laguna e si attivi il sistema di blocco dello scarico descritto precedentemente, è fatto obbligo, attraverso misure di portata, di documentarne la reimmissione nell'impianto di depurazione o di documentarne lo smaltimento in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997;

6.4 almeno tre volte alla settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e nel corso dell'orario di lavoro, è fatto obbligo di eseguire l'analisi di controllo (che dovranno essere firmate da un professionista abilitato ed iscritto all'albo e tenute a disposizione degli organi di controllo) delle acque reflue scaricate nella fognatura consortile, in corrispondenza del pozzetto collocato immediatamente a monte del punto di immissione, relativamente ai seguenti parametri:

- pH;
- temperatura;
- solidi sospesi totali;
- B.O.D.5;
- C.O.D.;
- arsenico;
- zinco;
- nichel;
- cadmio;
- piombo;
- cromo totale;
- cromo esavalente;
- mercurio;
- rame;
- cianuri totali;
- solfati;
- cloruri;
- azoto ammoniacale;
- azoto nitroso;
- azoto nitrico;
- idrocarburi totali;
- fenoli;
- aldeidi;
- solventi organici aromatici;
- solventi organici azotati;
- solventi clorurati

6.5 almeno una volta al mese dovrà essere eseguito un test di tossicità acuta con Daphnia Magna sulle acque di scarico, prelevando le stesse in corrispondenza del pozzetto collocato immediatamente a monte del punto di immissione, al fine di determinare il livello di pericolosità dell'effluente finale. Tali verifiche, dovranno essere firmate da un professionista abilitato ed iscritto all'albo e tenute a disposizione degli organi di controllo;

6.6 almeno una volta al mese, e comunque prima di effettuarne lo smaltimento, è fatto obbligo di eseguire l'analisi dei fanghi derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti (che dovranno essere firmate da un professionista abilitato ed iscritto all'albo e tenute a

disposizione degli organi di controllo), relativamente ai seguenti parametri:

- arsenico;
- zinco;
- nichel;
- cadmio;
- piombo;
- cromo totale;
- cromo esavalente;
- mercurio;
- rame;
- cianuri totali;
- solfati;
- cloruri;
- azoto ammoniacale;
- azoto nitroso;
- azoto nitrico;
- idrocarburi totali;
- fenoli;
- aldeidi;
- solventi organici aromatici;
- solventi organici azotati;
- solventi clorurati

6.7 nel corso dell'esercizio dell'attività dovranno essere effettuate delle procedure di autocontrollo che prevedano l'analisi delle acque in ciascuna fase del processo di trattamento dei rifiuti e dunque a valle della vasca di equalizzazione VM, a valle dei reattori RA1, RB1, RC1 e RD1, a valle delle vasche di neutralizzazione RAB e RCD, a valle dei sedimenta-tori D1 e D2, a valle della vasca di denitrificazione, a valle della vasca di ossidazione e a valle della sedimentazione finale. Tali analisi dovranno essere firmate da un professionista abilitato ed iscritto all'albo. I risultati delle analisi di autocontrollo dovranno essere messi a disposizione delle autorità competenti ai controlli;

6.8 le vasche, i serbatoi e tutti i dispositivi facenti parte della rete fognaria interna e dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi dovranno essere mantenuti puliti, privi di depositi od incrostazioni e nelle condizioni di migliore efficienza. Le acque e i fanghi derivanti da eventuali operazioni di manutenzione e di pulizia dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997;

6.9 nell'ambito del programma di gestione dell'impianto si dovrà prevedere il controllo periodico dei sistemi utilizzati per verificare che non vi siano fuoriuscite di liquami dalle condotte, accumulo o ristagno di liquami in altri punti dell'impianto, rilascio di odori sgradevoli, proliferazione di animali o di insetti o generazione di altri elementi di disturbo o di pericolo per le popolazioni circostanti. Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni oppure una situazione di degrado o una situazione che possa essere di nocumento a terzi, è fatto obbligo di procedere immediatamente alla rimozione delle cause che hanno determinato l'insorgere di tale situazione ed al ripristino degli impianti e dei sistemi secondo le specifiche previste dal progetto. Qualora nelle fase di trattamento dei rifiuti vi sia lo sviluppo di odori sgradevoli è fatto obbligo di procedere immediatamente alla loro eliminazione ed alla rimozione delle cause che li hanno generati;

6.10 il pozzetto ove sono collocati i sistemi di monitoraggio in continuo ed il dispositivo di blocco dello scarico, dovrà essere dotato di sistemi di sicurezza in maniera da escludere ogni possibilità di manomissioni dei sistemi da parte di terzi;

6.11 è fatto obbligo di effettuare scrupolosamente tutte le procedure di accettazione, di verifica iniziale dei rifiuti in ingresso e di gestione del loro processo di trattamento, descritte nella documentazione tecnica presentata nel quadro del presente procedimento, ivi compresa l'esecuzione della analisi di autocontrollo;

7) di precisare che nell'impianto non sono ammessi i rifiuti tossico-nocivi, come definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984;

8) di stabilire che l'esercizio dell'attività oggetto della presente autorizzazione non potrà avvenire in assenza della garanzia finanziaria, già prevista al punto 9) del dispositivo della DG 227/2002, che la Ditta deve costituire, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto ed il recupero dell'area interessata, a favore del Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), per l'importo di euro 343.588,49 (euro trecentoquarantatremilacinquecentoottantotto/49). Detta garanzia potrà esser svincolata, a richiesta espressa da parte della Ditta, solo dopo la chiusura delle operazioni di smaltimento dei rifiuti;

9) di notificare il presente atto alla ditta «Fingel» S.r.l. con sede in 33058 San Giorgio di Nogaro, via A. Malignani, 5 ed a tutti gli Enti Istituzionali interessati ed individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 gennaio 1998, nonché al Consorzio depurazione laguna S.p.A. di San Giorgio di Nogaro;

10) di precisare che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo

V del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni;

11) di precisare inoltre che l'Amministrazione provinciale di Udine si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovessero riscontrare irregolarità nell'esercizio o applicare nuove disposizioni;

12) di dare atto che rimangono impregiudicati i diritti di terzi;

13) di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 gennaio 1998.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente Area ambiente 31 luglio 2003, n. 329/2003. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. - impianto in Comune di Bagnaria Arsa (Udine). Seconda proroga, nelle more del perfezionamento dell'iter istruttorio delle domande di rinnovo dell'autorizzazione e di autorizzazione ex legge 443/2001, dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto per stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi in conto terzi, sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano fino all'1 novembre 2003.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA la documentazione pervenuta in data 19 maggio 2003 al prot. n. 49240/2003 con la quale Petrolcarbo S.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa e proposta tecnica relativa ad opere da eseguire presso l'impianto stesso;

VISTA l'ulteriore documentazione presentata in data 16 luglio 2003 al prot. n. 68461/2003 da Petrolcarbo S.r.l. a seguito di incontro svoltosi in data 15 luglio 2003;

CONSIDERATO che Petrolcarbo S.r.l. non ha presentato adeguata documentazione in evasione alle richieste formulate dall'Amministrazione provinciale e che il quadro tecnico-operativo assai complesso determinatosi negli anni non risulta ancor oggi sufficientemente chiaro da consentire il rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio e l'eventuale nuova autorizzazione all'esercizio ex legge 443/2001;

RITENUTO pertanto di prorogare di ulteriori mesi 3 (tre) la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto nelle more della conclusione dell'iter istruttorio della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione in scadenza e di disporre alla Petrolcarbo S.r.l. l'integrazione della documentazione presentata come verrà dettagliato con separata nota;

PRESO ATTO della parziale revoca della determina n. 261/2001 prot. n. 24023/2001 del 2 marzo 2001, articolo 2, disposta all'articolo 2 della determina n. 104/2003 in quanto la dizione «rifiuti non tossici e non nocivi» mantiene la sua validità per l'applicazione delle limitazioni relative alla provenienza dei rifiuti disposta dai precedenti provvedimenti autorizzativi;

(omissis)

RITENUTO per quanto sopra esposto di acconsentire alla 2ª proroga, nelle more del perfezionamento dell'iter istruttorio concernente le domande di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e di autorizzazione ex legge 443/2001 dell'impianto della Petrolcarbo S.r.l. sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano, per stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi in conto terzi, fino all'1 novembre 2003;

DETERMINA

1) Di acconsentire, nelle more del perfezionamento dell'iter istruttorio concernente le domande di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di data 13 agosto 2002 e di autorizzazione ex legge 443/2001, alla 2ª proroga dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in essere presso l'impianto della Petrolcarbo S.r.l. sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano, via Gorizia n. 7, su terreno catastalmente individuato al foglio 3 mappale 182, fino all'1 novembre 2003;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE

Sorteggio Commissione esaminatrice dei concorsi per n. 1 posto di dirigente medico in disciplina

cardiologia e n. 1 posto di dirigente medico in disciplina diabetologia.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 si rende noto che in data 20 ottobre 2003 alle ore 9.30, nella sala riunioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina, al II p. di via del Farneto n. 3 - Trieste, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di dirigente medico in disciplina cardiologia;
- n. 1 posto di dirigente medico in disciplina diabetologia.

Trieste, 5 settembre 2003

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 5 «BASSA FRIULANA»
PALMANOVA
(Udine)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente del centro di risorsa «Struttura operativa politiche del personale» n. 438 del 12 maggio 2003, esecutiva ai sensi di legge, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista.

- Ruolo: sanitario.
- Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - fisioterapista.
- Categoria: D.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, oltre che dall'articolo 9 della legge n. 207/85 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si applicano, altresì, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nei titoli I° e II° del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione, le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso e la valutazione dei titoli;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

PROVE D'ESAME

a) *prova scritta:* svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

- elementi di fisiopatologia, metodologia della riabilitazione;

oppure

svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

- l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale del fisioterapista: discipline specifiche del profilo indicato dall'ordinamento didattico;
- l'area etico deontologica: - la responsabilità deontologica e il codice deontologico del fisioterapista;
- l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale: legislazione sanitaria nazionale e regionale; norme e decreti sul profilo messo a concorso;
- l'area del diritto amministrativo e del lavoro: il lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni e, in particolare, nel Servizio Sanitario Nazionale;
- codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico;

- cenni sulla 626/1994;

b) *prova pratica:*

- metodiche e tecniche riabilitative relative a disabilità motorie, psicomotorie e cognitive;

oppure

- esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: simulazione di situazioni specifiche;

c) *prova orale:* elementi di legislazione sanitaria. Metodologia generale e tecniche della riabilitazione nonchè elementi di informatica. Verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese o tedesca, a scelta del candidato.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:

a) titoli di carriera: 15;

b) titoli accademici e di studio: 5;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 4;

d) curriculum formativo e professionale: 6.

Per la valutazione dei titoli la Commissione provvede ai sensi degli articoli 9 e seguenti del D.P.R. n. 220/2001.

La valutazione dei titoli, per i presenti alla prova scritta, precede la valutazione della stessa.

La normativa generale del concorso viene riportata in calce.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 20 posti di operatore socio sanitario (O.S.S.).

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente del centro di risorsa «Struttura operativa politiche del personale» n. 796 dell'1 settembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 20 posti di operatore socio sanitario (O.S.S.).

- Ruolo: tecnico.
- Profilo professionale: operatore socio sanitario (O.S.S.).
- Categoria: B - livello economico super (Bs).

Ai sensi dell'articolo 4 - Titolo II - del C.C.N.L.I. del 20 settembre 2001, sono già state attivate le procedure per la copertura dei posti riservati con priorità al personale dipendente a tempo indeterminato, incardinato nella vigente dotazione organica aziendale ed in possesso dei requisiti previsti dal combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 del cennato articolo 4, mediante selezioni interne, e/o assicurata la riqualificazione sino al loro completo esaurimento.

All'assunzione nei posti a concorso si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare, quelle di cui all'allegato 1) del C.C.N.L.I. del 20 settembre 2001 e quelle contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si applicano, altresì, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nei titoli I° e II° del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione, le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso e la valutazione dei titoli;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) titolo di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;

b) specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000.

PROVE D'ESAME

a) *prova pratica:* esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta nell'ambito di quanto segue: ruolo e competenze dell'operatore socio sanitario; igiene degli ambienti e delle attrezzature; assistenza diretta alla persona,

in particolare per quanto riguarda l'igiene personale, l'alimentazione e l'attività relazionale, la movimentazione di carichi animati e inanimati, strumenti di lavoro nell'équipe assistenziale;

b) *prova orale:* vertente sugli argomenti oggetto della prova pratica ed inoltre su: aspetti psicologici legati all'attività dell'assistenza, l'integrazione socio-sanitaria; legislazione sanitaria e legislazione professionale.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 40 punti per i titoli;
- 60 punti per le prove di esame.

I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova pratica;

b) 30 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:

a) 20 punti per i titoli di carriera;

b) 7 punti per i titoli accademici e di studio;

c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

d) 10 punti per il curriculum formativo e professionale.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella prova pratica il punteggio minimo di 21/30.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame: almeno 21 punti su 30 per ciascuna prova.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova pratica, verranno stabiliti dalla Commissione prima dell'espletamento della prova pratica secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.R n. 220/2001, attenendosi ai principi generali in esso previsti.

NORMATIVA GENERALE DEL CONCORSO
(D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

1. *Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria.*

Il 30% dei posti viene riservato alle categorie protette di cui alla legge 68/1999 o da altre disposizioni di leggi speciali che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini: volontari in ferma breve delle tre forze armate congedati senza demerito (come modificato dall'articolo 18, commi 6 e 7, del decreto legislativo 215/2001); ufficiali di complemento delle tre forze armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o temporaneamente disponibili.

2. *Requisiti generali di ammissione.*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.

3. *Domande di ammissione al concorso.*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare specificatamente nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979: I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente bando;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati maschi);

g) i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il recapito al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative all'avviso compreso il numero telefonico, se esistente in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettera d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi: i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap; i tempi aggiuntivi necessari.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titoli a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4. Documentazione da allegare alla domanda.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione, l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, intestata all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria (v. rif. punto 5).

Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico i concorrenti, inclusi i dipendenti di questa Azienda per i Servizi Sanitari, devono, inoltre, allegare:

a) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione;

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

c) un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato dal concorrente e debitamente documentato;

d) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina;

e) un elenco, datato e firmato, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

Nel curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 958/1986, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 220/2001 per i servizi presso Pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di Cura convenzionate (artico-

lo 21 D.P.R. 220/2001) quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge - ovvero avvalendosi dell'autocertificazione.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive sottoscritte ed autenticate con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità di versamento della tassa di concorso - importo euro 10,33.

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- con vaglia postale o con versamento su c/c postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale, 16 - Palmanova.

6. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande e la documentazione ad esse allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5) direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Ialmicco, nelle ore di apertura al pubblico di tutti i giorni feriali escluso il sabato; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

A tale fine fa fede il timbro a data che, a cura dell'Ufficio protocollo dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7. Ammissione al concorso.

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente del centro di risorsa «Struttura operativa politiche del personale».

8. Esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Dirigente del centro di risorsa «Struttura operativa politiche del personale» dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

9. Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è nominata da Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

10. Convocazione dei candidati.

I candidati ammessi saranno preavvertiti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova scritta, almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.

Le prove del concorso, sia scritta che pratica e orale, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del punteggio assegnato ai titoli e del voto riportato nella prova scritta.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere, nel giorno stesso, alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente Responsabile della Struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

12. Adempimenti del vincitore.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, ovvero avvalersi dell'autocertificazione, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza:

1. certificato di cittadinanza italiana;
2. estratto per riassunto dell'atto di nascita;
3. titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
4. certificato del godimento dei diritti politici;
5. certificato generale del casellario giudiziale;
6. i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti per il concorso.

Ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 1 settembre 1995, integrato dal C.C.N.L. 8 aprile 1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'assunzione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore, anche in materia di autocertificazione.

13. Sottoscrizione del contratto e assunzione in servizio.

A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ivi compreso (per coloro che non ne siano esentati) quello relativo all'idoneità fisica all'impiego, l'Azienda per i Servizi Sanitari procederà alla sottoscrizione del contratto individuale, secondo le disposizioni di legge, e del C.C.N.L. 8 aprile 1999 integrato dal C.C.N.L.I. del 20 settembre 2001.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: la tipologia del rapporto di lavoro; la data di inizio del rapporto di lavoro; la qualifica di posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; la durata del periodo di prova; la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di

preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Il contratto individuale, di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.

14. Decadenza dalla nomina.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

15. Periodo di prova.

Il periodo di prova e le relative modalità sono previsti dall'articolo 15 del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

Funzioni, diritti e doveri del dipendente sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

16. Trattamento economico.

Il trattamento economico verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio ed è quello previsto dal vigente C.C.N.L. - comparto sanità.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

18. Trattamento personale dei dati.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

19. Norme di salvaguardia.

Il presente bando è pubblicato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 15 del C.C.N.L. dell'8 aprile 1999.

L'espletamento del concorso è subordinato alle autorizzazioni previste dall'articolo 34-bis, commi 1 e 4, del decreto legislativo 165/2001.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - (telefono 0432/921453) - via Natisone - frazione Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 5 «Bassa Friulana»
via Natisone
33057 Palmanova

...l... sottoscritt... ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di ....
bandito il .... n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a ...., via .... n. .... ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....;

  (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: .... conseguito il .... presso: ....;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesca);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

sig. ....

via/piazza .... n. ....

telefono n. ....

c.a.p. n. .... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data, ...

....

(firma autografa non autenticata)

* N.B.: in questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di psichiatria.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di psichiatria, approvata con ordinanza n. 491 del 22 maggio 2003:

1° Nicosia Giuseppe	punti 79.200/100
2° Nicolazzi Luciana	punti 77.480/100
3º Rinaldi Rosa	punti 77.131/100
4º Di Gennaro Lucio	punti 72.854/100
5º Mulè Pietro	punti 70.062/100
6º Cricenti Ottaviano	punti 67.410/100
7º Barberio Alessandro	punti 65.978/100
8º Leo Anna	punti 63.020/100
9º Di Guardo Isabella	punti 62.145/100

Palmanova, 27 agosto 2003

IL DIRIGENTE POLITICHE
DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, approvata con ordinanza n. 686 del 17 luglio 2003:

1° Michelutti Anna	punti 62.100/100
2° Pecile Debora	punti 61.000/100
3° Gianfrate Cosima	punti 59.020/100
4° Pingitore Giovanna Michela	punti 57.050/100
5° Savio Silvia	punti 55.200/100
6° Manià Elisa	punti 55.000/100

Palmanova, 27 agosto 2003

IL DIRIGENTE POLITICHE
DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente farmacista.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente farmacista, approvata con ordinanza n. 717 del 29 luglio 2003:

1° Dolce Stefano	punti 79.095/100
2° Cebulec Irina	punti 63.363/100
3° Mozzon Roberta	punti 56.527/100

Palmanova, 27 agosto 2003

IL DIRIGENTE POLITICHE
DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente psicologo della disciplina di psicoterapia.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente psicologo della disciplina di psicoterapia, approvata con ordinanza n. 762 del 19 agosto 2003:

1°	Baldin Cristina	punti 75.123/100
2°	Daneluzzo Raffaella	punti 73.875/100
3º	Masutto Critina	punti 72.178/100
4º	Pontoni Ondina	punti 68.362/100
5º	Vegliac Alessandro	punti 68.080/100
6º	Pittino Barbara	punti 67.524/100
7º	Sorci Maria Grazia	punti 65.720/100
8º	Facella Antonella	punti 65.513/100
9º	Prencipe Germana	punti 65.047/100
10°	Silli Paola	punti 64.285/100
11°	Cappelletti Jee Yun	punti 62.675/100
12°	Falcon Michela	punti 61.585/100
13°	Casonato Serena	punti 60.857/100
14°	Albanese Maria Pia	punti 60.400/100
15°	D'Incerti Lucia	punti 59.364/100
16°	Lombardi Angela	punti 59.136/100
17°	Visintin Marco	punti 58.366/100
18°	Gigante Monica	punti 56.943/100

Palmanova, 27 agosto 2003

IL DIRIGENTE POLITICHE
DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - livello Bs - elettricista.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di operatore tecnico specializzato livello Bs - elettricista, approvata con ordinanza n. 783 del 25 agosto 2003:

1° Venturini Gianni	punti 66.315/100
2° Baldassi Moreno	punti 56.522/100
3° Braida Paolo	punti 53.985/100
4° Movio Andrea	punti 52.350/100
5° Piazza Gianni	punti 50.703/100
6° Colaut Alessandro	punti 49.041/100
7° Filippo Claudio	punti 48.100/100

Palmanova, 27 agosto 2003

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, presso l'ospedale di Latisana.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, presso l'ospedale di Latisana, approvata con ordinanza n. 787 del 25 agosto 2003:

1° Paravano Cinzia	punti 67.970/100
2° Forza Irene	punti 64.115/100
3° Pestrin Roberta	punti 63.800/100
4° Cecotti Valentina	punti 62.820/100
5° Cum Mara	punti 57.270/100
6° Sparapano Grazia	punti 55.580/100
7° Carè Cinzia	punti 53.820/100

Palmanova, 27 agosto 2003

ILDIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI PORDENONE

Bando di selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel triennio 2004-2006 nella categoria «B3».

La Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Pordenone indice un bando di selezione per esami per la formazione di una graduatoria nella cat. «B3» dalla quale attingere il personale da assumere a tempo determinato nel corso del triennio 2004-2006. Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di 1° grado e diploma di qualifica professionale compreso tra i seguenti:

- addetto agli uffici turistici, addetto al commercio con l'estero, addetto alle aziende di spedizione e trasporto, addetto alla contabilità d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda, applicato ai servizi amministrativi, contabile d'azienda, corrispondente commerciale in lingue estere, operatore della gestione aziendale, operatore dell'impresa turistica, operatore di commercio con l'estero, segretario d'azienda, stenodattilografo.

Gli interessati potranno richiedere copia del bando alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Pordenone - Corso Vittorio Emanuele, n. 47 o scaricarlo dal sito camerale: www.pn.camcom.it.

Le domande di ammissione alla selezione redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato al bando, dovranno pervenire alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone entro il 6 ottobre 2003, secondo le modalità stabilite nel bando di selezione.

La prova scritta consisterà nella soluzione, in tempo predeterminato, di 30 quesiti a risposta multipla inerenti elementi di legislazione delle Camere di commercio, elementi di diritto commerciale, elementi di informatica. Tale prova si terrà il giorno giovedì 6 novembre 2003 alle ore 14.30 presso l'Auditorium del liceo scientifico «M. Grigoletti» in via Interna, n. 12 a Pordenone.

I candidati che avranno superato le prova scritta verranno convocati per la prova orale a scaglioni, in relazione alle esigenze assunzionali. Tale prova orale consisterà in un colloquio volto a verificare la conoscenza delle funzioni dell'Ente camerale, le attitudini a prestare servizio nella Camera di commercio e le capacità di espressione e relazione.

Pordenone, 4 settembre 2003

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott.ssa Emanuela Fattorel

CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO - C.R.O.
AVIANO
(Pordenone)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico (ex I livello) a tempo indeterminato presso l'Unità operativa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva (disciplina: anestesia e rianimazione).

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 444/P in data 1 settembre 2003 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico (ex I livello) a tempo indeterminato presso l'Unità operativa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva (disciplina: anestesia e rianimazione).

- ruolo: sanitario;
- profilo professionale: medici;
- area funzionale: della medicina diagnostica e dei servizi;
- posizione funzionale: dirigente medico;
- disciplina: anestesia e rianimazione;

con rapporto di lavoro esclusivo ex articolo 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal Regolamento organico del Centro di riferimento oncologico così come adeguato al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Il rapporto di lavoro per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area della dirigenza medica relativamente alla posizione funzionale di dirigente medico (ex I livello).

Il concorso è inoltre disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Sono applicate le disposizioni in materia previste dalla legge n. 127/1997 e successive modificazioni, integrazioni, circolari ministeriali applicative e Regolamenti attuativi della stessa.

Si applicano inoltre: in materia di trattamento dei dati personali quanto previsto dalla legge n. 675/1996; in materia di documentazione amministrativa quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per i posti a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997 (1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale diversi da quello di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso alla direzione di Struttura complessa (ex 2° livello dirigenziale) del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono quelle individuate con provvedimento ministeriale.

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) *prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso, in analogia a quanto previsto dal D.P.R. n. 483/1997 in quanto applicabile; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e alla verifica della conoscenza della lingua inglese.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c) titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. Modalità per la compilazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini specificati al successivo punto 5.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;

b) la precisa indicazione del concorso cui intende partecipare;

c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio, con il numero di codice postale, presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione, vale la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che via sia bisogno di autenticarla (articolo 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del citato D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

- originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87 (pari a lire 7.500), in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26 aprile 1983 n. 131, da versarsi con le seguenti modalità:

  • versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; relativamente a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, leggibile in tutte le sue parti, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal D.P.R. n. 484/1997 sull'accesso al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto D.P.R. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

I candidati in servizio di ruolo presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto, dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 483/1997) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata anche l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati esclusivamente secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 483/1997 e all'articolo 22 della legge n. 958/1986.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, o spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al Notaio, Cancelliere, Segretario comunale o altro Funzionario incaricato dal Sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate, comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale di inquadramento, eventuale disciplina di inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato, se trattasi di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto, e posizione in merito al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto ne vanno indicate esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Vanno indicati eventuali periodi di sospensione e le relative cause;

d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità all'originale. Nella dichiarazione, che di fatto vale come un'autentica di copia, vanno elencati dettagliatamente tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione, per quanto concerne la documentazione non verificabile presso altre Pubbliche amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Dovrà essere presentato dal candidato un elenco, previa numerazione, dettagliato delle stesse.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale, 12 - (c.a.p. 33081) Aviano (Pordenone)

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano) esclusivamente all'Ufficio protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di riferimento oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di riferimento oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione al concorso

All'ammissione al concorso provvede il competente Organo dell'Istituto.

7. Esclusione dal concorso

All'esclusione dal concorso provvede il competente Organo dell'Istituto e la stessa è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico ai sensi del vigente Regolamento organico.

9. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal Regolamento organico del C.R.O. così come adeguato al D.P.R. n. 483/1997.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 32 punti per i titoli;

b) 68 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 24 punti per la prova scritta;

b) 24 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: punti 10;

b) titoli accademici e di studio: punti 2;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 15;

d) curriculum formativo e professionale: punti 5.

Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente. Nell'attestato deve essere indicata anche la durata legale del corso.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 17/24.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti

dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

13. Adempimenti dei vincitori

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di riferimento oncologico, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

La stipulazione del contratto individuale a tempo indeterminato, di cui all'articolo 13 del vigente C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica, sarà subordinata oltre che alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta, anche alla verifica degli accertamenti sanitari.

14. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di presa di servizio;
- qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
- durata del periodo di prova;
- sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Il C.R.O., prima di procedere, alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, inviterà il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo Ente.

Scaduto inutilmente il termine il C.R.O. comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con provvedimento dell'Organo competente.

16. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. 8 giugno 2000. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

Il Centro di riferimento oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato all'Amministrazione del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale - Aviano (Pordenone) - Ufficio del personale (Ufficio concorsi) telefono 0434/659350 - 659648.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

per delega del Commissario straordinario
IL RESPONSABILE S.O.
«POLITICHE DEL PERSONALE»:
Franco Cadelli

Schema della domanda di partecipazione al concorso

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al Commissario straordinario
del Centro di riferimento oncologico
via Pedemontana occidentale, n. 12
33081 AVIANO (Pordenone)

...l... sottoscritt... ....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di due posti di dirigente medico (ex primo livello) presso l'Unità operativa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva (disciplina: anestesia e rianimazione) di codesto Istituto con scadenza ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara:

1. di essere nat... a .... il ....;
2. di essere residente a .... (Provincia ....), via .... n. ....;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....) (a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
5. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali:...................... .... (b);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando:
   - laurea in medicina e chirurgia conseguita il .... presso ....;
   - specializzazione in anestesia e rianimazione conseguita il .... presso ....(c);
   - iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici della Provincia di .... al n. .... ;
7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
8. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso Pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... (d);
9. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
10. di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996 sulla «privacy»);
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);
12. di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 .... (f);
13. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig: . . . .

via/piazza . . . . n. . . . .

telefono n. . . . .

c.a.p. n. . . . . città . . . .

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

- che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e dall'articolo 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Data ....

Firma ....

Allega fotocopia semplice di un documento di identità personale valido.

Note:

(a) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) i candidati che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del decreto legislativo n. 257/1991 devono necessariamente citare tali estremi normativi, nonchè la durata legale del corso;

(d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(e) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

(f) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992.

COMUNE DI TRIESTE

Area Risorse Umane ed Organizzazione
Servizio amministrazione del Personale

Selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento di n. 1 posto di «direttore di servizio» - qualifica dirigenziale - a tempo indeterminato, da assegnare quale primo incarico al Servizio controllo di gestione, bilancio e programmazione finanziaria.

Il Comune di Trieste, in attuazione della deliberazione giuntale n. 431 del 27 agosto 2003, esecutiva a norma di legge, avvia in data 1° settembre 2003 la selezione pubblica di cui sopra e rimanda al bando per i requisiti specifici riguardanti il titolo di studio e l'esperienza lavorativa, richiesti per l'accesso.

A tale fine il testo integrale è rilevabile sul sito Internet: www.comune.trieste.it.

Scadenza presentazione delle domande: 1° ottobre 2003.

La domanda, indirizzata al Comune di Trieste - Area Risorse Umane ed Organizzazione - Servizio amministrazione del personale - piazza Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste, può essere inviata tramite il servizio postale ovvero presentata direttamente all'Ufficio accettazione atti, piano terra - Palazzo Zois, via Punta del Forno n. 2.

La data apposta dall'Ufficio postale di spedizione fa fede esclusivamente in caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La tassa di concorso è di euro 3,87. Il versamento potrà avvenire tramite c/c postale n. 205344 intestato al Comune di Trieste - Servizio tesoreria, Trieste, precisando la causale di versamento, oppure tramite versamento diretto alla Tesoreria comunale (c/o sede centrale di via S. Pellico n. 3 e c/o le Agenzie Unicredit S.p.A.).

Ulteriori informazioni e copia del bando possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi, largo Granatieri n. 2 - V° piano, telefono. 040/675 -4312/4675/4757.

IL DIRETTORE:
Romana Meula

FONDAZIONE FILANTROPICA «ANANIAN»
TRIESTE

Estratto dell'avviso di selezione per assumere un Direttore a tempo determinato, triennale, con orario part-time di trenta ore settimanali e contratto pubblicistico.

La Fondazione Filantropica «Ananian» - istituzione pubblica d'assistenza e beneficenza - indice una selezione per assumere un Direttore a tempo determinato, triennale, con orario part-time di trenta ore settimanali e contratto pubblicistico.

Si richiede specifica laurea quadriennale o specialistica nei campi economico, giuridico o sociale, assieme ad esperienza biennale direttiva presso un'I.P.A.B. (o amm.ne pubblica/O.N.L.U.S. con finalità di sostegno ai giovani nella formazione culturale superiore).

Si valuteranno: colloquio finalizzato; prova pratica su personal computer e conoscenza lingua straniera; curriculum formativo; curriculum professionale.

Inquadramento giuridico ed economico secondo il C.C.N.L. autonomie locali in categoria D (posizione iniziale D3).

Domande da recapitare direttamente o a mezzo posta o fax (040-3736220) in via G. Pascoli, n. 31, Trieste, stese sull'apposito modulo che può essere ritirato/richiesto al suddetto recapito così come l'avviso di selezione contenente ogni utile informazione.

Trieste, 1° settembre 2003

IL DIRETTORE INCARICATO:
Serena Bracci

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

MARIMAR s.r.l. CARTOLERIA BENEDETTI
Vicolo Gorgo, 8 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)